studi NUOVO meridionalism Online

studi NUOVO meridionalismo

ISSN 2464-9279 (Online)

Rivista interdisciplinare online
Periodicità: Semestrale - Edizioni: Nuovo Meridionalismo
www.nuovomeridionalismostudi.it

Anno I - n.1
Ottobre 2015

NuovoMeridionalismoStudi

rivista interdisciplinare

Pubblicazione online: ISSN 2464-9279

Anno I - numero 1

Ottobre 2015

In copertina: veduta della città di Matera - G.B. Pacichelli, *Il Regno di Napoli in prospettiva*, 1703.

Organigramma

Direttore responsabile
Generoso Benigni

Direttore scientifico
Salvatore Abbruzzese (Università di Trento)

Consiglio scientifico
Salvatore Amato (Università di Catania)
Ester Capuzzo (Sapienza Università di Roma)
Marco Nicola Miletti (Università di Foggia)
Manuel J. Pelàez (Università di Màlaga)
Alberto Vespaziani (Università del Molise)

Comitato editoriale
Rosanna Alaggio (Università del Molise, coordinatore)
Maurizio Martirano (Università della Basilicata)
Giovanni Cerchia (Università del Molise)
Lorenzo Scillitani (Università del Molise)

Comitato di redazione
Emilio Tirone (caporedattore)
Achille Benigni
Marco Stefano Birtolo
Dario Citati
Gianfrancesco De Cosmo
Michele De Feudis
Veronica De Sanctis
Bruno Del Vecchio
Giuseppe Di Palo (grafico editoriale e webmaster)
Lorenzo Dorato
Monica Gigante
Paolo Iagulli
Angela Landolfi
Gabriele Paci
Maria Pia Pedone
Laura Tommaso

NUOVO meridionalismo studi
Rivista interdisciplinare on line
www.nuovomeridionalismo.it

ISSN 2464-9279 (Online)

Anno I - numero 1
Ottobre 2015
periodico semestrale

Edizioni Nuovo Meridionalismo

Direzione: Galleria di via Mancini, 17 - 83100 Avellino

Mail di redazione:
nuovomeridionalismostudi@gmail.com
info@nuovomeridionalismostudi.it

Mail Caporedattore:
caporedattore@gmail.com
caporedattore@nuovomeridionalismostudi.it

NuovoMeridionalismoStudi è patrocinata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

Università degli Studi del Molise

NUOVO studi meridionalismo

Sommario

Anno I - numero 1 - *Ottobre 2015*

EDITORIALE

di Salvatore Abbruzzese 4

RICERCHE

Angela Landolfi, ***Cittadinanza e appartenenze: identità multiple nella letteratura italiana dell'immigrazione*** 12

Cultura giuridica e questione meridionale

Raffaele Ruggiero, ***Vico tra due stagioni "costituzionali"*** 24

Stefania Torre, ***Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica*** 49

Alberto Vespaziani, ***Federalismo e meridionalismo*** 73

DOCUMENTI E INTERVENTI

Giuseppe Di Palo, ***L'opera di un profeta. Uno studio sociologico*** 82

Gabriele Paci, ***Meridione e comunicazione: è la nuova "Questione Meridionale". Dal locale al globale, dal globale al locale, da "Radio Sicilia Libera" di Dolci al "Mattino" di Zavoli, sino al "Caso Crocetta"*** 86

Matteo Santarelli, ***'Ndrangheta, reciprocità, riconoscimento. Alcune riflessioni a partire da "Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali"*** 91

Lorenzo Scillitani, ***Per una antropologia filosofico-politica del diritto all'educazione: primi spunti*** 102

RECENSIONI

Alfonso Celotto, ***Il Dott. Ciro Amendola, Direttore della Gazzetta Ufficiale***, 2014, ISBN: 9788804638667, di Achille Benigni 111

Ennio Corvaglia, ***Da Napoli a Torino. Costantino Baer fra globalizzazione e nuovo Stato***, 2014, ISBN 9788865820261, di Veronica De Sanctis 113

AUTORI 115

REGOLAMENTO E CODICE ETICO 116

NORME PER I COLLABORATORI 118

nuovo studi meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015

EDITORIALE

di Salvatore Abbruzzese

Proporre oggi una rivista di valorizzazione delle ricerche in ambito storico-sociale è un'operazione culturale apparentemente imprudente ed implicitamente provocatoria. Inserirsi all'interno di una tematica di consolidata tradizione culturale, qual è quella del meridionalismo, vuol dire accedere ad uno degli spazi problematici più importanti della cultura nazionale; un laboratorio permanente con il quale hanno dovuto fare i conti le migliori intelligenze del nostro Paese e che vede, a tutt'oggi, la presenza di non poche istituzioni culturali di prestigio nazionale.

Una tale operazione sarebbe quindi improvvida, quando non addirittura velleitaria, se non si fondasse su una sostanziale rivalutazione della ricerca storico-sociale. Una rivalutazione che non ha alcunché di automatico ma implica la capacità di iscriversi in controtendenza rispetto alla congiuntura culturale contemporanea; procedendo in direzione opposta rispetto ad alcuni luoghi comuni che attraversano il pensiero diffuso e che, spesso, sono sbrigativamente ripresi anche da quello riflesso.

Nell'ambito degli studi storico-sociali l'attuale congiuntura culturale appare profondamente marcata da un'accezione particolare del processo culturale di affermazione della modernità. Questa infatti risente ancora – anche se in modo implicito – di quella tensione normativa verso il progresso che l'ha caratterizzata a partire dagli anni cinquanta del XIX secolo. Sono diversi gli elementi empirici che suffragano una tale tesi e, in particolare, è proprio il sostanziale disinteresse per la dimensione storica a svelare la persistenza di un simile paradigma. Quest'ultima infatti è ancora troppo spesso apprezzata dal grande pubblico solo nel quadro di un nostalgico *come eravamo* o in funzione di un interesse meramente esotico per le culture *altre*, dove il diaframma non è più rappresentato dalla distanza geografica bensì da quella temporale: fino a che punto una tale considerazione è accettabile?

Lo scoglio della modernità e quello del sociologismo

Ovviamente un simile giudizio non si produce a caso: la modernità vive dentro una tensione costante tra l'insieme dei fatti storici che ne sono all'origine ed il mito del quale ha cominciato ad alimentarsi a partire dalla seconda metà del XIX° secolo. Se i singoli fatti storici sono oggetto di analisi e di riflessioni sistematiche, il mito, riassumibile nell'esaltazione del nuovo come senso normativo della storia – un'accezione questa esplicitata da Jean Séguy, attento lettore dell'opera di Max Weber e di Ernst Troeltsch – vive vita propria. È proprio questo paradigma che, alimentando il mito del progresso, finisce con il relegare ogni ricerca storica ad un ruolo ancillare. Infatti nella misura in cui è il *nuovo*, inteso sotto qualsiasi forma e in qualsiasi ambito, a dettare le regole, cioè le norme, qualsiasi permanenza, esattamente come qualsiasi ricostruzione del passato, scivola

inevitabilmente in secondo piano. Una tale esaltazione della modernità conduce lo studio dei fatti storici verso gli spazi riservati della ricerca specialistica escludendola da qualsiasi possibilità di rendersi utile – quando non addirittura indispensabile – per analizzare il presente.

Infatti se la modernità, nelle sue versioni di maggior successo e, proprio per questo, ampiamente presenti nel senso comune, si presenta come costante apertura verso il nuovo caratterizzato, sempre e ovunque, da un valore implicitamente positivo, il passato – inteso come sede di tutto ciò che, in qualche modo, si è già verificato – non può avere che un puro, per quanto pregevole, valore d'archivio. Per una tale strada l'essere eredi di un tale passato è una posizione scarsamente utilizzabile. Vale così l'affermazione di Hannah Arendt per la quale «la nostra eredità è senza testamento». Quanti non si sono consacrati alla ricerca storica finiscono così per passare accanto alle vestigia del passato ed ai documenti storici che si affacciano dagli scaffali delle biblioteche, senza più possedere il criterio di lettura per leggere e comprendere il testamento che ci consegnano. Visitare un museo, documentarsi sullo sviluppo di un fatto storico determinato, frequentare gli archivi è spesso motivato dal solo desiderio di soddisfare una legittima curiosità, ma non rappresenta alcunché di urgente per il nostro presente, caratterizzato da problemi emergenti e, certamente, inquietanti.

Risiede proprio qui la premessa svalorizzante, l'elemento dirompente che classifica ogni studio sul *già trascorso* come conoscenza pregevole ma non indispensabile. Per tale strada le conoscenze storiche, una volta viste attraverso il prisma deformante del mito della modernità, si rivelano come implicitamente esterne rispetto all'insieme dei processi contemporanei. Quest'ultimi si iscrivono infatti in uno spazio dell'inedito dinanzi al quale ogni fatto trascorso, anche nella stessa storia delle rivoluzioni scientifiche, non può occupare che un ruolo accessorio, d'archivio.[1]

Ma un tale processo, per potersi realizzare ha bisogno anche di un'epistemologia che glielo consenta, di un approccio alla realtà che lo renda possibile. Questo è costituito da una variante specifica della sociologia contemporanea, riassunta e denunciata da Raymond Boudon attraverso il ricorso al termine di sociologismo inteso come la pretesa di inferire l'agire sociale dei singoli dal contesto nel quale questi vivono e operano.

I due percorsi, quello della marginalizzazione della ricerca storica e quello della riduzione sociologistica, scorrono in parallelo. La modernità infatti è in primo luogo il primato attribuito alla trasformazione delle condizioni (politiche, economiche e culturali) d'esistenza dei singoli in termini di progressiva e irreversibile razionalizzazione. Essa costituisce una sostanziale e generale trasformazione del contesto sociale, quindi – come segnala Dahrendorf – delle opportunità che questo mette a disposizione e degli strumenti che offre. Il valore di irreversibilità attributo al processo di razionalizzazione appare tanto più centrale quanto più alimenta – ed è a sua volta sostenuto – dal principio epistemologico che sancisce la priorità del contesto (tecnologico, politico, economico) sulle azioni del singoli e la conseguente dipendenza di quest'ultimi dal primo.

[1] Un riferimento paradigmatico è costituito dalle conoscenze tecnologiche e, in particolare, dalle scienze informatiche. In questa sede i linguaggi operativi degli anni ottanta (dal Cobol al Fortran IV) al pari delle macchine perforatrici e delle stampanti ad ago, sono oramai inevitabilmente consegnati al dimenticatoio e non hanno che un valore semplicemente documentale in quanto irrimediabilmente e definitivamente superati. Nell'ambito dello spirito del mondo moderno dove solo la "speranza tecnologica" (Troeltsch) è destinata a sopravvivere, un tale principio di archiviazione si estende facilmente anche alle altre discipline. È infatti di moda, tra gli stessi colleghi universitari, parlare di autori in termini di "vecchio" e "nuovo", di "inedito" e di "superato", entrando pericolosamente in una categorizzazione linguistica ampiamente rivelatrice dei presupposti con i quali costoro osservano il panorama degli studi contemporanei.

Correlata infatti ad una tale centralità epistemologica, la modernità intesa come contesto culturale e come scenario coercitivo di costante e crescente razionalizzazione dal quale il singolo non può minimamente discostarsi, alimenta e rinforza la tesi propria del sociologismo che vede il soggetto sociale completamente iscritto nella rete dei contesti specifici ed incapace di innovare ed innovarsi all'interno di questi. Proprio il relegare il soggetto sociale, la persona, a semplice effetto dei condizionamenti sociali di ogni ordine e grado che ha posto le premesse epistemologiche per una collocazione in secondo piano di tutte le azioni e di tutte le risoluzioni che questi ha comunque intrapreso nel passato. Azioni e risoluzioni che sono state interamente ricondotte, almeno nella loro sostanza, ai diversi contesti socio-culturali nelle quali si sono originate e ritenute diretta conseguenza di quest'ultimi.

Non c'è nessun testamento da leggere – per riprendere l'aforisma di Hannah Arendt – perché non c'è nessuna scrittura che non sia riducibile al contesto che l'ha prodotta, ed è l'inevitabile superamento di quest'ultimo (che sia l'economia feudale o la rivoluzione industriale, l'urbanizzazione o la comunità di vicinato) a decretare il carattere puramente fenomenico della prima ed a farne la semplice espressione di un'epoca definitivamente archiviata.

Una tale espulsione delle varianti soggettive dai processi culturali ha finito con il sancire la specificità e quindi l'intraducibilità di quest'ultimi. Per tale strada le singole eredità storico-culturali iscritte nei singoli fatti storici hanno finito per configurarsi come pregevoli valori d'archivio, dense spesso di insegnamenti morali e civico-politici, ma sostanzialmente separate da un presente che, oramai, è pienamente autoreferenziale e per il quale la conoscenza dei fatti storici, in qualsiasi ambito si siano prodotti, non può avere che un valore circoscritto all'epoca nella quale si è manifestato e, proprio da quella posizione, si rivela non esportabile e, in ultima analisi, non traducibile.

Con la subordinazione dell'azione volontaria e gratuita del singolo al contesto che l'ha originata, la modernità, intesa come scenario coercitivo dell'azione sociale, finisce con l'occupare la totalità della scena. Non solo costituisce una formazione sociale a sé, ma si installa anche in una concezione della storia nella quale le formazioni sociali si succedono l'un l'altra, avendo certo connessioni causali tra loro, ma producenti, in ogni caso, una realtà a loro propria, in tutto e per tutto circoscritta all'epoca e dal luogo nel quale si affermano. Perso il soggetto – condannato a non essere che «la sconfinata ed inerte conseguenza di una serie di connessioni obiettive» (Troeltsch) – gli scenari sociali emergenti nella ricerca storica, legati ai contesti specifici nei quali certamente si originano, finiscono con il costituire altrettanti casi specifici, dando vita così ad una serie di universi singolarmente conchiusi dai quali non è possibile trarre che indicazioni sparse per un presente che si presenta come obiettivamente e radicalmente diverso. Pertanto è proprio tale priorità dello scenario sul soggetto, del contesto sull'azione sociale del singolo, a sancire un primato epistemologico del quale la ricerca storica finisce con il risentirne. In questa prospettiva infatti, anche il passato non costituisce a sua volta che un insieme di scenari politico-economici sostanzialmente irripetibili e si finisce con l'ignorare il peso delle logiche individuali nelle decisioni che hanno finito con il prevalere.

Una volta affermata la priorità dello scenario sulla singola azione, l'indiscutibile alterità del mondo moderno sul piano politico, economico e tecnologico, rende qualsiasi analisi degli scenari passati una semplice escursione intellettuale, una curiosità mossa dalla passione e dal rispetto per le cose che furono. In un tale contesto la ricerca storica che nasce negli archivi resta confinata nelle

biblioteche specialistiche e diventa opera di erudizione, tanto pregevole quanto inevitabilmente al di fuori di quanto accade all'interno dei nuovi scenari politici ed economici.

Due principi di fondo

In questo contesto una rivalutazione della ricerca storica, per non apparire un semplice recupero di temi inevitabilmente legati al passato, deve interamente fondarsi sull'esplicitazione di un principio antropologico di fondo al quale corrisponde una dimensione sociologica specifica. Un principio che appare in rotta di collisione, ancorché implicita, con la tensione normativa che caratterizza ed al quale fa *da compagno di strada* una dimensione sociologica che appare anch'essa in netta dissonanza con il sociologismo imperante.

Il principio antropologico è quello di una piena e totale rivalutazione del soggetto e della sua sostanziale autonomia dalla rete dei contesti sociali. Se gli scenari dell'azione, di qualsiasi ordine e grado, presentano la gerarchia delle scelte possibili nonché la serie di strumenti idonei per conseguire ciascuna di queste, dinanzi a questi si erge un soggetto che vive una vita propria, con le sue emozioni e le sue speranze, i suoi progetti e le sue utopie. I primi e le seconde hanno origine da un'esperienza personale che è irriducibile al contesto, ma è inevitabilmente e definitivamente personale. Proprio in virtù di questa specificità il soggetto è capace di dissentire e di innovare, a volte anche in modo radicale, a seconda del carisma che lo anima o dal quale si sente provocato. Un tale soggetto è mosso infatti da una tensione interna verso il Vero e il Giusto che lo pone costantemente in posizione critica verso qualsiasi elemento del contesto socio- culturale, accettato sempre in via provvisoria fino a quando non smentito da conoscenze ed esperienze successive.

Per restituire alla sua importanza la dimensione storica, traendola dall'esilio dorato nel quale è confinata, occorre allora recuperare un tale statuto del soggetto e della sua potenziale autonomia nello sviluppo delle azioni sociali che questi intraprende.

Un tale principio non costituisce una semplice petizione di principio ma è in realtà empiricamente sostenibile attraverso il riconoscimento di una categoria antropologica rimasta in seconda posizione: quella della memoria. Affermare, come fa un filosofo contemporaneo quale Alain Finkielkraut lettore di Péguy, che noi siamo sempre e comunque degli eredi è infatti compatibile con lo spirito del mondo moderno solo a condizione di concepire, tra gli elementi del contesto che circonda il soggetto, anche quelli provenienti dalla memoria di quest'ultimo, dalle appartenenze nelle quali vuole iscriversi (Hervieu-Léger) dal recupero delle persone e degli affetti che lo hanno formato (Finkielkraut). Per Charles Péguy nessun uomo aspira all'abbondanza, ma tutti hanno un desiderio di città ed un desiderio di memora (Finkielkraut). In pratica, anche in assenza di testamento come osserva la Arendt, occorre muoversi alla ricerca di questo affinché i ostri avi non siano condannati all'oblio.

È proprio a partire da queste premesse che la categoria di *eredità* svolge un ruolo ben più dirompente di quanto non si immagini. Essere eredi vuol dire essere dinanzi ad un capitale di conoscenze e di esperienze la cui esclusione dall'ambito delle conoscenze essenziali ed urgenti non ha nulla di automatico. L'atteggiamento sbrigativo e liquidatorio con il quale gli ammiratori del presente transitano dinanzi agli studi storici è molto meno giustificabile di quanto non si creda e si fonda su un principio strutturante estremamente riduttivo. Credere infatti che quanto accade oggi nel mondo e soprattutto in Europa, una volta che si iscrive in processi storicamente inediti,sia interamente analizzabile prescindendo da quanto si è già sviluppato nel passato e quindi dalle

eredità culturali che questo ci ha trasmesso, è una grossolana quanto pericolosa ingenuità.

Ciò accade non tanto perché, secondo la nota affermazione di Cicerone, la storia è maestra di vita, ma soprattutto perché i sistemi sociali, contrariamente a quanto si creda, non si iscrivono affatto in una dinamica evolutiva se non in due direzioni tra loro connesse e perfettamente identificabili. La prima è quella della razionalizzazione intesa come il continuo e sempre più preciso adeguamento dei mezzi ai fini; la seconda è invece costituita dall'incremento costante dei saperi proveniente dalla ricerca scientifica e dalle sue traduzioni in ambito tecnologico. L'una e l'altro interessano la sfera parsonsiana dell'adattamento, intesa come l'area del reperimento e della valorizzazione delle risorse affinché la società possa mantenersi. Razionalizzazione dei mezzi e scoperte scientifiche archiviano certamente tutto il passato nella categoria dello *già visto*, facendo del presente e delle partite politiche, economiche e culturali che vi si giocano il centro effettivo, la sede delle conoscenze necessarie.

Ma la sfera del reperimento e della valorizzazione delle risorse non è affatto l'unica. In realtà resta totalmente al di fuori di questa l'intero universo dei *fini*; un universo che concerne la dimensione dell'azione tanto individuale quanto collettiva. Infatti se i singoli quanto le collettività sono rivisitati dalle moderne condizioni di esistenza solo per quanto concerne i beni ed i servizi da acquisire, accanto ad una tale ottimizzazione di mezzi e risorse, restano sostanzialmente immutati i problemi connessi alle soggettività da integrare, agli obiettivi da realizzare e dai legami da mantenere. Per dirla sempre nei termini di Parsons, solo l'*adattamento* – cioè la ricerca delle risorse necessarie – è realmente rivoluzionato dalla modernità, mentre ben diversi sono i problemi connessi agli *obiettivi* da perseguire, all'*integrazione* dei gruppi e degli individui da assicurare, ed al *mantenimento della struttura latente*, cioè alla trasmissione ed al mantenimento dei modelli culturali da trasmettere.

Esiste allora, di fatto, un'irriducibile contemporaneità dei temi e dei problemi che rende il disinteresse verso il *già accaduto* e quello verso le eredità che ci sono state consegnate, come un atteggiamento assolutamente imprudente. Nessuna delle necessità fondamentali di ogni soggetto come di ogni collettività storica nell'ambito della ricerca dell'integrazione, degli obiettivi da definire e dei legami da assicurare può dirsi mai risolta dalle scoperte scientifiche e dalle applicazioni tecnologiche che ne sono conseguenti.

Un singolo fatto storico allora, non interessa solo per quanto si è oggettivamente svolto, né solo per ciò che può farci comprendere dello spirito dell'epoca nella quale si è verificato, delle culture in conflitto all'interno di questa e dei modi attraverso i quali la stessa società dell'epoca si è poi sviluppata ed è stata ricomposta. Un singolo fatto storico interessa perché, nella costante contemporaneità dei problemi dell'integrazione sociali, degli obiettivi politici da perseguire e dei modelli culturali da trasmettere ciò che è stato già fatto, le soluzioni che sono state adottate, non possono mai essere relegate in archivio. L'entusiasmo per il nuovo rischia così di tradursi in un riduzionismo ingenuo.

Ovviamente anche la ricerca storica non può appagarsi della sola conoscenza dei fatti. Questa deve essere in grado di misurarne le soluzioni che questi stessi fatti hanno finito con il far emergere e che non sono mai delle semplici architetture istituzionali, dei semplici assetti geo-politici, ma producono anche una nuova gerarchia tra i valori ed una lettura specifica della realtà, una particolare *costruzione sociale* di quest'ultima, per dirla con i termini usati da Peter Berger e da Thomas Luckmann. Risiedono proprio qui le eredità oggetto di conoscenza e i diversi testamenti

che ci consentono di interpretarle. Proprio per questo, accanto alla schiera degli storici preme pertanto, in modo sempre più evidente, il crescente quanto inevitabile interesse dei sociologi.

Gli studi storici aiutano così a comprendere tanto i diversi contesti relazionali quanto i più generali contesti culturali dei quali siamo eredi e che, ancora oggi, sono vivi ed operanti. In pratica ci aprono le porte di un mondo che ancora oggi è presente ancorché in forme diverse. Non c'è nessuna conoscenza della società meridionale che possa permettersi di essere analizzata ignorandone le culture che la compongono, i conflitti che le hanno caratterizzate e le soluzioni (le nuove letture della realtà) che hanno finito con l'imporsi e finire a far parte dell'identità nazionale. Il presente, ben lungi dall'essere ridotto alle sole analisi dei processi globali, deve necessariamente fare i conti con le eredità culturali, i lasciti trasmessi dai quali derivano tanti elementi che attraversano l'agire sociale dei singoli come dei gruppi. Non c'è nessuna sociologia del mezzogiorno che possa effettivamente prodursi senza un'opportuna sensibilità storica, così come non c'è nessuna storia che possa dimenticarsi di quanto ogni evento da lei trattato getta le sue luci sul presente.

I primi lavori presentati

Questo primo numero della rivista fornisce una serie di esempi concreti su quanto fin qui esposto. Nella sezione ricerche sono presenti due studi di carattere direttamente storico, mentre altri due aprono irrimediabilmente le porte sul presente.

L'articolo di Angela Landolfi concerne infatti il problema assolutamente attuale dell'immigrazione. La proposta è esplicita: qualsiasi integrazione non può transitare per la scomparsa della propria identità. Questa è, in qualche modo, *irriducibile*. La narrazione letteraria è il luogo nel quale, secondo gli autori esaminati dall'autrice – tutti immigrati di seconda generazione – *luogo, lingua e cultura* realizzano una "nuova italianità"; cioè una forma di "identità multipla", nella quale convergono tanto elementi della cultura d'origine, quanto di quella di accoglienza. Angela Landolfi osserva come nella produzione letteraria sia presente in modo continuo «il percorso di adattamento, di rinegoziazione di simboli, idee e tratti culturali, per giungere ad un'identità complessa e in continua trasformazione». L'intento descrittivo e la volontà analitica sfociano in proposta culturale, quella di una «nuova identità nazionale, non più fondata su un solo luogo, una sola lingua e una sola cultura, ma su una pluralità di appartenenze». Una realtà questa che di fatto è già presente nell'immigrazione italiana di ritorno registrata, tra gli altri, da autori come Carmine Abate, o nelle doppie appartenenze indagate da Sandra Chistolini e, più recentemente, da Daniela Turco. Ma anche una realtà che, proprio attraverso il lavoro di Angela Landolfi vive qui un nuovo capitolo dove i soggetti non sono più gli italiani emigrati ma i nuovi immigrati in Italia, provenienti dai nuovi Sud del mondo ed intenzionati a costruire la loro nuova identità multipla, dove la pluralità delle appartenenze può essere occasione di ricchezza e non solo produttrice di marginalità.

Se la prospettiva di Angela Landolfi può essere iscritta nella categoria degli studi sull'integrazione quello di Raffaele Ruggiero su Giambattista Vico fornisce invece un contributo prezioso per conoscere i principi e le tensioni che si sono accompagnate a quella che, a tutti gli effetti, costituisce la rivisitazione del pensiero giuridico fatta all'alba del mondo moderno. Qui si passa dal problema dell'integrazione a quello degli obiettivi politici connessi con dei principi fondamentali da individuare e mantenere. L'autore sfugge alla diatriba riduttiva tra illuminismo e conservazione che ha ingessato per diversi decenni molti studi in questo settore.

Al posto di questa fa prevalere la realtà di una ricerca di razionalizzazione nel risolvere sul piano giuridico le questioni emergenti nei diversi ambiti. La straordinaria attualità del pensiero di Vico è qui restituita non solo all'interno di un'eccezionale ricostruzione dell'epoca, ma anche nella piena coscienza dell'attualità di un tale pensiero, per la città di oggi.

Con il contributo di Alberto Vespaziani si affronta il tema della prospettiva federalista. L'argomento è affrontato attraverso un recupero del pensiero di tre autori della tradizione giuridica italiana che si sono espressi sull'argomento all'interno delle loro opere: Emilio Lussu, Gaetano Salvemini e Guido Dorso. Si tratta di chiedersi se esista o meno «una tradizione federalista nel pensiero politico e giuridico meridionalista italiano». L'intento è chiaramente descrittivo: si tratta di recuperare un pensiero giuridico-politico riportandolo alla luce. Ne emergono tre prospettive diverse di osservazione: un federalismo puramente amministrativo in Salvemini, spiccatamente costituzionale in Lussu e strettamente politico in Dorso. Appare evidente quanto una simile impostazione risuoni più che attuale nel tempo presente, all'autore va certamente il merito di averla riannodata con delle figure di primo livello della tradizione meridionalista.

L'articolo di Stefania Torre costituisce un esempio di come un dibattito del XVIII secolo consenta di gettare luce su di una figura sociale che, ancora oggi, è fonte di giudizi diversi e non sempre concordanti. Recuperare come l'autrice fa «i contorni del dibattito culturale e giuridico del Settecento europeo sui meriti e sui limiti del ceto forense e la formazione del mito controverso dell'avvocatura napoletana», recuperato anche attraverso i diari di viaggio degli intellettuali europei, non è affatto un argomento marginale. «Il mito, discordante ed ambiguo, dell'avvocatura, specie napoletana… è stato spesso al centro di riflessioni che, talvolta, ne hanno denunciato i difetti e le responsabilità; in altri momenti, ne hanno celebrato i meriti culturali, politici e civili». Anche qui, come nel caso dell'articolo di Raffaele Ruggiero, le critiche degli illuministi tendono a strutturare lo spazio del dibattito. Il giudizio resta comunque aperto. Per l'autrice «La decadenza dell'avvocatura è … al tempo stesso causa ed effetto di un impianto giuridico ed istituzionale che induce alla libertà di interpretazione, alla dialettica giuridica, all'elaborazione di *strategie* processuali audaci ma vincenti».

Nella sezione *Interventi* compaiono i contributi di Lorenzo Scillitani, Giuseppe Di Palo, Gabriele Paci e di Matteo Santarelli. Filosofia e sociologia viaggiano qui in parallelo, abbracciando due polarizzazioni della società contemporanea: la prima legata al controverso problema dell'educazione, la seconda al rapporto tra mafia e territorio.

Con Lorenzo Scillitani emerge il problema del diritto all'educazione. Questa è qui intesa non come semplice istruzione, quindi non solo come la trasmissione dei saperi e delle competenze che rendono possibile l'uso degli strumenti operativi, cognitivi e comunicativi, ma come educazione alla crescita, come percorso di realizzazione e di fioritura dell'essere. In pratica, come osserva Scillitani, c'è un problema antropologico riassumibile non solo nella crescente prevalenza del momento strumentale su quello educativo dentro il percorso scolastico. Ma anche nella crescente incapacità di acquisire l'umano in quanto tale, cioè la scommessa di un soggetto che è *in rapporto con l'infinito*. Dove una tale *vocazione ontologica* viene meno non solo si riducono le potenzialità di crescita della persona togliendole uno dei principali strumenti di realizzazione, ma si finisce anche – come asserisce Martha Nussbaum – per aprire le porte ad un'evanescenza crescente della stessa dimensione politica, avviandosi verso «un'ottusa grettezza e una docilità… che minacciano la vita stessa della democrazia». Costruire pertanto un mondo di operatori funzionalmente competenti non garantisce affatto la presenza di cittadini consapevoli della cittadinanza politica. Per questo per

Lorenzo Scillitani: «la crisi e il ridimensionamento del sapere umanistico, e in particolare del pensiero filosofico, preparano la crisi della democrazia».

Con Matteo Santarelli si entra nel problema delle infiltrazioni mafiose nelle aree del Centro e del Nord Italia. L'analisi viene condotta avvalendosi della serie di studi raccolti nel 2014 da Rocco Sciarrone e pubblicati nel volume *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*. Nel corso della sua analisi l'autore fa emergere l'insufficienza della tesi del *contagio* in virtù della quale la mafia irrompe nel corpo di società intrinsecamente sane. Al posto di questa tesi vengono presentate le molteplici strategie di inserimento della mafia, ma anche le diverse forme di reazione del corpo locale che reagisce alla presenza mafiosa non solo subendola, ma anche negoziando servizi, pur nel quadro di relazioni comunque asimmetriche.

Completa il numero il contributo di Giuseppe Di Palo, anch'esso strutturato intorno alla presentazione di un'opera. Si tratta dello studio di Mario Salisci sui gruppi di preghiera sviluppatisi a seguito del culto di San Pio da Pietrelcina, pubblicato anch'esso nel 2014. I *Gruppi di Padre Pio* costituiscono un network internazionale sviluppato già in sessanta nazioni. Lo studio analizza le diverse forme di relazione che si sviluppano all'interno di questi gruppi: alla relazione tra i partecipanti si affianca infatti quella con la figura carismatica del santo e infine quella diretta con Dio. In particolare i gruppi dei partecipanti, risentendo del web, sviluppano forme di interazione e di solidarietà particolarmente importanti.

Alla fine di quest'elenco è possibile osservare, dietro l'apparente eterogeneità dei contributi, delle sostanziali direttrici che ne consentono la lettura.

Sul fronte sociologico emergono i temi dell'immigrazione, della mafia e della devozione religiosa. Sul piano storico si affermano invece le indagini sul ruolo della professione forense nel meridione del XVIII secolo, nonchè quello della formazione di una tradizione di pensiero giuridico che va da Vico a Salvemini mentre su quello più propriamente antropologico-filosofico viene affrontato il tema dell'educazione. Immigrazione, mafia e religione, ma anche diritto ed educazione sono ben lontani dall'essere dei temi eterogenei ma costituiscono altrettanti aspetti non marginali dell'odierna struttura culturale del mezzogiorno: è impossibile studiarne ciascuno in modo separato, prescindendo dagli altri. È l'inizio di un cammino di ricerca della quale questa rivista vuole essere un punto di riferimento, una vera e propria *casa comune* dove le tematiche legate al meridionalismo possono trovare una qualificata tribuna di lettori.

studi NUOVO meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
RICERCHE

Cittadinanza e appartenenze: identità multiple nella letteratura italiana dell'immigrazione

Citizenship and belonging: multiple identities in Italian literature Of immigration

di Angela Landolfi

Abstract: Essere cittadini italiani con la pelle nera, con un cognome straniero, o di religione musulmana, è un fenomeno ormai diffuso ma spesso origine, per i protagonisti, di una scissione culturale, linguistica, religiosa e, in genere, identitaria, che attraversa buona parte della letteratura italiana dell'immigrazione. L'obiettivo di questo lavoro è di proporre un'idea di cittadinanza come modello identitario in cui *luogo*, *lingua* e *cultura*, messi in crisi dall'esperienza migratoria, diventino plurali e realizzino, come nella narrazione letteraria, una nuova italianità, basata, più che sul diritto di nascita o di residenza, sulla consapevolezza dell'irriducibilità della propria identità a un'unica dimensione e sulla costruzione personale e volontaria delle proprie appartenenze.

Abstract: The identity crisis of Italian citizens with dark skin or a foreign name or those following Islamic traditions is one of the main subjects of the literary production written by migrant and post-migrant writers. The aim of this work is to propose an idea of citizenship as an identity model in which place, language and culture, interrupted by the experience of migration, become plural and realize, as in literary writings, a new "italianità" based not only on the right of birth and residence, but also on the awareness of the impossibility of a singular identity and on the construction of a new self, made up of multiple affiliations.

Parole chiave: letteratura dell'immigrazione – seconde generazioni – cittadinanza – identità multiple – immigrazione italiana.

Key words: citizenship –italian immigration – literature of immigration – multilple identity – second generation immigrants.

Premessa

A partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso la letteratura italiana dell'immigrazione[1] si è caratterizzata come un terreno particolarmente fertile per la proposizione di nuovi codici e nuovi linguaggi, oltre che come osservatorio privilegiato di una società alle prese con le problematiche dei fenomeni migratori, costretta, nell'incontro con una cultura altra, a riflettere sui principi della propria identità. Convenzionalmente questa produzione letteraria si fa iniziare nel 1989, quando l'omicidio del bracciante sudafricano Jerry Essan Masslo a Villa Literno smosse l'opinione pubblica, il dibattito politico e il panorama letterario sul tema dell'immigrazione[2].

Dai primi anni Novanta comincia a nascere una letteratura intorno alla realtà migratoria, caratterizzata in una prima fase dal carattere prevalentemente autobiografico e dalla collaborazione con scrittori o giornalisti italiani; dall'impegno associazionistico e dall'affrancamento dal tutorato linguistico nella seconda fase intorno alla metà degli anni Novanta; e infine dalla piena autonomia e scioltezza linguistica nella recente letteratura delle "seconde generazioni". È soprattutto in quest'ultima fase che irrompe il tema dell'identità: l'origine migrante si scontra con il sentimento di appartenenza al Paese dove si è nati e cresciuti e crea una scissione che si riflette sul piano sociale e giuridico, connettendosi il più delle volte alla questione della cittadinanza, che diventa uno dei luoghi di conflitto dell'identità, e contribuisce a fornire risposte alla domanda "Chi sono? Qual è la mia cultura, la mia lingua, le mie abitudini?". Se da un lato si ha l'impressione di assistere a un conflitto fra l'identità di partenza e quella di arrivo, nella maggior parte dei testi presi in esame la narrazione si sposta verso una soluzione che propone una identità "multipla", contaminata, ricostruita sulla base di coordinate spaziali, culturali e linguistiche che non rispettano le linee dure dei confini geopolitici. Ripercorrendo i temi che ruotano intorno al problema della cittadinanza, fra cui il sentimento di appartenenza, la volontà di superare antichi pregiudizi e forme di razzismo, la constatazione di una legislazione non idonea ai reali bisogni soggettivi, si giunge ad un'idea di cittadinanza fondata sulla presa di coscienza di nuove identità, ibride, dinamiche e in continua trasformazione. Si è scelto di analizzare la produzione narrativa di tre autori di origine straniera che hanno ottenuto la cittadinanza italiana: Pap Khouma e Geneviève Makaping (per naturalizzazione), Shirin Ramzanali Fazel (per *ius conubii*), e di due scrittrici di "seconda generazione", Igiaba Scego (cittadina italiana per *ius sanguinis*, da padre cittadino italiano) e Sumaya Abdel Qader (non ancora cittadina italiana per un errore burocratico).

[1] L'espressione "letteratura italiana dell'immigrazione" è stata utilizzata da Lucia Quaquarelli per indicare la produzione di quegli autori che «sono arrivati in Italia a seguito dei recenti movimenti migratori e hanno cominciato a scrivere in italiano senza "essere" italiani, provenendo cioè da tradizioni culturali e letterarie non italiane (o non solo italiane), e sovvertendo così i confini della nostra letteratura, "minacciandone" lo statuto nazionale e di tale statuto minando il carattere "certo" e, probabilmente la pertinenza» (Quaquarelli 2010: 10). L'accezione più comune è invece quella di "letteratura italiana della migrazione" proposta da Armando Gnisci che è quella «prodotta da autori che scrivono in una lingua (nazionale) diversa da quella della fonte della propria provenienza, nella quale possono o no aver già scritto precedenti testi e/o continuare a scriverli, praticando o meno anche l'autotraduzione, *in tutte e due le direzioni*» (Gnisci 2003: 8). Graziella Parati e Marie Orton propongono l'espressione "letteratura multiculturale italiana" perché essa è conseguenza dei cambiamenti in atto nella società italiana e immagine di «quelle future trasformazioni che ridefiniranno il profilo multiculturale dell'Italia» (Orton – Parati 2005: 68). Altre definizioni sono state proposte, fra cui "letteratura italofona", "letteratura afroitaliana", "letteratura minore", "letteratura ibrida", "letteratura creola", "letteratura transculturale". Per approfondire gli aspetti legati ai problemi di definizione si veda Mengozzi (2013).

[2] Il dibattito politico che fece seguito all'assassinio di Masslo portò all'emanazione della prima legislazione organica in materia di immigrazione e asilo, la cosiddetta Legge Martelli del 1990. Lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun dedicò a questo episodio il racconto *Villa Literno*, inserito nella raccolta *Dove lo Stato non c'è* (1991), che si proponeva un'indagine sui problemi del lavoro e della marginalità dell'Italia meridionale.

1. *«Con quanto si ama quel Paese?»: cittadinanza e sentimento di appartenenza*

«Nella vita di tutti i giorni esistono tanti… con un padre bianco e una madre nera. Sono i nuovi cittadini italiani! Definiti erroneamente immigrati di seconda generazione, soprattutto quando la loro pelle non è bianca. Sono figli o figlie nati dai matrimoni misti tra italiani e straniere, tra stranieri e italiane. Sono i bambini adottati sin dalla nascita e cresciuti in famiglie con la pelle diversa dalla loro. Sono semplicemente persone nate e cresciute qui da genitori stranieri. Questi ragazzi, spesso non sono né bianchi né neri o sono entrambe le cose insieme, si identificano con i ragazzi della loro generazione, sono attaccati all'Italia e l'amano con spontaneità» (Khouma 2010: 11). Con queste parole lo scrittore Pap Khouma, senegalese naturalizzato italiano, presenta una realtà ormai consolidata, quella dei nuovi cittadini italiani che si trovano a vivere una condizione "a metà", fra il sentirsi italiani, in quanto nati e cresciuti o arrivati in tenerissima età in Italia, e l'essere stranieri per il colore della pelle, per le tradizioni religiose e culturali ereditate dai genitori, per il cognome non italiano. Possedere la cittadinanza, in questi casi, non esclude la condizione di straniero, anzi è proprio da questa ambiguità che emergono i conflitti fra paese di provenienza e di accoglienza, fra cultura occidentale e cultura d'origine. Khouma si chiede allora quali sono le prerogative dell'essere straniero e dell'essere italiano, quasi fosse possibile dare un peso all'amore, una misura al sentimento che ci lega ad un Paese: «cosa significa essere straniero? Basta essere arabo in Italia o in Francia? Non essere bianco in Europa? Non essere nero in un paese africano? Di che colore deve essere il cittadino statunitense? […] Cosa rendeva "italiano" un nativo dell'Italia? La lingua? Chiunque può impararla bene dopo qualche anno. La religione? E gli italiani doc che si convertono all'islam non sono più italiani? Le usanze alimentari? Ma anche una ragazza dai tratti maghrebini nata qui può amare gli spaghetti e la pizza come e più dei suoi coetanei. E allora? Come si misura l'appartenenza? Con quanto si ama quel Paese?» (Khouma 2010: 15-16).

È l'amore per l'Italia, il sentimento di appartenenza e identificazione, che svuota il concetto di cittadinanza della dimensione giuridico-formale e lo arricchisce di tratti simbolici e culturali[3]. Diventare cittadini significa non solo entrare in un insieme di istituzioni sociali, ma significa acquisire un'identità, diventare membri di una comunità con una sua storia, una sua lingua, una sua tradizione. Cittadinanza è partecipazione emotiva, dimora affettiva, orgoglio di appartenere, a pieno titolo e nonostante le difficoltà, alla società italiana, come ricorda la scrittrice Shirin Ramzanali Fazel[4], cittadina italiana nata a Mogadiscio da madre somala e padre pakistano: «io sono cittadina italiana, partecipo e vivo i problemi, le sofferenze che tutti gli italiani quotidianamente affrontano. Contribuisco alla vita e allo sviluppo di questo paese. Ora che entrambi i miei genitori sono sepolti qui, mi sento ancora più legata a questa terra. L'Italia è la mia casa, qui ci sono i miei affetti, i miei amici; anche se c'è sempre qualcuno che mi ricorda che sono un'intrusa, una diversa» (Ramzanali Fazel 1994: 63).

[3] Il concetto di cittadinanza strettamente inteso ha origine in ambito politico e giuridico e definisce l'insieme di diritti e doveri degli individui all'interno di uno Stato nazionale. Sulla scorta del classico saggio di Thomas H. Marshall (1950), la cittadinanza viene identificata con la piena appartenenza a una comunità e definita come lo status che si conferisce a coloro che sono membri a pieno titolo di una comunità. Riguardo alla dimensione simbolico-culturale, rilevante negli attuali processi di identificazione e di riconoscimento, si vedano Turner (1997), Stevenson (2001).

[4] Shirin Ramzanali Fazel, nata a Mogadiscio e vissuta in Somalia, ha frequentato le scuole italiane fino al 1971. Si è poi trasferita in Italia perché il regime di Siad Barre perseguitava gli stranieri e suo marito aveva un passaporto italiano.

In particolare per gli scrittori di origine somala, vivere in Italia significa scegliere il Paese e la lingua degli ex colonizzatori, come nel caso di Igiaba Scego[5], nata in Italia da genitori somali: «i somali di Gran Bretagna non capivano questa mia ostinazione a stare nella terra dei nostri ex colonizzatori. L'Italia era vista dai somali di Gran Bretagna come la peggior scelta possibile […].

Un paese dove il razzismo serpeggia laido dove meno te lo aspetti. […] Era difficile spiegare le mie ragioni. L'Italia era il mio paese. Pieno di difetti, certo, ma il mio paese. L'ho sempre sentito profondamente mio. [...] Dire "Io amo l'Italia" non avrebbe avuto presa. Non sarebbe stata considerata una difesa plausibile» (Scego 2010: 16-17). La scelta della lingua italiana come mezzo di espressione artistica è il primo segnale di appartenenza che si traduce in un'implicita richiesta di cittadinanza, una scelta non forzata ma dettata da un'inclinazione affettiva, dalla volontà di essere amata e accettata: «non parlare la mia lingua madre divenne il mio modo bislacco di dire "amatemi"» (Scego 2010: 16-17).

2. *«Chiamatemi "negra"»: la cittadinanza come argine alla discriminazione*

Lo status giuridico di cittadino italiano non corrisponde ad una piena integrazione e non esclude che i tratti somatici, in particolare il colore della pelle, diventino sinonimi di estraneità e pericolosità. È l'intrusione, seppure legalizzata, dell'*altro* nell'omogeneità di un gruppo, che fa emergere, per riprendere Julia Kristeva, i «disagi di quella particolare condizione che consiste nel porsi come differenti all'interno di un insieme, il quale, per definizione, si forma escludendo i dissimili» (Kristeva 1990: 41). Lo straniero lancia all'identità del gruppo una sfida, in modo particolare quando, come cittadino italiano, diventa uno straniero *interno:* «lo straniero che s'è fatto interno è insieme vicino e lontano. È un elemento del gruppo, costitutivo del gruppo come ogni altro: come ogni altro è a esso organico, e allo stesso tempo gli si contrappone, anzi gli sta di fianco, oggettivato. La sua oggettività, ancora, lo qualifica agli occhi del Noi come più libero: da un lato come più distaccato dal Noi […] dall'altro, e molto più spesso, come minaccia» (Escobar 1997: 165).

La cittadinanza diventa allora un elemento per contrastare forme di discriminazione e di razzismo, per difendersi, come racconta Igiaba Scego, da accuse improprie e da rappresentazioni stereotipate e negative: «io e lui [mio fratello] eravamo diventati cittadini italiani perché figli minorenni di papà che a un certo punto degli anni Ottanta aveva ottenuto la cittadinanza. Eravamo contentissimi. Potevamo votare, far sentire la nostra voce, la nostra pancia. Avere quel pezzo di carta ci faceva sentire più sicuri, non avevamo più paura di guardare le persone negli occhi. Se qualcuno osava dirci "sporco negro", invece di incassare il colpo, rispondevamo a tono» (Scego 2010: 106-107).

Pap Khouma racconta come il colore della pelle sia ordinariamente legato a episodi di razzismo e a forme di generalizzazione che accomunano l'essere straniero a forme di devianza e inferiorità: «un italiano bianco non vivrà e non capirà mai la rabbia che provano gli italiani neri. […] La rabbia viene creata dall'occhiata sospetta che senti su di te quando entri in un negozio; il taxi che non ti prende da una certa ora; se non sei vestito bene in certi luoghi rischi di essere considerato un criminale; quando ti siedi vicino a una signora o una ragazza, lei subito sposta la borsa; quando prendi la metropolitana con i tuoi amici bianchi, chiedono il biglietto soltanto a te» (Khouma 2010: 85).

[5] Igiaba Scego è nata a Roma da genitori somali espatriati nel 1969 dopo il golpe di Siad Barre.

Il che dà luogo, talvolta, ad episodi imbarazzanti: «nel luglio scorso, ero seduto sulle gradinate di una chiesa in centro, non lontano dal mio luogo di lavoro. Ero ben vestito. […] Stavo mandando un messaggio con un telefono touch screen Nokia. Un uomo più o meno della mia età è passato e mi ha infilato cinque euro nella mano e se n'è andato senza girarsi. Non sapevo se chiamarlo o ridargli i suoi soldi e protestare? […] Per lui, e tanti altri, un nero seduto sulle gradinate di una chiesa, chiedeva l'elemosina» (Khouma 2010: 77).

Episodio ricorrente di discriminazione è quello dell'eccessivo controllo da parte della polizia nei luoghi pubblici, a cui spesso si reagisce, come racconta Shirin Ramzanali Fazel, con serena rassegnazione: «quando torno da qualche mio viaggio all'estero, tutto l'entusiasmo di essere finalmente a casa svanisce nel porgere il passaporto al poliziotto di frontiera che, quasi sorpreso di trovarsi di fronte un'italiana di pelle scura, con il volto severo guarda il documento nei minimi particolari, controllandone l'autenticità al computer e verificando che il mio nome non compaia nella lista dei ricercati. Poi, con calma, me lo riconsegna con quell'aria di sufficienza dipinta sul volto che oramai ben conosco» (Ramzanali Fazel 1994: 63).

In *Traiettorie di sguardi. E se gli altri foste voi?*, l'antropologa camerunense italiana Geneviève Makaping denuncia gli atteggiamenti razzisti di cui è vittima in quanto donna africana in Italia. Il razzismo di cui è vittima è fatto di gesti eclatanti, ma ritenuti futili e innocui da chi li attua: «quante sono le volte che mi hanno umiliata, per strada, all'università, alla stazione… Ragazzi a fare i versi della scimmia, al mio passaggio, o ad affiancarmi nel traffico, per chiedermi "Quanto prendi?"» (Makaping 1994: 30), ma anche di piccoli atti quotidiani, «Estate 2000. Sono in compagnia di un'amica. Siamo al supermercato. La cassiera chiede: – Signora, è la sua nuova colf?» (Makaping 1994: 57). La scrittrice opera allora una strategia di decostruzione e di ricostruzione della lingua e dell'identità, attraverso un processo di de-significazione e ri-significazione delle parole. Reclamando il diritto ad autodefinirsi, Makaping rifiuta il termine "donna di colore" e decide di definirsi "negra": decostruendo il significato negativo di questo termine e restituendogli un significato positivo, crea nei suoi interlocutori la consapevolezza che le parole hanno un profondo significato politico. Essere cittadina italiana esalta questa posizione teorica, questa marginalità, che come per bell hooks[6], citata dalla stessa Makaping, non è imposta da chi detiene il potere di etnicizzare e di opprimere, ma è «eletta a luogo di resistenza – spazio di possibilità e apertura radicale», non una marginalità che si vuole abbandonare, ma piuttosto «un luogo in cui abitare, a cui restare attaccati e fedeli, perché di esso si nutre la nostra capacità di resistenza. Un luogo capace di offrirci la possibilità di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative e nuovi mondi» (bell hooks 1998: 68).

3. *Italiani col permesso di soggiorno: la consapevolezza di una legge ingiusta*

Fra gli scrittori presi in esame è comunemente condivisa l'opinione della totale inadeguatezza della disciplina attuale della concessione della cittadinanza, in particolare riguardo alle possibilità di richiesta da parte degli immigrati extracomunitari e dei loro figli. La difficoltà di ottenere la cittadinanza rappresenta l'ennesima conferma di una difficile accettazione ad essere considerati cittadini italiani con pari dignità e opportunità: «la legislazione italiana ha commesso degli errori clamorosi, perché non considera cittadino italiano un ragazzo nato e cresciuto qui.

[6] Le iniziali minuscole sono una scelta della scrittrice, Gloria Jean Watkins, che, nell'America dei primi anni Settanta, usa lo pseudonimo di bell hooks (bell come la madre, hooks come la nonna materna) per affermare una nuova soggettività – nera, femminista e di classe – che, dal margine, sfida il sistema "maschile" dei nomi e riscatta la secolare passività delle donne.

È un fatto tecnico, un ragazzo nato qui, che ha frequentato la scuola e ha amici italiani è al 100% italiano. Però se da zero a 18 anni e anche oltre, deve sempre andare in giro con il permesso di soggiornare nel paese dove è nato e cresciuto è ridicolo. Inoltre deve recarsi a scadenza in questura per rinnovare il permesso di soggiorno, fare ore e ore di fila mentre i tuoi amici sono tranquillamente a scuola e tu perdi le lezioni» (Khouma 2010: 85).

La cittadinanza italiana, regolamentata dalla legge n. 91 del 1992, è ispirata ai principi dello *ius sanguinis*, ovvero il riconoscimento di un diritto di discendenza che tramanda la cittadinanza anche senza una necessaria nascita, permanenza o residenza nello Stato in questione, e lo *ius conubii*, ovvero l'acquisizione per matrimonio. Gli stranieri non comunitari per fare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana devono dimostrare di aver soggiornato in Italia continuativamente e regolarmente per almeno dieci anni; l'immigrato di seconda generazione deve invece dimostrare, al compimento del diciottesimo anno di età, di aver risieduto in Italia senza interruzioni[7]. Come sostiene Ribka Sibhatu nel suo studio sull'immigrazione nei media italiani, «la cittadinanza, l'integrazione nel settore professionale e il luogo geografico sono i principali fattori che determinano e indicano il grado di integrazione generale degli immigrati» (Sibhatu 2004: 47), e la legge sulla cittadinanza non solo non ha tenuto conto dei cambiamenti sociali del paese, ma ha anche intralciato l'integrazione degli immigrati che vivono in Italia e si sentono italiani.

È singolare il caso di Sumaya Abdel Qader, nata in Italia da genitori giordano – palestinesi, promotrice della sezione milanese dei Giovani Musulmani d'Italia e autrice del libro *Porto il velo, adoro i Queen*. Al compimento del diciottesimo anno di età, Sumaya si è vista negare la concessione della cittadinanza italiana a causa di un'interruzione di tre mesi della residenza, che di fatto non c'è mai stata. A causa di un cambio di domicilio erroneamente registrato come documento di espatrio, la scrittrice vive in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio: «nonostante io sia nata in questo Paese non ho ancora ottenuto la cittadinanza italiana. In teoria la legge prevedeva che al compimento del mio diciottesimo anno di età potessi fare richiesta di naturalizzazione (la concessione, infatti, non è automatica), purtroppo la fortuna mi ha voltato le spalle. […] La mia residenza risulta interrotta. […] Neppure le mie tre sorelle, per lo stesso motivo, hanno potuto ottenere la cittadinanza. […] Oggi abbiamo tutte un permesso di soggiorno per motivi di studio che dobbiamo rinnovare ogni anno. […] Insomma, non fai in tempo a respirare che già devi riattivarti a riempire moduli, pagare bollettini (non pochi soldi, tra l'altro), andare e venire tra Poste e Questura!» (Abdel Qader 2008: 27-28).

Ricorre frequentemente il racconto di lunghe e faticose procedure burocratiche, per cui l'ottenimento della cittadinanza, oltre ad essere una concreta via di fuga all'estenuante rito del permesso di soggiorno, è invocato come un naturale riconoscimento, i cui criteri dovrebbero valutare in modo più individualizzato il senso di appartenenza, le capacità personali e la volontà di partecipare alla vita comune, per non essere considerati stranieri nel *proprio* Paese: «l'Italia era ed è un paese che ha paura del cambiamento. La legge sulla cittadinanza è un esempio lampante di questo terrore. Qui se sei figlio di migrante nato in Italia devi dimostrare di essere italiano, hai un anno di tempo per portare la tua documentazione, deve essere tutto in regola, residenze continuative e soggiorno dei genitori compresi. Invece se sei arrivato piccolino qui, a tre mesi, un anno, tre anni, a diciotto sei considerato straniero. Vivi come un estraneo nel paese che hai sempre considerato tuo.

[7] Per un approfondimento sulla disciplina che regola la concessione della cittadinanza italiana e sulle proposte di riforma si rimanda a Codini-D'Odorico (2007), Dalla Zuanna (2009), Turco (2006), Zincone (2006).

Devi sciropparti come tutti le file per il permesso di soggiorno, magari non hai mai messo piede nel paese di origine, ma se sei sfortunato potresti anche beccarti un decreto di espulsione verso quel paese mai conosciuto» (Scego 2010: 107).

La dimensione identitaria e letteraria si inserisce così nell'interpretazione della legge da parte dei migranti. Come sostiene Graziella Parati nell'affrontare gli aspetti giuridici dell'immigrazione italiana, la letteratura costituisce uno spazio privilegiato in cui i migranti hanno espresso la loro presenza e le loro culture eterogenee nel contesto culturale e giuridico italiano: «in claiming a right to interpretation, migrant writers have placed the texts of the law on the same plane as their articulations of identities influenced by those legal narratives» (Parati 2005: 189).

4. *Identità ponte: la cittadinanza come modello identitario*

Igiaba Scego definisce il migrante una creatura a metà, a cui «le radici sono state strappate, la vita è stata mutilata, la speranza è stata sventrata, il principio è stato separato, l'identità è stata spogliata» (Scego 2010: 55). Bourdieu definisce l'immigrato *atopos*, senza luogo, fuori posto, inclassificabile: «né cittadino, né straniero, né veramente parte dello Stesso, né totalmente dalla parte dell'Altro, l'immigrato si situa in quel luogo "bastardo" […] alla frontiera dell'essere e del non-essere sociali» (Bourdieu 2002: 6). Bhabha lo definisce un ibrido, un soggetto che abita il margine di una realtà *in-between*, in uno spazio interstiziale che produce processi in cui si articolano le differenze culturali, quello spazio liminale e di resistenza, di cui parla anche bell hooks, che consente di superare una visione omogenea e statica dell'identità e della cultura evidenziando l'importanza del movimento e della diaspora[8]. Per Sayad l'immigrato è un corpo estraneo alla società e alla nazione, un *ospite* doppiamente assente e doppiamente escluso, il cui rapporto con la cittadinanza prende forma in uno spazio grigio, oscillante fra il senso di colpa per l'abbandono fisico e culturale delle origini, la reinvenzione delle tradizioni e la necessità di assimilazione[9].

La scissione identitaria di cui è portatore il migrante finisce per decostruire l'apparente unità dei luoghi, delle culture, delle lingue, costringendo a ripensare alla cittadinanza come spazio in cui il riconoscimento dei diritti civili, politici e sociali si unisce alle richieste di riconoscimento identitario, che non è riconducibile a una sola identità etnica e nazionale, ma che attinge da una doppia fonte i simboli necessari per autodefinirsi. La dimensione identitaria della cittadinanza risponde pertanto a due rivendicazioni: la prima è quella di non perdere i legami con la comunità nazionale di origine e la seconda è il diritto di vedere riconosciuta la propria presenza nel Paese in cui si è nati o cresciuti. Come dimostra la produzione letteraria, ottenere la cittadinanza non significa rinunciare a ciò che si era per abbracciare completamente una nuova appartenenza, ma è, al contrario, la necessaria esplicitazione dell'irriducibilità della propria identità a un'unica dimensione.

Geneviève Makaping, proprio nel giorno in cui ottiene la cittadinanza italiana, sente il bisogno di ritornare alle sue origini, di mostrare pubblicamente la sua duplice appartenenza, come se il suo *diventare* italiana non possa prescindere dal suo *essere* "donna bamileké immigrata": «oggi, venerdì 21 aprile dell'anno 2000, alle ore 11.10, davanti al sindaco di Rose (Cosenza) e a buona parte dei miei amici, presenti tra il pubblico: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". Non sono riuscita a leggere tutto d'un fiato una così breve formula. […] Non riuscivo a controllare l'emozione. […] La formula in sostanza richiede che io muoia a qualcosa, per rinascere ad altro.

[8] Cfr. Bhabha (2001).
[9] Cfr. Sayad (2002).

Ma non è quello che il mio cuore e il mio intelletto vogliono. Mi è tornato in mente il giorno in cui nel mio paese mi rinnegarono, ed è proprio quello che oggi sto siglando. […] – Come, vieni a giurare di diventare cittadina italiana e ti sei vestita così? Cosa significa? – esordisce una mia amica. Indossavo un elegante abito tradizionale di una delle duecentotrentadue etnie del Camerun, un abito per le grandi occasioni» (Makaping 1994: 107- 108). La cittadinanza risulta quindi uno spazio di conflitto, un insieme di domande soggettive che mettono in crisi l'identità unitaria legata ad una nazione e a un territorio: «attraverso una molteplicità di legami e pratiche transnazionali i migranti sono oggi in grado di legare località distanti in un unico campo sociale, dando forma ad appartenenze ed identificazioni multiple che attraversano più contesti nazionali o locali» (Salih 2005: 153).

Nella produzione letteraria è costante il percorso di adattamento, di rinegoziazione di simboli, idee e tratti culturali, per giungere ad un'identità complessa e in continua trasformazione, un'identità molto vicina a quella che Édouard Glissant chiama "identità creola", unione di elementi culturali eterogenei che si valorizzano reciprocamente, che però lungi dall'essere un risultato imprevedibile e spontaneo, è piuttosto un personale e volontario lavoro di costruzione, di aggiustamento[10]. Makaping costruisce la propria identità attraverso un percorso antropologico a cui perviene associando i vari componenti delle proprie appartenenze, che come lei stessa afferma, hanno bisogno di essere continuamente rinegoziate e aggiustate: «devo ancora fare uno sforzo, quando parlo degli *altri da me* (gli occidentali), per scindere il loro mondo in uomini da un parte, donne dall'altra, ed io dall'altra ancora. E poi il noi: noi extracomunitari – noi extracomunitarie donne – noi africani – noi africani sub-sahariani – noi negri – noi donne negre – noi camerunesi e noi camerunesi donne, fino ad arrivare a noi Bamiléké – a noi donne Bamiléké ed infine a me, donna Bamiléké immigrata, che è tutte queste donne insieme e che ha formalmente rinunciato alla cittadinanza di origine, per assumere quella italiana. […] È la condizione di chi appartiene a varie culture, che ha dunque memorie diverse, preziose per la costruzione di uno "stato di multiculturalità", nel quale sentirsi parte di un tutto ma anche essere libera di posizionarsi in un luogo ben preciso, non ambiguo» (Makaping 1994: 49).

L'identità risulta essere un processo di costruzione sempre in atto e in continuo rinnovamento, un'"articolazione", come scrive Stuart Hall, che si dispiega al di là di ogni arbitraria chiusura dei confini geopolitici, e che fa uso di elementi provenienti da universi differenti consapevolmente selezionati, assemblati ed elaborati in forme inedite: «le identità non sono mai unificate […] sono sempre più frammentate e spezzate, mai costrutti singolari bensì multipli a causa di discorsi, pratiche sociali e posizioni diverse, spesso intersecantesi e antagoniste» (Hall 2002: 133).

La letteratura scritta dagli autori della seconda generazione è il luogo in cui questa scissione è più che mai evidente, in quanto le coordinate identitarie esplodono generando una vera e propria crisi, come succede nel racconto *Salsicce* di Igiaba Scego.

La giovane protagonista, in una calda giornata di agosto, decide di ingoiare un chilo di salsicce nel tentativo di dimostrare la sua *italianità* non prima di aver dichiarato di essere una donna priva di

[10] Glissant (1998) teorizza una *creolizzazione* del mondo per cui il contatto simultaneo e cosciente delle culture fa sì che si creino microclimi culturali e linguistici imprevedibili e inattesi. Questo processo permette alle umanità di abbandonare la convinzione radicata che l'identità di un essere sia valida e riconoscibile solo se esclude l'identità di ogni altro essere. In ambito letterario Armando Gnisci (2003) ha applicato il concetto di creolizzazione planetaria di Glissant all'Europa, proponendo, attraverso la letteratura comparata, una via alla decolonizzazione e al colloquio non gerarchico tra le culture. L'idea di creolizzare l'Europa nasce dall'esigenza di liberare la mente dall'idea eurocentrica e imperialista e di decostruire il canone letterario dominante, aprendosi a una nuova civiltà planetaria basata sulla contrattazione dell'imprevedibile e sull'ospitalità.

identità: «non sono un cento per cento, non lo sono mai stata e non credo che riuscirò a diventarlo ora. Credo di essere una donna senza identità. […] Io mi sento tutto, ma a volte non mi sento niente. Per esempio sono niente sull'autobus quando sento la frase «questi stranieri sono la rovina dell'Italia» e mi sento gli occhi della gente appiccicati addosso» (Scego 2005: 28-30). La scissione identitaria che si crea fra il vivere la cultura somala e la religione islamica ed essere parte della realtà italiana, si traduce nella volontà di negare una delle due: inghiottendo il cibo proibito, l'autrice si autoimpone una violenza a cui il corpo reagisce con il vomito. Espellendo il corpo estraneo, Igiaba si riappropria della sua identità e ne costruisce una nuova. Non è dunque la lotta fra due culture distinte e conflittuali a mettere in discussione l'identità, quanto l'annullamento forzato di una delle due, in questo caso la tradizione religiosa che impone agli islamici di non mangiare carne di maiale. Da questa nuova scoperta emerge un'identità multipla, che è "via di mezzo", luogo di incontro e di negoziazione, una rivelazione a cui la scrittrice giungerà in maniera più consapevole nel romanzo *La mia casa è dove sono*, dove la casa rispecchia un io non più solidamente fondato su un'identificazione stabile, ma che gioca, oscilla e si moltiplica, secondo la definizione di Melucci, a causa del coinvolgimento in una pluralità di appartenenze. Come nelle fiabe somale che la Scego ricorda all'inizio del romanzo, che raccontano di un mondo nomade in cui uomini e donne si spostano di continuo portando la loro casa sulle spalle, così la molteplicità dell'io ci obbliga a rinunciare a un punto di vista statico sull'identità: non avendo più una casa, «dobbiamo ricostruircela continuamente […] dobbiamo portarcela dietro come lumache nel tempo della velocità» (Melucci 1991: 53). E con queste premesse l'autrice risponde alle domande sulla propria identità, traendo dalla precarietà di un'equilibrista in bilico la forza della sua piena consapevolezza: «sono cosa? Sono chi? Sono nera e italiana. Ma sono anche somala e nera. Allora sono afroitaliana? Italoafricana? Seconda generazione? Incerta generazione? *Meel kale?* Un fastidio? Negra saracena? Sporca negra? […] Sono un crocevia, mi sa. Un ponte, un'equilibrista, una che è sempre in bilico e non lo è mai. Alla fine sono solo la mia storia. Sono io e i miei piedi» (Scego 2010: 31).

Per spiegare il sentimento della doppia appartenenza, Sumaya Abdel Qader utilizza invece l'immagine del padre e della madre, che nonostante la convivenza pacifica, possono creare turbamento, disorientamento: «li ami entrambi, prendi i caratteri dell'uno e dell'altro, non devi necessariamente scegliere chi dei due seguire. Entrambi ti amano e ti accettano per come sei, e tu li ami e li accetti per quello che sono, senza temere di perderli. In questa situazione confusa è facile sentirsi disorientati, ingannare se stessi e gli altri volendo apparire ciò che non si è» (Abdel Qader 2008: 14). E spesso nessuna delle due culture permette una piena armonia familiare: «per riprendere la similitudine iniziale del padre e della madre, be', mi sa che la madre mi riconosce a stento e il padre non ne vuole ancora sapere. È peggio che essere innamorati e non corrisposti. Se anche la mia Italia dovesse concedermi la cittadinanza, ce ne vorrebbe perché sentisse che le appartengo!» (Abdel Qader 2008: 22). La soluzione a cui giunge Sumaya è quella di accettare la molteplicità della propria identità: «la vera sfida è vivere un'identità complessa e ricca che verrà continuamente sottoposta a riassestamenti e modifiche» (Abdel Qader 2008: 22), un'identità che si apre al molteplice senza distacchi o traumi, poiché, come ha scritto Tzvetan Todorov, «l'identità collettiva di cui l'individuo è artefice non è mai unica. Gli esseri umani non hanno alcuna difficoltà ad assumere più identità alla volta, e dunque a provare molteplici solidarietà. Questa pluralità è la regola, non l'eccezione. […] Ognuno, come un giocoliere, maneggia questa pluralità con la massima facilità» (Todorov 2006: 49).

Il tema dell'identità multipla attraversa e caratterizza buona parte della letteratura italiana dell'immigrazione, che può essere definita, nell'accezione proposta da Deleuze e Guattari, "letteratura minore": non minore in senso estetico ma nel senso che rifiuta chiusure e ha la potenzialità di destabilizzare i generi e i canoni tradizionali, fornendo nuovi sistemi di rappresentazione e rivitalizzando la letteratura dominante. «Una letteratura minore non è la letteratura di una lingua minore, ma quella che una minoranza fa di una lingua maggiore» (Deleuze-Guattari 1975: 29): attraverso la deterritorializzazione della lingua, gli scrittori migranti innestano storie e destini individuali sull'immediato politico. Nel caso degli scrittori qui analizzati, l'immaginario narrativo permette di creare un modello ideale e di proporre una spinta al cambiamento: sul piano giuridico, attraverso la richiesta di una legge sulla cittadinanza più attenta ai bisogni soggettivi e meno discriminatoria nei confronti dei cittadini extracomunitari e delle "seconde generazioni"; sul piano socio-culturale, attraverso la volontà di rendere consapevoli gli italiani di una nuova identità nazionale, non più fondata su un solo luogo, una sola lingua e una sola cultura, ma su una pluralità di appartenenze; e infine sul piano letterario, proponendo un ripensamento dei canoni e aprendo la tradizione letteraria italiana ad una prospettiva transnazionale e translinguistica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Abdel Qader, Sumaya. 2008. *Porto il velo, adoro i Queen. Nuove italiane crescono.* Milano

Ambrosini, Maurizio. 2005. *Sociologia delle migrazioni*. Bologna

Ben Jelloun, Tahar. 1991. *Dove lo Stato non c'è. Racconti italiani*. Torino

Bhabha, Homi. 2001. *I luoghi della cultura.* Roma

Bosisio, Roberta – Colombo, Enzo – Leonini, Luisa – Rebughini, Paola. 2005. *Stranieri & Italiani. Una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati nelle scuole superiori*. Roma

Bourdieu, Pierre. 2002. *Prefazione,* in Sayad, Abdelmalek. *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*. Milano: pp.3-7

Burns, Jennifer – Polezzi, Loredana. 2003. *Borderlines. Migrazioni e identità nel Novecento*. Isernia

Codini, Ennio – D'Odorico, Marina. 2007. *Una nuova cittadinanza. Per una riforma della legge del 1992*. Milano

Colombo, Asher – Sciortino, Giuseppe. 2004. *Gli immigrati in Italia.* Bologna

Colombo, Enzo – Domaneschi, Lorenzo – Marchetti, Chiara. 2009. *Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati*. Milano

Dal Lago, Alessandro. 1999. *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale.* Milano

Dalla Zuanna, Gianpiero. 2009. *Nuovi italiani. I giovani immigrati cambieranno il nostro paese?.* Bologna

Deleuze, Gilles – Guattari, Félix. 1975. *Kafka. Per una letteratura minore*, Milano

Donati, Pierpaolo. 1993. *La cittadinanza societaria*. Roma-Bari

Escobar, Roberto. 1997. *Metamorfosi della paura*. Bologna

Frabetti, Anna – Zidaric, Walter (cur.). 2006. *L'italiano lingua di migrazione. Verso l'affermazione di una cultura transnazionale agli inizi del 21° secolo*. Nantes

Glissant, Édouard. 1998. *Poetica del diverso*. Roma

Gnisci, Armando. 2003. *Creolizzare l'Europa. Letteratura e migrazione*. Roma

Gnisci, Armando. 2006. *Nuovo planetario italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa*. Troina

Hall, Stuart. 2002. *A chi serve "l'identità"?* in Bianchi, Cinzia – Demaria, Cristina – Nergaard, Siri (cur.). *Spettri del potere. Ideologia, identità, traduzione negli studi culturali*. Roma: 129-153

Hooks, Bell. 1998. *Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale*. Milano

Khouma, Pap. 2010. *Noi italiani neri. Storie di ordinario razzismo*. Milano

Kristeva, Julia. 1990. *Stranieri a se stessi*. Milano

Kymlicka, Will. 1999. *La cittadinanza multiculturale*. Bologna

Lecomte, Mia. 2006. *Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano.* Firenze

Makaping, Geneviève. 1994. *Traiettorie di sguardi. E se gli altri foste voi?* Roma

Marshall, Thomas Humphrey. 2002. *Cittadinanza e classe sociale*. Roma-Bari

Mauceri, Maria Cristina - Negro, Maria Grazia. 2009. *Nuovo immaginario italiano. Italiani e stranieri a confronto nella letteratura italiana contemporanea.* Roma

Melucci Alberto. 1991. *Il gioco dell'Io. Il cambiamento di sé in una società globale.* Milano

Mengozzi, Chiara. 2013. *Narrazioni contese. Vent'anni di scritture italiane della migrazione*. Roma

Orton, Marie – Parati, Graziella. 2007. *Multicultural literature in contemporary Italy.* Madison

Parati, Graziella. 2005. *Migration Italy. Art of talking back in a destination culture*. Toronto

Ponzanesi, Sandra. 2007. *Spazio e identità nella letteratura italiana dell'immigrazione*, in Lumley, Robert – Foot, John (cur.). *Le città visibili. Spazi urbani in Italia, culture e trasformazioni dal dopoguerra a oggi.* Milano: 189-199

Quaquarelli, Lucia (cur.). 2010. *Certi confini. Sulla letteratura italiana dell'immigrazione.* Milano

Ramzanali Fazel, Shirin. 1994. *Lontano da Mogadiscio*. Roma

Salih, Ruba. 2005. *Mobilità transnazionali e cittadinanza. Per una geografia di genere dei confini*, in Salvatici, Silvia. (cur.). *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*. Soveria Mannelli: 153-166

Sayad, Abdelmalek. 2002. *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*. Milano

Scego, Igiaba. 2010. *La mia casa è dove sono.* Milano

Scego, Igiaba. 2005. *Salsicce*, in Kuruvilla, Gabriella – Mubiayi, Ingy – Scego, Igiaba. *Pecore nere. Racconti*. Roma-Bari: 23-36

Sibhatu, Ribka. 2004. *Il cittadino che non c'è. L'immigrazione nei media italiani*. Roma

Stevenson, Nick. 2001. *Culture and citizenship*. London

Todorov, Tzvetan. 2006. *Identità: a che cosa apparteniamo?* «La Repubblica»: 49

Turco, Livia. 2006. *I nuovi italiani. L'immigrazione, i pregiudizi, la convivenza*. Milano

Turner, Bryan Stanley. 1997. *Citizenship studies: a general theory*. «Citizenship Studies»: 5-18

Valtolina, Giovanni – Marazzi, Antonio. 2007. *Appartenenze multiple. L'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni*. Milano

Zanfrini, Laura. 2007. *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*. Roma-Bari

Zincone, Giovanna. 2006. *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*. Roma-Bari

studi NUOVO meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015

RICERCHE

"Cultura Giuridica e Questione Meridionale"

Vico tra due stagioni "costituzionali"

Vico between two "constitutional" seasons

di Raffaele Ruggiero

Abstract: Obiettivo del contributo è ripercorrere gli sviluppi culturali e la politica del diritto nel Regno di Napoli durante la vita di Giambattista Vico (1668-1744). Si trattò di anni fondamentali per l'emergere di nuove forme della riflessione giuridica, non riducibili al conflitto tra un ceto forense conservatore e il primo affermarsi del pensiero illuministico. Altresì battaglie culturali e istanze riformiste di grande orizzonte, come quella relativa al rapporto fra prelievo fiscale e struttura feudale, mostrano la volontà di quelle classi dirigenti di cercare soluzioni innovative alle questioni sociali, economiche, giuridiche, politiche che delineano nella storia del Mezzogiorno un significativo passaggio costituzionale.

Abstract: The aim of this paper is to outline the cultural movements and the normative politics in the Neapolitan kingdom during the life of Giambattista Vico (1668-1744). It was a period marked by the development of a new jurisprudence, not limited to the opposition between a conservative juridical class and the enlightenments. However cultural confrontations and important reforms, such as the conflict between tax administration and feudal society, show the ability of that leadership to find original solution to the knot of social, economic, juridical, political problems that looms in the history of Southern Italy a relevant constitutional switch.

Parole chiave: D'Andrea – Diritto universale – Regno di Napoli – Vico.

Key words: D'Andrea – Kingdom of Naples – Universal law – Vico.

1. Chi guardi alla storia culturale del Mezzogiorno italiano e di Napoli in particolare nel corso del secolo XVIII incontra una sorta di onda di marea: tutto il primo ventennio del secolo, sotto la congiunta spinta del cartesianesimo e del progressivo impadronirsi delle prassi ministeriali da parte

del “ceto togato”, appare segnato dal montare di un empito riformatore che trovò nell’anticurialismo la propria voce più riconoscibile e negli eredi dell’accademia degli Investiganti il consesso idealmente rappresentativo. Un primo ripiegamento, prudenziale, si registra già all’altezza degli anni venti, con il viceregno del card. Althann, e tuttavia l’opposizione esercitata nei confronti delle segreterie vicereali ostacolò in modo significativo (e soprattutto con immediata valenza pratica) le frange più estreme nello schieramento conservatore. L’ascesa al regno di Carlo di Borbone nel 1734 sembrò inaugurare nuove “sorti magnifiche e progressive” per il meridione d’Italia, destinate ben presto a scolorire nella gravità della crisi economica, culminata nella carestia del 1764, e nel divorzio definitivo tra forensi e illuministi sancito con il tramonto dell’esperienza tanucciana (Ajello 2002: 53-54). La peculiare condizione istituzionale del viceregno prima e del giovane Regno borbonico poi segnò in modo determinante l’eccezionalità e la separatezza della vita sociale, politica ed economica nel Mezzogiorno d’Italia: a Napoli, nelle province e in Sicilia si assiste alla singolare commistione tra il permanere di istituti feudali, che minarono a lungo ogni possibile impulso imprenditoriale, e il manifestarsi di sperimentazioni giuridiche innovative, di assoluta avanguardia nel panorama europeo; si assiste alla gelosa conservazione di prerogative apparentemente “fuori del tempo”, accanto al prepotente emergere di soluzioni politiche “di frontiera”. Questa dialettica costante induce a considerare la “costituzione” del Regno meridionale con una sorta di cannocchiale rovesciato, che in qualche misura allontana l’oggetto di studio dallo sguardo dell’osservatore, consegnandolo solo apparentemente al destino di una storia chiusa in se stessa. In tale singolare esperienza elementi di ritardo si coniugano con aspetti di originale innovazione, inducendo a pensare che, rispetto ad un lineare percorso verso la modernità, intesa come il consolidarsi dello Stato moderno nella cornice che si andò definendo in Europa fra XV e XVIII secolo, il Regno di Napoli abbia costituito un diverso laboratorio politico, indotto dalla necessità e dalla cogenza delle proprie condizioni socio-economiche a cercare soluzioni alternative, che forse con troppa leggerezza sono state a lungo messe da parte e condannate come manifestazioni attardate e inconsistenti (Ruggiero 2011). In una dinamica così composita, la cultura e la ricerca giuridiche hanno svolto un ruolo rilevante: naturalmente gruppi intellettuali come il “ceto togato” non si mossero (né sarebbe stato realisticamente possibile) come un corpo compatto, ma si trattò di un fronte variegato, animato da interessi e aspirazioni personali, e ciascuna personalità, tanto più quelle che assursero a posizioni politiche di spicco, fece storia a sé. Proprio il nume tutelare di questo anomalo gruppo di “robins”, Francesco D’Andrea, negli *Avvertimenti ai nipoti*, l’opera che vuole costituire una sorta di testamento spirituale, e che come tale è stata ricevuta tanto dai suoi contemporanei e immediati posteri quanto dalla storiografia giuridica moderna, mostra esplicitamente di muoversi anche “per fatto personale” e soprattutto manifesta incertezze teoriche proprio nella tesi chiave: mostrare come via maestra per la carriera politica la preparazione forense (Ascione 1994: 481-492, Ascione 1990: 33-43). Dunque i togati furono, singolarmente, ora conservatori ora progressisti, a seconda delle tendenze di ciascuno e soprattutto indotti da quei condizionamenti culturali che si fanno sentire con maggiore enfasi proprio negli ambienti politicamente più sensibili.[1]

[1] Lo stesso Ajello ha modo di notare che «Nei secoli XVII e XVIII la riflessione sul diritto e sulla sua storia aveva raggiunto livelli molto alti in Italia. Le opere del card. De Luca, di Francesco D’Andrea, Vico, Giannone, Beccaria, Filangieri, dimostrano una vivacità reattiva e critica, che si sviluppò specialmente nel Mezzogiorno, dove la dimensione dello stato e delle sue difficoltà era maggiore. Fu un fenomeno culturale prodotto da *élites* ristrette, che reagivano all’ambiente e che sopravvissero alla crisi dell’antico regime, dando validi frutti anche nel secolo seguente» (Ajello 2002: 81).

Risulta in questo modo meno repentino l'apparente *revirement* dei forensi nel corso della seconda metà del secolo, quando si fece più serrata la difesa dei privilegi ministeriali, accompagnata da una difesa altrettanto decisa della giurisprudenza tradizionale come sistema, contro l'onda crescente illuministica che accompagnava le istanze, via via sempre più radicali, di riforma con l'utopia di un diritto "semplice" e assolutisticamente accentrato nella produzione statuale delle norme. Emblematica risulta allora l'esperienza di Francesco Rapolla, che nel 1726 prende la parola ai funerali di Alessandro Riccardi tessendo l'apologetica esaltazione della corrente progressista e non lesinando strali alla cultura passatista di cui Vico sarebbe esponente di spicco, mentre nel 1744 è sulle barricate contro Muratori in *Difesa della giurisprudenza* (Ajello 1976: 218-219, Ruggiero 2001: 122, Rapolla 2006). Solo che non si tratta del medesimo tema, e le posizioni risultano ben lontane dall'essere sovrapponibili: all'altezza del 1726 è aperto un conflitto tra le prerogative del Collaterale, che aveva a lungo rappresentato la camera di compensazione per tutta una serie di istanze socio-economiche emergenti, e l'esercizio diretto delle alte funzioni amministrative da parte delle segreterie vicereali dell'Althann; mentre nel 1744, con il nuovo clima borbonico e 'tanucciano', i giuristi si trovarono a fare fronte comune contro l'emergere di istanze assolutistiche incontrollabili, rispetto alle quali solo la tradizione forense, pur gravata da secolare farragine, sembrava offrire garanzia di stabilità.

In questo senso l'esperienza di Vico giurista, autore nel 1720-22 di un *Diritto universale* che individuava nell'*interpretatio* giurisprudenziale la chiave di volta per la riforma normativa, e sui medesimi meccanismi di esegesi creatrice fondava la ricerca di un principio unitario e innovativo per le scienze storiche, non appare la posizione 'arretrata' di un pedagogo attardato su schemi didattici sorpassati, ma la battaglia culturale di ampio orizzonte capace di ispirare due secoli di pensiero idealistico. Vico – come ben vedeva un fondatore degli studi vichiani moderni, Pietro Piovani – aveva sviluppato la propria riflessione giuridica in una congiuntura istituzionale particolarmente delicata, al punto di svolta tra le tensioni progressiste e la resilienza del curialismo (Piovani 1960).

2. Grazie a una rinnovata stagione di ricerche storiografiche, disponiamo oggi di profili biografici ben documentati su quel manipolo di intellettuali, giuristi in particolare, che compongono quasi un anello di congiunzione tra il mondo di Francesco D'Andrea e quello di Vico. Lo studio di queste personalità ci permette di cogliere in concreto quell'eterogeneità di ispirazioni culturali e i differenti strumenti di azione e intervento che segnarono la dialettica politica e ideologica nel Regno all'inizio del Settecento, influenzando poi in modo ancora determinante le generazioni post-genovesiane. La nostra indagine prenderà come specifico ambito di riferimento quello del diritto feudale, un istituto storico e un modello di ricostruzione dei rapporti antropologici sul quale Vico soffermerà a lungo la propria attenzione dal *Diritto universale* alla *Scienza nuova*, non già relitto di un passato nebuloso, ma complesso arsenale normativo, testimone di una forma di disciplinamento sociale che condizionava (e avrebbe condizionato per quasi altri due secoli) in modo pervasivo il presente. Ricordando la genesi del *Diritto universale* Vico richiama al principio del *De uno* i nomi di Francesco Ventura e Gaetanto Argento. E proprio su questa genealogia giuridica converrà soffermare l'attenzione. Francesco Ventura, dedicatario nel 1720 del *De uno*, è nipote in linea materna di Gaetano Argento (e nel 1726 suo successore alla guida del Consiglio); Argento era stato a sua volta il prototipo del giovane giurista, avviatosi alla professione nello studio di Serafino

Biscardi, destinato poi a succedergli nella carriera forense e in quella politica; Biscardi infine era stato un allievo diretto di D'Andrea, e dopo essersi illustrato nel foro occupava da poco il prestigioso ruolo di avvocato fiscale della Sommaria, proprio quando il suo maestro teorizzava negli *Avvertimenti ai nipoti* l'opportunità di ascendere alle magistrature dalla professione e non attraverso la trafila degli uffici inferiori (Luongo 1993: 6, Ajello 1993: XXI-XXIII).

Consapevoli che ogni punto d'inizio è arbitrario, diamo avvio a questa storia dal 1695 e in particolare da quel "fatto personale" che a tutti gli effetti sta dietro la genesi degli *Avvertimenti* dandreiani. Com'è noto il Consiglio d'Italia e gli esponenti delle alte cariche istituzionali napoletane protestarono vivacemente contro la decisione reale di assegnare (ad alto prezzo: ventiquattromila pezzi-da-otto) un posto di consigliere in Santa Chiara al giovane avvocato Giovan Battista Pisacane, figlio di Filippo, mediocre avvocato e sedicente discepolo del D'Andrea. L'età, la mancanza di titoli ed esperienza del candidato, il solo sostegno economico-familiare erano le ragioni dell'opposizione. D'Andrea, che guardava alla venalità delle cariche con disincantato realismo e intendeva favorire il Pisacane, argomentò negli *Avvertimenti* l'opportunità che si ascendesse alle più elevate posizioni ministeriali dal foro e non dalla gavetta burocratica, e anzi propose questo stile come modello culturale e mezzo di svecchiamento dei saperi e delle tecniche giuridico-politiche nel viceregno.

Negli *Avvertimenti*, Francesco D'Andrea fa esplicito riferimento al caso Pisacane, e perfino ai propri rapporti con il giovane avvocato: «Et ultimamente il signor Giovan Battista Pisacane che, per aver voluto esser ministro troppo giovane, non ha avuto tempo di far vedere quel che sarebbe riuscito nell'avvocazione, è troppo noto che il maggior fundamento, col quale ave superato l'ostacoli che se li faceano per ragione dell'età, è stato in aver dimostrato d'aver difeso cause in Collaterale e che da me se li era appoggiato il peso della causa del nostro signor reggente contro don Placido d'Afflitto, nella quale aveva scritto così famosamente in facto et in jure» (D'Andrea 1990: 248). Il passo è degno della massima attenzione: non solo il consumato avvocato prospetta l'accaduto nella luce più favorevole, ma ha modo anche di richiamare e chiarire sia l'esperienza del giovane Pisacane (che per aver difeso anche in Collaterale dimostrava di avere dunque pratica nelle corti superiori) sia i propri rapporti personali, dal momento che Pisacane sarebbe stato incaricato dallo stesso Francesco D'Andrea di trattare una causa che vedeva coinvolto il reggente (cioè il fratello Gennaro D'Andrea) con la famiglia d'Afflitto.

La corte spagnola risolse il problema tutto a proprio vantaggio: confermò la nomina del giovane consigliere, conservando il prezzo della carica venduta, e solo impose un periodo di attesa di sei anni prima che Pisacane potesse occupare concretamente il posto riservatogli esercitando gli uffici connessi, ma nel frattempo il giovane avvocato doveva fin da subito «dare il gioramento, e goder degl'onori ed anzianità di detta piazza» (Ascione 1990: 42).

Sono questi anni di confronto ormai aperto tra S. Officio e cultura progressista napoletana, sono gli anni del processo agli atomisti, che travolse l'esperienza Investigante, e della polemica tra Costantino Grimaldi e il gesuita Giambattista De Benedictis.

L'adesione di D'Andrea alla nuova filosofia cartesiana, enfaticamente rivendicata come un primato negli *Avvertimenti*, procede di pari passo con la percezione di un crescente disordine ordinamentale cui cercare di dare soluzione attraverso nuove impostazioni dogmatiche. Che la corrente di pensiero investigante, travolta di lì a poco dal processo agli atomisti e da un generale ripiegamento ideologico (contrapposto al radicalizzarsi di tendenze materialiste), prestasse una significativa attenzione a temi di carattere giuridico e politico è dimostrato già solo dal convergere

dei medesimi personaggi, provenienti da esperienze culturali eterogenee, intorno a motivi di riflessione comune. Si ricordi il noto passaggio autobiografico giannoniano, dove si vedono Nicola Cirillo, Gregorio Caloprese e il medesimo Giannone partecipare ad una sessione anatomica condotta dal medico-filosofo Lucantonio Porzio: «E con tale occasione venni a conoscere il famoso Gregorio Caloprese, profondo filosofo cartesiano, il quale non tralsciava di essere presente nell'osservazioni notomiche che faceva il Porzio»; e Giannone soggiunge: «Ebbi ancora occasione di continuar questi studi» (Giannone 1960: 38). Com'è stato osservato questo atteggiamento «era pratica quotidiana, tecnica del mestiere di un giurista intelligente, che voleva ricacciare le potenze arcane ai margini di un mondo ancora profondamente permeato di magia» (Ajello 1980: 178-179). L'esperienza di Vico, che all'altezza degli anni venti cercherà proprio in ambito giuridico di rintracciare una chiave di lettura unitaria alle sollecitazioni problematiche del suo tempo, è significativa e tipica di un ambiente culturale ad un tempo così fervido eppure sotto la costante minaccia di una repressione a tratti recrudescente. Se l'atomismo lucreziano – come ha mostrato Nicola Badaloni – era una componente vivacemente presente nella cultura napoletana a partire dall'ultimo ventennio del Seicento, «il passaggio dall'atomismo gassendista e lucreziano alla filosofia di Cartesio è presentato [nelle autobiografie di Vico e Giannone] non come uno sviluppo o una sovrapposizione, o comunque si capisce che non si trattò di un'aggregazione lineare, ma piuttosto come una rottura e un rovesciamento» (Badaloni 1961, Torrini 1980: 419, Ruggiero 2010: 131). La componente materialista nel cartesianesimo napoletano emerge del resto non solo nella vicenda processuale degli atomisti, ma anche dagli interventi coevi di Costantino Grimaldi.

Tra 1699 e 1702, Grimaldi compose e pubblicò tre accese *Risposte* alle veementi accuse formulate dal De Benedictis, sotto lo pseudonimo di Aletino, nelle *Lettere apologetiche*. È significativo osservare come il Grimaldi si muovesse all'interno di un circolo intellettuale di riferimento ben preciso, infatti egli nel 1701 scriveva al Magliabechi di aver intrapreso la polemica

«per sostenere le parti della patria, degli amici, e della verità, igualmente malmenate nelle lettere apologetiche dell'Aletino» (Comparato 1964: VI, *Lettere dal Regno* 1978-79: II, 689-690, Tita 1999 e 2013). Le riflessioni di Grimaldi su questi temi rimasero a lungo nel cassetto: il dibattito del 1708-09 sul sequestro delle rendite beneficiali e l'attività giuridica come consigliere di S. Chiara non solo impegnarono l'autore, ma gli dettero percezione della difficile 'misura' da tenere nel complesso dibattito culturale. Egli scrisse al Muratori il 16 febbraio 1712: «Cose ecclesiastiche ne avrei per le mani, però si lasciano dormire perché non si veggono al genio della corte; alla fine se il principe non vuol, che si parli, quando principalmente si avrebbon a trattare materie a lui spettanti: bisogna tacere, né cercar altro» (Comparato 1964: XII). Oltre ottant'anni più tardi, parole non dissimili avrebbe usato Kant rivolgendosi all'imperatore Federico Guglielmo II.

3. Si colloca a quest'altezza la prima 'cesura' vichiana nella vicenda storica di un regno che in un trentennio avrebbe attraversato due cambi dinastici e un radicale mutamento costituzionale. Ci riferiamo alla congiura dei principi napoletani, promossa da Gaetano Gambacorta, principe di Macchia (cosiddetta "congiura di Macchia") per assassinare il viceré Luis de la Cerda, duca di Medinaceli, e impadronirsi del potere col favore dell'Austria. Si trattò di un inane progetto, coronato dal fallimento, che cercava di riguadagnare alla nobiltà napoletana un ruolo politico, mentre si giocava la partita fondamentale per la successione a Carlo II. Per l'occasione Vico compose una monografia storica, conservataci in due redazioni successive, allestite rispettivamente. secondo Nicolini, dopo il 1703 e dopo il 1711 (Vico 1992, Marshall 2004 e 2010: 31-67). I principi

congiurati sono descritti nell'operetta con i medesimi tratti di ambiguità che accompagnano la descrizione dei catilinari nella monografia sallustiana.

Si badi che apparentemente i congiurati sodali del Macchia avevano visto giusto: avevano scelto il pretendente che sarebbe poi stato effettivamente investito della successione napoletana, e avevano perfino scelto l'interlocutore giusto, dal momento che – scrive Vico – «era il Grimani l'anima della congiura: veneto, di famiglia nobile, energico di temperamento e ricco di risorse, ostinato nell'azione e caro all'imperatore per uno scambio di favori» (Vico 1992: 224-225, 84-85). Si tratta appunto di quel Grimani che sarebbe stato nominato viceré nel 1708, al quale Vico indirizzerà la prolusione *De ratione*. E tuttavia, mentre il ceto togato negli stessi anni, soprattutto sotto l'influenza di Serafino Biscardi, non faceva mistero delle proprie simpatie per Filippo d'Angiò e per una scelta dinastica nel segno della continuità, all'indomani dell'arrivo in città degli austriaci, furono i togati, e proprio il Biscardi, a essere individuati come interlocutori privilegiati del nuovo potere centrale austriaco e non la nobiltà velleitaria e politicamente disomogenea.

Il giudizio su quel duplice scacco nobiliare - la sconfitta più cocente, quella subita anche quando in fondo si era scelto il partito vittorioso - risuona altrettanto lucido e rigoroso nella diagnosi consegnata da Doria alle pagine della *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*: «Ma quel ch'è peggio si è che in questi ultimi tempi, cioè doppo la morte di Carlo II, che il Regno è stato in contesa fra' Principi, la maliziosa ambizione de' Nobili ha preso più alto camino; ond'è, che i Nobili han cercato di darsi a credere alle Corti per dispositori [*ms.: disposizioni*] del Regno, ed han preso a guisa di piccioli sovrani segretamente partito ora con l'uno, ora con l'altro Principe, facendo in sì fatta guisa la patria a pericolosissime congiure esposta; e perché qui ogn'uno ha per massima di distruggere il suo emolo, o d'inalzar se medesimo a costo della rovina di tutto il Regno […]. Colpa però de' Principi, i quali non avendo Ministri, i quali sappiano esaminare lo stato particolare de' regni, non han conosciuto che, mercé le massime che han tenuto i Spagnuoli in questo Regno, niuno ordine aveva forza di dare il Regno, ma che i Baroni non avevano niuna potenza, e che alcuno aveva qualche forza, era il solo Popolo, il quale non mai la perde in tutto, come quella che consiste nel numero, e nelle virtù di esso, per la qual cosa, se perde le virtù, come le ha perdute quello di Napoli, non mai perde quelle che arreca il numero, in vece che i Baroni quando non han forze eccedenti in particolare, non sono da considerarsi per il numero, e i regni divengono, come quello di Dario da Alessandro vinto, il quale, come dice Macchiavello, non poté ribellarsi a i successori d'Alessandro perché non aveva potenti Baroni» (Doria 1973: 61-62).

Ora Machiavelli, com'è noto, nel IV capitolo del *Principe* non dice esattamente questo: ma è sintomatico il cortocircuito doriano tra le diagnosi machiavelliane in tema di stabilità dei principati con o senza una significativa componente feudale (cap. IV) con quelle sulla stabilità dei principati civili a origine nobiliare o popolare (cap. IX, con correlativo giudizio in favore dei regimi a base popolare). Tanto più significativo ove si pensi che le medesime pagine del *Principe* risuoneranno accompagnate da analoghe interpretazioni nei giudizi di quel filosofo legato a Doria «in una fida e signorile amicizia», cioè proprio da Vico nel capitolo del *De uno* dedicato al regime feudale (Vico 1990: 29).

4. In questo quadro matura l'esperienza di Serafino Biscardi. Come si è detto egli era già asceso all'avvocatura fiscale della Sommaria quando apparivano gli *Avvertimenti* di Francesco D'Andrea, e proprio in quel ruolo Biscardi fu in polemica con il fratello di Francesco, il più prudente Gennaro D'Andrea, delegato della Real Giurisdizione, che si mantenne sempre su posizioni più moderate.

Francesco D'Andrea era stato in prima linea nella crisi del 1647, quando la rivolta antispagnola si era conclusa con il fallimento e ad un tempo con il definitivo prevalere politico del ceto togato. Quel momento nodale determinò anche il tramonto letterario e dottrinale per il genere delle *decisiones*, orpello erudito avvertito come non più necessario dai forensi per consolidare e giustificare il proprio potere. Come è stato osservato «la letteratura tradizionale, riproposta in formule stereotipate ad uso dei pratici, incorse nel disprezzo dei culti e nel feroce sarcasmo dei realisti più disincantati» (Miletti 1998: 65). Negli interventi di Biscardi, l'intreccio fra polemica giurisdizionale, materia beneficiale (e connessa questione delle immunità), e fondamenti storici del diritto feudale trova una sua prima compiuta verifica nel *Juris responsum* del 1697. La questione concerne l'obbligo dei feudatari ecclesiastici di pagare al fisco reale il quindennio e di prestare i *servitia* derivanti dalla *natura feudi* sotto pena di perdita del feudo.[2] Biscardi fonda tale obbligo a partire dalla distinzione tra dominio diretto e dominio utile, cioè sull'architrave portante nel sistema delle situazioni reali in diritto comune (Grossi 1968: 7, Grossi 1995: 98-103, 168-175, 237-240, Vico 1990: §§ 106-107, Ruggiero 2001: 209-210, n. 59). L'autore si tiene ancorato ai profili tecnici, svolge la propria tesi nell'orizzonte di una consolidata dottrina giurisprudenziale, operando raffinate distinzioni nell'ambito di istituti riconoscibili e di un sapere condiviso. Si osservi che nelle pagine di Biscardi, anche le più accese nei confronti degli abusi commessi dalla giurisdizione baronale, la dialettica degli *status* non risulta mai travolta, le istanze riformatrici appaiono sempre incanalate all'interno di un sistema ordinamentale tradizionale (Luongo 1993: 141-142, 147).

In particolare capisaldi dell'argomentazione biscardiana erano la titolarità del dominio diretto in capo al principe concedente (il feudatario, anche ecclesiastico, era titolare del dominio utile per quanto ampie fossero le formule di concessione) e la ricomprensione del relevio e del quindennio tra i *servitia naturalia feudi*, cui il titolare era tenuto dal momento che *ipso iure insistunt feudo, et ex sui natura*. Non mancano poi osservazioni anche di carattere storico sul rapporto tra potere civile ed ecclesiastico: la scrittura di Biscardi è tutta volta alla prassi e l'autore prende atto del ruolo economico preminente della Chiesa, e proprio in virtù di esso considera necessario assoggettare gli ecclesiastici al regime fiscale dello Stato. Altrettanto in materia di norme consuetudinarie: la previsione di assoggettare i feudi al relevio traeva origine dai *mores* centrali per il diritto feudale (*ea est morum et consuetudinum vis in iure feudali, ut illae vincant saepe leges*).[3] Infine Biscardi sottolineava a più riprese l'intangibilità del dominio diretto in capo al principe, che restava comunque titolare del *maximum imperium*, anche in caso di concessioni a titolo allodiale (Luongo 1993: 54-63). Dall'analisi di questo scritto emerge il profilo di un giurista che, sebbene attento a rivendicare al diritto pubblico uno spazio di intervento esteso e preminente, fonda però le proprie tesi su una puntigliosa conoscenza del sistema feudale e chiaramente concepisce il potere e la titolarità politica del principe in termini di dominio e non di esercizio di *officia*: del resto non era facile uscire da quelle logiche perché ancora a metà Settecento, e in ambienti di raffinata elaborazione dottrinale *de iure condendo*, l'identificazione fra titolarità del potere e titolarità della *iurisdictio* è più che una tentazione interpretativa, è spesso un dato di fatto emergente dalla prassi (Calasso 1965, Costa 1969, Vallone 2009 e 2010).

[2] Sul delicato tema delle immunità era intervenuto pochi anni prima il card. Giovanni Battista De Luca (Lauro 1974: 109-117 e 156-157, Ruggiero 2012: XXXIV-XXXVI).

[3] In un contesto radicalmente diverso, nel 1708, Gaetano Argento, scolaro di Biscardi, avrebbe in materia beneficiale sostenuto la posizione diametralmente opposta: «legem consuetudine non vinci». A riprova della capacità dei legali di estendere o contrarre lo spazio di manovra dell'apparato giurisprudenziale rispetto alla *voluntas principis* (quando questa riusciva a manifestarsi in forma normativa, cfr. Luongo 2001: 49-50).

Siamo cioè del tutto all'interno di un sistema in cui le regole di antico regime non sono messe in discussione, ma solo declinate con una tecnica interpretativa posta al servizio di emergenti interessi economici.[4] Che le argomentazioni biscardiane si muovessero nell'ambito della consolidata dottrina feudistica resta provato dalla convergenza con le posizioni dottrinali di un giurista come Giovanni Battista De Luca. In materia di obbligo del quindennio gravante sulle manomorte aveva scritto De Luca nel *Theatrum veritatis et iustitiae* che «quando bona emphyteutica transeunt ad manus mortuas, adinstar istorum quindenneiorum beneficialium, loco laudemii introducta sunt etiam quindennia» (De Luca 1671: liber XII, *De beneficiis ecclesiasticis in genere*, disc. LXXXIX, *De quindenniis solvendis pro beneficiis…* (*pro veritate*), §§ 8 e 9, p. 316, col. 2). E in chiave divulgativa, il celebre giurista era tornato poco dopo sul tema del *Dottor volgare*, nel libro XII, cap. 28, soffermandosi sulla "mezza annata" e sul suo rapporto con il quindennio. I punti fermi che De Luca ritiene di poter fissare «bastando per qualche lume de non professori» sono i seguenti: la mezza annata è di solito ripartita fra il personale di cancelleria, perché gli ufficiali di cancelleria hanno ottenuto l'ufficio per via onerosa, e quel loro pagamento è in sostanza un'anticipazione alla sede apostolica delle rendite derivanti dai feudi soggetti alla mezza annata; i "corpi intellettuali" determinati dall'unione perpetua di più benefici per il mantenimento dei capitoli o collegi o altre opere pie, poiché non soggetti alla morte naturale (che determina vacanza) – e per questo si dicono in genere manomorte – debbono pagare il quindennio, qualora fossero stati in precedenza soggetti alla mezza annata e non esentati per qualche specifica ragione (De Luca 1673: libro XII, cap. 28).

Al momento del drammatico confronto per la successione spagnola, dopo il testamento di Carlo II del 1698, Biscardi maturò un'opzione per la continuità dinastica. L'*Epistola pro Augusto Hispaniorum monarcha Philippo V* del 1703 è al tempo stesso condizionata dall'interesse al prevalere del ruolo ritagliatosi dai togati e alla sopravvivenza del sistema di potere instauratosi nel viceregno: non casualmente questa scelta si accompagnò con un necessario ridimensionamento delle istanze anticuriali. Del resto nessun anticurialismo, neppure di principio, sarebbe stato possibile senza un ceto togato in grado di attuarlo. Continuità nella discontinuità. L'inizio del viceregno austriaco costringe Biscardi a lasciare il Collaterale: tuttavia già tra la fine del 1707 e l'inizio del 1708 lo statista di Altomonte è figura contesa tra Napoli e Barcellona, rappresentante più in vista del ministero napoletano, voce autorevole per svolgere ancora una volta una politica di mediazione che trascenda gli interessi di casta. Al pressoché immediato tornare in auge sotto gli austriaci di un Biscardi che non aveva fatto mistero delle proprie simpatie filoangioine, né dell'auspicio in una continuità dinastica, concorse senza dubbio la cattiva prova che dette nuovamente di sé il ceto nobiliare nella Deputazione del Buon governo, che avrebbe dovuto amministrare il passaggio al nuovo ordinamento e che invece si dissolse in poche settimane rimettendo il potere nelle mani dei togati (Luongo 2001: 15). Si è fatto cenno ai dissensi che videro schierati su posizioni diverse Biscardi e Gennaro D'Andrea. I contrasti tra i due continuarono ad acuirsi fino al 1709: quando Biscardi diffuse l'*Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*, e Gennaro, che in quell'anno sarebbe stato giubilato, chiese a Paolo Mattia Doria di redigere una *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*, in difesa del primato del Collaterale, per conservare l'autonomia costituzionale e l'autorità del viceré.

Sullo sfondo di quel dibattito restava il *Parere* preparato da Tiberio Carafa per Carlo d'Asburgo,

[4] Si veda ad esempio quanto osservato con riferimento al principato tarantino, in Vallone 1999: 46-53 per i regimi fiscali differenziati, e 198-217 in tema di rapporto fra territorio e giurisdizione.

un disegno di riforma ordinamentale ben più radicale nei confronti dei togati che presupponeva l'avvio di una codificazione normativa alla quale erano chiamati i giuristi più illustri del regno (*et inter eos* tanto Biscardi e Argento quanto Gennaro D'Andrea, fino a esponenti dell'ala più radicale come Giannone, Alessandro Riccardi e Pietro Contegna). E tuttavia il *Parere* era in fondo la rivendicazione di un ruolo preminente per la nobiltà napoletana che da quella funzione guida nelle dinamiche di governo era stata, ormai da due secoli, spogliata. L'epilogo di quella vicenda si sarebbe consumato solo nella tarda primavera del 1711, quando le delegazioni municipali riuscirono finalmente a presentare le istanze di grazie al sovrano (ben diverse nell'impianto da quanto era stato ambiziosamente progettato nel 1707) e quando fu l'Argento nei fatti a disinnescarne ogni residua traccia di pericolosità per i togati con una consulta approvata all'unanimità dal Collaterale (Luongo 2001: 16-19, 148-155). Del resto particolarmente severo era stato il giudizio dell'aristocratico genovese Doria nei confronti dell'aristocrazia napoletana, un giudizio che coinvolgeva una valutazione parimenti negativa sulla congiura del 1701.[5] Le osservazioni fin qui raccolte sulla materia feudale manifestano, in modo alquanto evidente, come soggetti diversi e diversamente impegnati, in contesti e con scopi dissimili, furono indotti ad affrontare i medesimi laceranti problemi sociali e politici, e li trattarono ciascuno nel proprio ambito e con strumenti differenti. Come abbiamo visto nel caso di Biscardi la polemica anticurialista andava condotta all'interno di cornici ideologiche ben precise, dalle quali non era lecito deflettere (il processo agli atomisti era lì a testimoniarlo e induceva a scelte quantomeno prudenziali); per di più la successione austriaca e il viceregno dell'Althann avrebbero complicato la dinamica istituzionale e resi ancor più tesi i rapporti fra le varie componenti del quadro politico. In questa oscillante situazione, l'esperienza di Doria e Vico non può essere liquidata sbrigativamente come attardato tentativo di mediazione fra il portato culturale umanistico e le istanze di rinnovamento. I legami fra Vico e Doria da una parte (la parte dei filosofi) e Gaetano Argento e Francesco Ventura dall'altra parte (la parte degli statisti-giureconsulti) manifestano l'esperienza di un punto di contatto fra aspirazioni progressiste e pratiche di governo. Questo esperimento si realizzava sul terreno di un comune permanere nel quadro dato e possibile di una dogmatica giuridica condivisa (di un sistema): la pretesa illuministica di uscire da quel quadro non poteva essere accolta e a lungo andare avrebbe determinato una lacerazione.

È pur vero che il prevalere di un bisogno di ordine, la ricerca di un quadro ordinamentale unitario e di un correlativo progetto di disciplinamento sociale inducono a preservare modelli riconoscibili. Savigny avrebbe scritto che «quando una nuova forma giuridica viene alla luce, la preoccupazione è di ricongiungerla a una forma antica che continua ad esistere; così quest'ultima trasmette all'altra la sua rigorosa compiutezza». E chiosando quelle parole poco fa Mario Bretone soggiungeva come «rispettare le forme giuridiche consolidate, e renderle visibili, è un'abitudine che non si interrompe nemmeno quando tutto indurrebbe a seguire, e di fatto contemporaneamente si segue, una strada diversa» (Bretone 2001: 297-298). Senonché aver scambiato la ricerca di una 'strada diversa' per 'modernità' ha determinato una frattura e ha condannato all'oblio un diverso quadro possibile: la rinuncia all'eredità storica di un patrimonio di tecniche giurisprudenziali e più in generale di saperi necessari a orientarsi nelle dinamiche di una società complessa è stato a lungo il malinteso che ha pesato sulla nostra capacità di lettura di un passato prossimo necessario.

[5] Scriveva Doria: «La congiura, che qui chiaman di Macchia, accaduta nell'anno 1701 nel mese di settembre, chi ben sa considerare, vedrà quanto i Napolitani, quando son stimolati da sfrenata ambizione, inconsideratamente si muovino, e si muovino non solo all'imprese difficilissime, ma alle impossibili» (Doria 1973: 62-63).

Il piano delle riforme delineato da Biscardi nell'*Idea* non mira solo a ribadire le posizioni giurisdizionaliste e anticuriali del ministro, ma ridefinisce i rapporti fra le grandi magistrature, offrendo una guida essenziale per orientarsi nel ginepraio dell'amministrazione polisinodale all'inizio del XVIII secolo. Il ridimensionamento delle prerogative vicereali è nell'*Idea* di Biscardi altrettanto forte quanto l'istanza tesa ad arginare i soprusi baronali. Alla preminenza e centralità del Collaterale faceva da contrappeso nel sistema disegnato da Biscardi un rigoroso regolamento di competenza che distribuiva le materie tra Consiglio, Camera e Collaterale medesimo: quest'ultimo diveniva però in qualche misura elemento di raccordo diretto con la Corte, anzi fungeva quasi da strumento di controllo sull'azione vicereale, rispondendo direttamente al potere centrale. Un medesimo bilanciamento Biscardi operava nell'*Idea* tra ruolo e prerogative dei magistrati, che egli intendeva quali interpreti della *scientia iuris* e pertanto fautori di un'istanza oggettiva di tutela degli interessi sociali generali, e controllo del loro operato attraverso l'azione dei Visitatori generali del Regno (Luongo 1993: 237-246).

Sulla preminenza del Collaterale e sul suo ruolo di suprema magistratura tornerà Gaetano Argento al principio degli anni venti, in un contesto politicamente più delicato perché si andavano concretizzando gli sforzi del viceré card. Althann per dare corso a un indirizzo politico autocratico che sbilanciava il peso del governo dai reggenti sulle segreterie vicereali. La linea seguita con abilità dall'Argento riprendeva in fondo motivi dell'azione biscardiana: il Collaterale doveva godere delle preminenze che spettano al massimo organo giurisdizionale dello Stato, e perciò poteva in larga misura agire anche in via equitativa, sulla base di una diretta valutazione fattuale e soprattutto in linea con i suoi propri autorevoli precedenti (Gorla 1977, Ascheri 1989: 85-183, Miletti 1998: 7-10 Birocchi 2002: 85-93). Tuttavia Argento, come già Biscardi, limitava il raggio di competenza del supremo organo alle questioni di Stato, che coinvolgessero il regio fisco o comportassero un interesse diretto in materia di governo o in relazione alla buona amministrazione della giustizia, restando le cause fra parti private demandate alle magistrature proprie e minori. L'impegno di Argento in tema di regolamento di competenza era del resto rafforzato dall'aver egli assunto la presidenza del Consiglio di Santa Chiara fin dal 1714, e dunque egli agiva in doppia veste, come presidente di una corte e come componente del supremo organo giurisdizionale dei reggenti (Luongo 2001: 163-167).

L'*Idea* di Biscardi dovette circolare in forma manoscritta e dovette toccare non pochi nervi scoperti nel sistema amministrativo, se un Gennaro D'Andrea si affrettava a incitare Paolo Mattia Doria a redigere la *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*, di cui s'è detto, in parte antagonista rispetto al nuovo corso impresso da Biscardi al ministero (Galasso 1973: IX-X, Luongo 2001: 85-90). Il coinvolgimento di un sodale di Vico come il Doria è testimonianza sufficiente che le proposte, se non il testo vero e proprio, contenute nell'*Idea* dovettero esser note al professore di retorica che si accingeva proprio fra 1708 e 1709 a pronunciare e poi ampliare e pubblicare l'orazione inaugurale *De nostri temporis studiorum ratione*, una dissertazione nella quale egli manifesta con nettezza la propria aspirazione ad essere riconosciuto come giureconsulto.

Circa trent'anni più tardi, nel memoriale *Del commercio del Regno di Napoli*, composto da Doria fra l'autunno del 1739 e la primavera del 1740 su richiesta di Francesco Ventura, primo presidente del Supremo Magistrato del Commercio, l'autore avrebbe rievocato la sua *Relazione*, avvertendo di averla scritta appunto a istanza di Gennaro D'Andrea «e non per servire al principe che qui regnava». Non è però ozioso chiedersi cosa se ne facesse il D'Andrea di una simile *Relazione*, scritta per altro da uno assai meno competente del committente medesimo, se non appunto per

offrire un quadro accuratamente angolato e ad un tempo un programma di governo a chi si accingeva a prendere le redini dello Stato.

Forse anche perché non compiuta, la *Relazione* di Doria appare meno stringente sul piano delle possibili soluzioni programmatiche: in questo forse il suo platonismo e l'ideale di un savio buon governo scontavano qualcosa rispetto al livello di raffinatezza tecnica cui era giunta ormai da tempo la burocrazia ministeriale napoletana. In sostanza Doria sembra auspicare più larghi margini di autonomia per il regno napoletano: «è quasi una dura necessità di que' Principi, che hanno da reggere regni disgiunti per molta distanza dal corpo della Monarchia, di dover usare di qualche maliziosa arte, invece che nei Stati abitati dal proprio Principe, niuna fatale necessità loro si oppone all'acquisto, ed all'esercizio di tutte le virtù, che ad ottimo Principe sono necessarie» (Doria 1973: 22). Come si vede è anche questo un tema di ascendenza machiavelliana, direttamente prelevato dal cap. III del *Principe* («Ed uno de' maggiori remedii e più vivi sarebbe che a persona di chi acquista vi andassi ad abitare; questo farebbe più sicura e più durabile quella possessione», III, 12), dove però il valore semantico del verbo machiavelliano "acquistare" (conquistare un nuovo territorio e annetterlo al proprio) viene smussato da Doria che impiega il lemma nel senso indebolito di "acquistare virtù necessarie al principe". Accanto a questa cauta rivendicazione autonomistica, Doria propone un rafforzamento dell'autorità vicereale, e soprattutto pone con forza e originalità il problema del rapporto fra capitale e province, auspicando che le udienze provinciali assumano in pieno le funzioni giurisdizionali e politiche loro spettanti, affrancandosi dal controllo baronale (Galasso 1973: XXXIX-XLI). È singolare come questa precoce diagnosi sulla disparità sociale fra Napoli e la periferia, tema che sarà poi nodale nella polemica illuministica lungo la seconda metà del secolo, appaia coincidente con l'auspicio formulato da Biscardi nell'*Idea* di promuovere un più efficace e intenso impiego delle "visite".

Intanto l'attività politica di Biscardi si svolgeva ai massimi livelli e fra 1708 e 1710 egli è a più riprese in viaggio tra Napoli e Barcellona, con incarichi di prestigio sempre maggiore (reggente del Consiglio d'Italia, riassorbito in Collaterale con riconoscimento di anzianità ed emolumenti). Primo conseguimento obbiettivo nella sua azione di governo fu l'istituzione della Giunta di Commercio nel 1710, di cui egli stesso fu messo a capo. Nell'azione di repressione degli abusi nella giurisdizione baronale, con particolare riguardo agli aspetti finanziari e al rilancio economico del regno, Biscardi si attirò l'opposizione sempre più accesa dei ceti nobiliari e della Deputazione del Sant'Ufficio. In questa ultima fase della sua vita (Biscardi si spense tra il 10 e l'11 agosto 1711), egli fu difeso e assistito da un giurista educatosi nel suo studio e destinato a succedergli, quel Gaetano Argento nel cui nome Vico apre il *De uno*.

5. Il passaggio di testimone nelle mani di Argento non implica un cambio strategico: si è voluto vedere nel sodalizio fra Biscardi e la corte all'indomani del cambio dinastico del 1707 un mezzo per superare le resistenze della componente conservatrice in seno al ceto togato. Ma Biscardi e Argento non vennero mai meno alla solidarietà di ceto con i togati: se le istanze di riforma, per essere attuali, dovevano naturalmente godere dell'avallo centrale, a far muovere i togati, come si era visto già al tempo di Francesco D'Andrea, bastava spesso la minaccia di una sia pur timida *revanche* nobiliare.

In effetti le riforme più ardite furono attuate solo allorquando si trovò un generale consenso. È il caso del sequestro delle rendite beneficiali attribuite a stranieri, attuato da Carlo VI nella primavera del 1708: obiettivo del nuovo sovrano era esercitare una pressione forte sulla Curia romana perché gli concedesse senza ulteriori indugi l'investitura del Regno di Napoli; certo è che la mossa non

solo andava fin oltre le più radicali aspirazioni giurisdizionaliste, ma trovava il consenso delle rappresentanze nobiliari municipali che avevano sempre aspirato a limitare l'attribuzione dei benefici ai regnicoli, e naturalmente consolidava le stremate risorse erariali (Luongo 2001: 25-26, 90-96, 189-192). La scrittura dell'opuscolo *De re beneficiaria* costituì nel 1708 l'occasione per Gaetano Argento, consigliere di S. Chiara, di farsi conoscere e preparare il terreno per la sua successiva nomina a reggente e Delegato della Real Giurisdizione. In un dibattito tenutosi due anni più tardi alla Giunta di Giurisdizione, l'Argento sottolineava come lui e Costantino Grimaldi (autore di *Considerazioni teologico-politiche*) avessero preso l'iniziativa dopo la pubblicazione di un *pamphlet* dai toni eccessivamente violenti dovuto ad Alessandro Riccardi. Le riccardiane *Ragioni del regno di Napoli nella causa de' suoi benefici ecclesiastici* erano ben al di fuori della tradizionale moderazione nell'anticurialismo togato, segnate da intemperanze verbali insultanti e inutili. I due interventi di Argento e Grimaldi appaiono di segno diverso: il primo è rigorosamente ancorato ai profili tecnico- dogmatici, come Biscardi aveva fatto nelle polemiche del 1692-93 e nel *Juris responsum* del 1697; Grimaldi dà invece spazio al dibattito politico anche discutendo sul piano storico i limiti della potestà pontificia e la pretesa soggezione feudale del regno napoletano al papa. Dunque prospettive non perfettamente coincidenti, quelle di Grimaldi e Argento, eppure certo più vicine e parallele, rispetto all'oltranzismo di Riccardi. Nelle pagine di Grimaldi riecheggiano gli argomenti volti al ridimensionamento dell'assolutismo pontificio, temi collaudati nel secolare dibattito inaugurato dal conciliarismo (o "costituzionalismo", come alcuni preferiscono) medievale (Partner 1972, Tierney 1982, Prodi 1982, Oakley 2003).[6] Lo scritto dell'Argento è altresì un vero trattato tecnico in cui si toccano numerosi nodi delicati nella materia feudale correlata con i benefici ecclesiastici: l'obbligo di residenza del titolare, la contitolarità di più benefici, il valore delle dispense canoniche. Argento mostrò di conoscere e prediligere gli autori della scuola culta, facendosi portavoce a Napoli di una corrente neoumanistica, che trovò in quegli anni il determinante e culturalmente argomentato appoggio di Vico nel cap. XI del *De ratione* (Ajello 1968, Ruggiero 2001: cap. III, Birocchi 2006). In particolare Argento manifestò la sua adesione alla ricostruzione storica del diritto non come polemica antidogmatica, ma per un verso a sostegno degli interventi normativi (e di riforma) emanati dal sovrano, per altro verso come unico strumento disponibile per i legali al fine di controllare e coordinare la congerie di fonti intrecciatesi e sedimentatesi nel corso dei secoli (non ultima la convivenza tra *ius civile* e *canonicum*). In particolare su questo secondo fronte la dottrina (e la sua storia) apparivano uno strumento assai più duttile e disponibile rispetto a soluzioni legislative poco praticabili e originate comunque in realtà diverse e lontane. Impensabile, nello stato di fatto, una riforma radicale dell'ordinamento in senso codificatorio e assolutistico, la *scientia iuris* napoletana riprese gli spunti più costruttivi della polemica umanistica e storicistica senza rinunciare a raffinare gli strumenti interpretativi per operare all'interno del complesso sistema di fonti vigente. Ne derivò un eclettismo di indirizzi ermeneutici, che teneva insieme aspetti proficui della polemica 'gallica' con la tensione ad un'esegesi giurisprudenziale 'operativa' e creatrice di nuove soluzioni, nuove risposte a situazioni giuridiche dai confini non sempre chiaramente definiti, un eclettismo che proprio in Vico, dapprima nel *De ratione* con l'esaltazione del modello alciatiano e più tardi nel *De uno*, lasciò la sua traccia più evidente.

[6] Giova in proposito osservare come il dibattito fra dottrina conciliare e dottrina della *plenitudo potestatis papae* sia stato ai primi del Cinquecento un punto di svolta fondamentale nello sviluppo delle dottrine machiavelliane in tema di assolutismo e questo ambito di riflessione appare assai congruente con il raggio della polemica grimaldiana, che mostra di dominare bene la dottrina da Jean Gerson e Pierre De Marca a Lorenzo Valla ed Enea Silvio Piccolomini (Ruggiero 2013).

È proprio in questo ambito, nel conflitto fra norma legale e consuetudine, che Argento apre uno spazio nuovo riservato al giurista, all'interprete munito di un raffinato strumentario tecnico: si tratta della nozione di *ratio legis*, la cui sopravvivenza nell'impianto sistematico è rimessa naturalmente al legale, e di pari passo l'idea di una consuetudine *rationabilis*, cioè *quae a iure probatur*, dunque più utile rispetto al dettato normativo perché ne restituisce in modo più vivo la *ratio* (Luongo 2001: 55). Con tutta evidenza in queste posizioni dell'Argento sono ben vive e vegete le ragioni fondative stesse del diritto pretorio, l'esigenza di tutela di istanze sociali nuove realizzate attraverso interventi concepiti *adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia* (Papiniano D. I, 1, 7: cfr. Ruggiero 2010: 28, 96-102). È stato significativamente osservato da uno studioso della decisionistica napoletana come «gli entusiasmi tardoilluministici per il modello codificatorio hanno alimentato un diffuso scetticismo o drastiche condanne verso tutte le soluzioni endogiudiziali al problema della certificazione normativa» (Miletti 1998: 3).

Nelle *Considerazioni teologico-politiche* di Grimaldi il tema viene invece dilatato attraverso una discussione a tutto campo dei rapporti fra Chiesa e Stato, riprendendo l'arsenale retorico della distinzione e cooperazione tra potere civile ed ecclesiastico. Su un aspetto si registra una significativa convergenza dell'argomentazione politica grimaldiana e di quella tecnica formulata dall'Argento: secondo Grimaldi il principe che proceda al sequestro delle rendite beneficiali agisce in naturale difesa dello Stato, e in particolare dei ceti meno abbienti, facendo rifluire dall'erario all'economia reale della società civile quei proventi che svanirebbero altresì all'estero. Sugli aspetti procedurali si soffermava invece Argento, esaminando in dettaglio la prassi seguita nel regno di Napoli col sequestrare le rendite di quei beneficiari ecclesiastici che non ottemperassero ai propri doveri nei confronti delle chiese loro affidate: in siffatti casi le università ricorrevano al principe, il ricorso era deciso dal Cappellano Maggiore sentito il vescovo e i testimoni; il Cappellano redigeva poi relazione al sovrano proponendo il sequestro delle rendite (Luongo 2001: 74-84).

Negli anni successivi il sodalizio fra Argento e Grimaldi si sarebbe consolidato su posizioni di reciproco sostegno. A partire dal 1712, Grimaldi aveva cominciato ad ampliare il raggio della sua polemica culturale, componendo altre due *Risposte*, rispettivamente la quarta e la quinta, alle *Lettere* del De Benedictis, sempre secondo il criterio della replica agonale argomento per argomento. Nel 1719 l'autore era pronto a metter fuori cinque tomi di *Discussioni istoriche, teologiche e filosofiche*, originate dalla polemica con il gesuita, e otteneva un primo permesso di pubblicazione dal Collaterale, ma fu preceduto nel 1723 dall'*Istoria civile del Regno di Napoli* di Giannone. In cerca di un editore, Grimaldi cercò allora l'appoggio del viceré Alhann, al quale rivolse quindi la rituale dedica: il tutto per vedersi l'opera condannata all'Indice (classe prima, quella degli eretici) nel 1726 e doversi impegnare per non perdere il posto (Comparato 1964: XIV- XV).

Il sequestro delle rendite beneficiali era stato solo una tra le prime schermaglie in una partita politica destinata a proseguire per lungo tempo: giunti al 1722, dopo quindici anni di permanenza austriaca nel Regno, l'investitura pontificia a Carlo non era stata ancora concessa. Intanto Argento aveva avuto occasione di dar prova della sua coerenza con la linea politica della corte e ad un tempo della propria finezza nell'argomentare giuridico, intervenendo nel 1722 con una consulta intorno alla prammatica sanzione emanata da Carlo VI (succeduto al fratello Giuseppe) per disciplinare la successione imperiale a favore di Federico II. Il problema coinvolgeva direttamente i limiti che la dottrina giuridica aveva nel tempo posto o eliminato rispetto all'*absoluta potestas* e in particolare all'*absolutio legibus* dell'imperatore (Sbriccoli 1974: 111-141). Com'è noto i teorici di antico regime hanno trattato la materia in guisa di una fisarmonica da estendere o contrarre a seconda delle

occasioni: in questo contesto però Argento agiva ad un tempo come giurista della corte e come esponente più in vista della cultura legale napoletana, un ruolo delicato che richiedeva correttezza istituzionale e sagacia politica. L'inquadramento teorico della prammatica sanzione carolina del 1713 andava ricercato nell'ambito delle forme riconosciute e praticate in tema di successione feudale: l'intervento normativo rivestiva poi profili particolarmente complessi nel contesto napoletano dove veniva a colmare una lacuna dell'ordinamento. Argento predispose la consulta agendo su diversi piani: non omise gli argomenti derivanti dal bagaglio teorico che tendeva a limitare la possibilità del sovrano di disporre liberamente del regno alla stregua di una proprietà privata, ma li temperò con riferimento alla *publica utilitas* che aveva spinto Carlo VI a preoccuparsi in anticipo di possibili disordini successorii; egli fece parimenti riferimento alla *lex regia* (Lomonaco 1990). L'autore non mancò di richiamare il *ius gentium*, le «primarie regole fondate nella natural ragione e ricevute appo tutte le nazioni che sortirono la loro origine con i Regni medesimi» (Luongo 2001: 245-246): una storicizzazione del diritto naturale del massimo rilievo e del tutto consonante con le coeve riflessioni giusnaturalistiche espresse da Vico nel *Diritto universale*, da poco pubblicato e avviato proprio dal nome di Argento e di suo nipote Francesco Ventura. Così da un lato la disciplina di successione dei regni veniva svincolata dalle norme di carattere patrimoniale privato, d'altro canto veniva esaltato il ruolo della consuetudine, che in ambito 'dinastico' assumeva il carattere di norma fondamentale. E tuttavia questo corredo dogmatico costituiva solo la cornice del ragionamento, perché «quando l'utilità del medesimo Regno, il commun beneficio de' sudditi così richieda o perché la pace e la tranquillità dello stato non si perturbi o s'evitino le discordie e le guerre, o si costituisca in modo che sia più stabile e fermo e di maggior durata governata, o per altro somigliante riguardo al quale si dee credere che più che ad ogn'altra cosa avesse badato il popolo all'or che nel primo regnante conferì la suprema podestà», allora il monarca può procedere a determinare la propria successione anche al di fuori degli schemi consuetudinari. Si tratta, come si vede, di un ambito assai elastico e per di più sigillato da una 'fattispecie di chiusura' non solo a maglie larghissime ("o per altro somigliante riguardo"), ma addirittura riferita a quel primo originario passaggio del potere dal popolo al principe in virtù dello schema garantito dalla *lex regia* (Luongo 2001: 249). Delineato il quadro entro cui l'autore intende muoversi - all'interno della dogmatica giuridica, ma con quell'ampiezza concessa dall'evocazione di concetti quali la necessità e la pubblica utilità -, Argento proseguiva nell'esame del dispositivo carolino e coglieva anche occasione per contestare su basi storiche la titolarità in capo alla Chiesa del dominio diretto sul Regno di Napoli, con relativo vincolo di investitura pontificia.

6. Chiarito il ruolo strutturale della polemica giuridica in materia feudale e beneficiale, appare fondamentale in questo contesto vedere come il tema sia articolato da Vico nel *Diritto universale* e nella *Scienza nuova*. La questione è posta dall'autore in diretta correlazione con quella svolta filologica e interpretativa che gli permetterà di prospettare il proprio sistema dapprima come innovativo strumento di esegesi giurisprudenziale, e quindi come vera e propria svolta nel metodo storiografico, una *nova scientia* appunto. Il problema dell'interpretazione giuridica si rivela cruciale: reintroducendo l'*interpretatio* come fonte di produzione normativa, secondo un modello consolidatosi nel periodo di formazione del diritto romano, il filosofo-giurista napoletano individua una via originale che possa consentire al diritto vigente del suo tempo di porre un argine scientifico alla crisi di sovraccarico ordinamentale. Sviluppando con maggiore chiarezza il suo pensiero,

allorché verrà a discutere ruolo e funzioni del pretore romano, Vico predispone il terreno su cui i maestri della scuola storica, un secolo più tardi, condurranno una battaglia avversa all'illusione pragmatico-razionalistica delle codificazioni. Come vedremo, Vico istituirà un legame diretto ed etimologico fra un istituto arcaico e una consuetudine medievale: ma tale ricostruzione genetica del diritto comune permette a Vico di formulare una diagnosi sul suo presente, di osservare la crisi ordinamentale del regno di Napoli da una prospettiva variabile (Ruggiero 2010: 88 e 95).

Il capitolo 129 del *De uno* è dedicato a dimostrare che *ius Quiritium quoddam ius feudale Romanum*. È significativo che il diritto dei Quiriti, cioè quella componente antica e ristretta del *ius civile* riservata ai soli cittadini romani *pleno iure*, sia equiparata ad una forma di diritto feudale. In tale procedimento è possibile riconoscere per un verso alcuni stili di pensiero caratteristici nell'andamento della prosa vichiana, per altro verso uno straordinario sforzo di ricostruzione storica, teso a riconoscere principi costanti, leggi fondanti e "di lungo periodo" nell'evoluzione delle società civili.

Si tratta di uno dei passaggi più noti e studiati nella ricostruzione vichiana della società romana arcaica, già lumeggiato da una preziosa indagine di Santo Mazzarino (Mazzarino 1971: 12-15 e n. 11, Ruggiero 2001: 208-212, Ruggiero 2010: 93-94). Vico fonda il proprio ragionamento sull'origine clientelare della plebe: i *patres* erano tenuti a *docere iura et in caussis tueri* le clientele conservate loro da Romolo, tali clientele erano a propria volta tenute a prestare *obsequium* ai patroni.

Come sempre nella stringata e densissima prosa vichiana, molti sono gli aspetti coinvolti in questa immaginosa ricostruzione: l'etimologia dell'omaggio, l'istituto del *nexum* oscuro nelle sue origini e nel funzionamento, la natura originariamente clientelare della plebe, il rapporto di forza tra patriziato e plebe realizzato nella valenza materialmente costrittiva di un arcaico *agere* poi evolutosi nell'*agere* giuridico.

Al di là delle evidenti forzature cui Vico assoggetta le proprie fonti, suscita impressione la campata larga della sua riflessione storica, la forza ingegnosa della ricerca di un principio unitario.
Proprio il *ius nexi*, con il suo retaggio di un originario e violento asservimento, rappresenta il punto di svolta nell'evoluzione giuridica così delineata (De Marini Avonzo 2001: 24-28, Bassi 2004: 117-129): i patrizi non vi rinunciarono se non in conseguenza delle rivolte popolari, mentre il simbolo del *nexus*, la "funicella", restò elemento distinguente nel negozio mancipatorio con il quale si realizzava la successione dell'acquirente nel pieno dominio quiritario dei fondi romani. Tale simbolo giuridico, retaggio di un legame originariamente materiale e concreto tra il *dominus* e il fondo, ha naturalmente anche lo scopo di manifestare esteriormente, rappresentare il *perpetuus assensus* dei patrizi all'alienazione del fondo, così come nell'alienazione feudale è richiesto il *seniorum assensus*. L'istituto del *nexus* così ricostruito fonda l'*auctoritas*[7] necessaria affinchè il cittadino romano contraesse *pleno iure* un vincolo obbligatorio (da qui Vico fa derivare l'origine storica dell'*acceptilatio* indicata da Papiniano tra gli *actus legitimi*). Di tutt'altra natura erano i domini bonitari: l'*habere in bonis*, fondato sulla *naturalis aequitas* del pretore, non scalfiva il diritto quiritario e al più fondava situazioni meramente fattuali analoghe alle *tenutae feudorum* in materia beneficiaria.
Vico prosegue conclusivamente la propria analisi rovesciando la tesi di Johann Oldendorp, giurista

[7] Vico, nel *De uno*, scrive: «Quin sine auctoritate ne utiliter quidem obligabantur» (Vico 1974: 155). Si noti che la traduzione italiana condotta da Carlo Sarchi nel 1866 devia impropriamente l'attenzione del lettore su valenze

della scuola culta tedesca attivo nella pima metà del Cinquecento, secondo il quale certe "scintille" avrebbero dato origine ai feudi, ossia il diritto feudale medievale trarrebbe origine dall'alterazione/adeguamento di certi istituti giuridici romani.[8] Altresì proprio «ex clientelis et maiorum gentium feudis» trarrebbe origine – secondo Vico – il diritto civile; mentre dopo il ritorno alla barbarie determinato dal crollo dell'impero romano e dalle invasioni gotiche si sarebbero riproposte le medesime condizioni (la tutela violenta delle prerogative di ciascuno, attraverso il materiale esercizio della forza) atte a dare nuovamente origine a istituti arcaici come i duelli e i feudi, frutto del ritorno ad un *antiquissimum ius maiorum gentium, sed aliqua in parte mutatum*. Un ricorso della barbarie connesso con l'origine dei feudi che Vico riprende e argomenta nel capitolo 192 *de origine feudorum*. Qui l'argomentazione storica e quella giuridica si fondono in una delicata questione relativa all'assetto politico di una costituzione mista: Vico ripropone in chiave del tutto personale un tema fondante della riflessione politica machiavelliana, consegnato al terzo capitolo del *Principe*. Al termine del capitolo 191, Vico ha descritto la costituzione romana nell'età del principato come costituzione mista, nella quale convivevano tre fonti del potere politico (il principe, gli ottimati, la plebe) e tre fonti normative (la consuetudine, le leggi, e gli "esempi", cioè i precedenti giurisdizionali). Si è visto quanto il rapporto fra leggi e consuetudini in materia feudale risultasse centrale già nella riflessione di Biscardi (Biscardi 1697: 65-70). L'assetto feudale costituisce secondo Vico il riproporsi di questo equilibro politico-normativo all'indomani delle invasioni barbariche. Nel cap. 192 il filosofo considera come i barbari inondarono l'Occidente romano, e i condottieri barbarici (*ductores*) per assicurarsi uno stabile dominio assegnarono in guisa di colonie le principali città conquistate ai comandanti militari vittoriosi (*primores*). Già nel nesso fra costituzione mista e introduzione delle colonie è patente l'influenza di *Principe* III e IV.[9]

Il richiamo al modello machiavelliano emerge con chiarezza nel II libro della *Scienza nuova 1744*, allorquando l'autore, nel ribadire che «queste cose sulla natura eterna de' feudi ritornano a' tempi barbari ritornati» (§ 622), richiama come esempio lo stesso esempio di regime feudale preso in considerazione da Machiavelli per significare, nel III e IV capitolo del *Principe*, l'instabilità strutturale dei governi nobiliari, ossia il caso del regno di Francia.

---

pubblicistiche assenti dal testo originale. Il traduttore rende infatti «senza che nelle loro reciproche convenzioni intervenisse la pubblica autorità», aggiungendo l'aggettivo "pubblica" e inducendo una confusione tra piani diversi. È pur vero che per certi negozi (testamento, adozione) era prevista anche una forma pubblica e di particolare solennità; ma qui l'*auctoritas* chiamata in causa da Vico non è "pubblica" ma indica semplicemente la pienezza della titolarità giuridica richiesta perché il cittadino romano *pleno iure* intervenisse in un negozio giuridico (riservato appunto ai quiriti). L'intera argomentazione si svolge dunque sul piano del diritto privato.

[8] Anche in questo caso la versione italiana di Sarchi non coglie appieno: il benemerito traduttore ottocentesco induce a credere che le "scintille" di cui scrive Oldendorp sarebbero le "clientele". Invece è evidente che Oldendorp – e Vico lo sa bene – punta la propria attenzione su specifiche azioni beneficiarie (Oldendorp 1559: II, 567 «classis quinta: de actionibus beneficiariis quae ex iuribus militiarum seu feudis conceduntur»; cfr. Ferrary 2005: 511-513). Diversamente dal giurista tedesco invece Vico pone la costituzione materiale a fondamento della costituzione formale: i rapporti clientelari e il dominio dei *patres* (un dominio qui esplicitamente additato come *feudi*) sono all'origine dello sviluppo del sistema giuridico.

[9] *Principe*, III 14-16: «L'altro migliore remedio è mandare colonie in uno o in dua luoghi, che sieno quasi compedes di quello stato: perchè è necessario o fare questo o tenervi assai gente d'arme e fanti. Nelle colonie non si spende molto; e sanza sua spesa, o poca, ve le manda e tiene, e solamente offende coloro a chi toglie è campi e le case per darle a' nuovi abitatori, che sono una minima parte di quello stato; e quegli che gli offende, rimanendo dispersi e poveri, non gli possono mai nuocere; e tutti li altri rimangono da uno canto inoffesi, - e per questo doverrebbono quietarsi, - da l'altro paurosi di non errare, per timore che non intervenissi a loro come a quelli che sono stati spogliati». IV 2-3: «È principati de' quali si ha memoria si truovono governati in dua modi diversi: o per uno principe e tutti li altri servi, È quali come ministri, per grazia e concessione sua, aiutano governare quello regno; o per uno principe e per baroni è quali non per grazia del signore, ma per antichità di sangue, tengono quel grado. Questi tali baroni hanno stati e sudditi propri, è quali gli riconoscono per signori e hanno in loro naturale affezione».

Scrive Vico: «Prendiamo, per esemplo, il regno di Francia, nel quale le tante provincie, ch'ora il compongono, furono sovrane signorie de' principi soggetti al re di quel regno, dove que' principi avevano dovuto avere i loro beni non soggetti a pubblico peso veruno: dipoi […] s'incorporarono a quel reame, e tutti i beni di que' principi *ex iure optimo* furono sottoposti a' pubblici pesi». Riecheggiano evidenti le osservazioni machiavelliane di *Principe* IV, 7: «il re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antiquata di signori, in quello stato, riconosciuti da' loro sudditi e amati da quegli: hanno le loro preminenze, non le può il re tòrre loro sanza suo periculo»; e perfino il verbo *incorporare* deriva direttamente dal dettato del *Principe*, III, 9-10: «come si è visto che ha fatto la Borgogna, la Brettagna, la Guascogna e la Normandia, che tanto tempo sono state con Francia: e benché vi sia qualche disformità di lingua, nondimeno è costumi sono simili e possonsi in fra loro facilmente comportare. […]: talmente che in brevissimo tempo diventa con il loro principato antiquo *tutto uno corpo*».

I *primores* costituirono dunque una nuova aristocrazia, un nuovo ceto ottimatizio: essi compresero ben presto come convenisse loro conservare l'assetto monarchico *nam ipsorum intererat regem esse, ne quis ipsorum regnum invaderet et super ceteros emineret*. Anche in questa diagnosi riecheggiano le tesi machiavelliane relative all'origine del principato civile di matrice

aristocratica, quasi riproducendo il dettato di *Principe* IX.[10] Questa nuova aristocrazia, raggiunto un equilibrio di poteri con il sovrano, si assicura di poter trasmettere in linea ereditaria il dominio dei territori controllati: *ex ipsorum regum patientia interea certae suae posteritati oppidorum, quae ipsi regibus servabant, custodiam tramandarunt*. L'impiego della voce *custodia* è naturalmente assai ambiguo in questo quadro, tanto più che poco dopo Vico articolerà il proprio pensiero su un piano tecnico, rendendo ancor più oscuri i profili dogmatici della propria ricostruzione: pertanto «in iis [cioè nelle mani dell'aristocrazia] sub lege fidelitatis [sotto il vincolo della fedeltà] *dominium iuris, quod "feudum" dicitur*, sibi pepererunt». Apparentemente *iuris* dovrebbe essere un genitivo oggettivo e configurare il contenuto del *dominium*: nelle mani degli ottimati risiede il dominio di un diritto che siamo soliti definire feudo. Si noti che la ricostruzione è originalissima: per un verso il feudo è *dominium*, cioè, secondo la dottrina più tradizionale, dominio/detenzione di un potere e non suo esercizio; per altro verso definirlo *dominium iuris* significa operare una potentissima astrazione, un'astrazione che però non va nel senso tradizionale delle dottrine politiche moderne (spoliazione dei profili materialistici di detenzione del potere e sua qualificazione per via funzionale, attraverso l'esercizio degli *officia* appunto), ma procede piuttosto lungo un cammino tutto suo, di peculiare rivisitazione dogmatica, alla luce di una ricostruzione teorica che troppo affrettatamente è stata etichettata come caotica e ad un tempo oscuramente ancorata al passato.

Quindi il feudo (*dominium iuris* non *sub specie iuris*) è titolarità di un diritto in capo al feudatario e il detenere tale diritto implica/comporta/contiene il godimento/esercizio dei poteri ad esso connessi. Correlativamente, al sovrano concedente resta il *dominium rei feudalis*. Cioè la titolarità del dominio materiale (il dominio della *res*), della cosa, senza che però della cosa possa valersi direttamente.

---

[10] *Principe*, IX 3 e 23-24: «vedendo è grandi non potere resistere al populo, cominciano a voltare la reputazione a uno di loro e fannolo principe per potere sotto la sua ombra sfogare il loro appetito» e «Sogliono questi principati periclitare, quando sono per salire da lo ordine civile allo assoluto. Perché questi principi o comandano per loro medesimi o per mezzo de' magistrati: nello ultimo caso è più debole e più periculoso lo stato loro, perché gli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini che a' magistrati sono preposti; È quali, massime ne' tempi avversi, gli possono tòrre con facilità grande lo stato, o con abbandonarlo o con fargli contro».

In questo singolare sintagma, *dominium rei feudalis*, osserviamo il precipitato di un dibattito giuridico secolare sulla natura del feudo e sulla qualificazione di questa fattispecie nell'ambito del sistema di situazioni reali proprie del diritto comune medievale. Eppure cogliamo anche l'eco prossima di un dibattito giurisdizionale che proprio nella Napoli di Vico, come si è visto attraverso il richiamo agli interventi di Serafino Biscardi, raggiungeva la sua acme e il punto di rottura, di non-ritorno.

Significativamente al profilo di massima astrazione (*dominium iuris*) corrisponde nei fatti il più lato orizzonte pratico-operativo (il feudatario è di fatto colui che beneficia del feudo sotto ogni pratico aspetto); al profilo "reale" (*dominium rei feudalis*) corrisponde invece un vuoto di potere, una titolarità spogliata di contenuto. Si osservi che già per Biscardi il feudatario ecclesiastico non era *verus Dominus feudi*, ma solo *Dominus fructuum et reddituum*, e il giurista calabrese faceva discendere da tale distinzione anche un delicato risvolto giurisdizionale: l'appello contro la sentenza del feudatario ecclesiastico andava proposto al principe civile, non al superiore ecclesiastico (Luongo 1993: 59, Biscardi 1697: 36-37, 63). A questo capitolo teneva dietro una lunga nota integrativa, che l'edizione nicoliniana presenta come *dissertatio II*, dedicata all'origine "eroica" dei feudi.[11] Emerge qui la distanza tra Vico e la scienza giuridica del suo tempo: il "tecnico" Biscardi infatti fondava proprio sulla distinzione fra dominio diretto e utile le proprie argomentazioni fiscali a tutela dell'erario. In tale ambito la prospettiva vichiana rivela tutta la sua "modernità" (parola pericolosa, specie in riferimento a Vico, ma il lettore vedrà presto cosa qui s'intenda). In effetti Vico sottolinea che «Hinc (su questo aspetto specifico, cioè la modalità di alienazione *pleno iure* dei fondi romani) praetores sua aequitate naturali nihil ius Romanorum quiritium demutabant». E appunto per tutelare il titolare bonitario, il pretore dovette ricorrere ad un'*actio ficticia*, cioè l'*actio Publiciana* che fingeva trascorso il prescritto periodo di tempo necessario perché il fondo fosse usucapito e pertanto si costituisse una proprietà *pleno iure* a titolo originario. Proprio la presenza di soggetti a diverso titolo detentori di posizioni giuridiche differenziate insistenti sulla medesima *res* induceva Vico a guardare alla costruzione del diritto romano come ad una *fabula iuris gentium* (cap. 124) nella quale *mancipatio, qua omnes ferme actus legitimi transiguntur liberali nexus traditione*. E ad un medesimo tempo il solo prendere in considerazione questa eterogenea varietà di soggetti agenti assicurava al quadro storico un dinamismo e una tendenza allo sviluppo non altrimenti percettibile nell'appiattimento e irrigidimento istituzionale. Nella *Scienza nuova 1725*, libro II, capo 31, Vico ripropone la tesi: «da' quali feudi si è dimostro altrove aver avuto incominciamento i diritti civili di tutte le nazioni». Riprende così la polemica contro Grozio in merito all'antichità del regime feudale e al suo radicamento nella giurisprudenza romana, e in tale contesto (§ 149) indica a proprio sostegno l'opera di Cuiacio, *De feudis*, circa le eleganti espressioni riservate dai giuristi romani a questa materia. L'*opera omnia* di Cuiacio, in effetti, si andava ristampando a Napoli presso Muzio tra il 1722 e il 1727 (i passi dal *De feudis* probabilmente presenti a Vico sono nel vol. II, p. 1178 e nel vol. VIII, p. 203: cfr. Battistini 1990: 1715-16, 1808). Vico guardava con simpatia alla dottrina culta, e a Cuiacio in particolare, sin dal cap. XI del *De ratione*, e l'intera cultura napoletana, per le ragioni politiche esposte, da tempo sperimentava una significativa adesione al filone giuridico neoumanistico, con particolare attenzione ai suoi sviluppi giusnaturalistici.

[11] *Dissertationes* è titolo del Nicolini, non di Vico: le *Notae*, raccolte e stampate grazie al sostegno del Filomarino, non intendevano costituire un terzo tomo del *Diritto universale*, né tantomeno un "ponte" verso la *Scienza nuova*, ma solo una stampa ordinata delle integrazioni, ormai numerosissime e non sempre comprensibili, che Vico andava facendo alle due opere già stampate (Ruggiero 2010: 18-20).

L'articolazione dialettica della costituzione mista è ripresentata da Vico nella *Scienza nuova 1725* in chiave feudale. Stabilito al termine del capo 31 che il regime feudale «è infatti un diritto antichissimo, con l'ultima barbarie de' tempi per l'Europa rinovellato», egli indica in questo fondamento l'origine della plebe e, correlativamente, il "nascimento delle prime repubbliche". Le originarie clientele, stanche di subire i soprusi degli eroi, si ribellarono: «da' clienti, così uniti, sursero al mondo le prime plebi», e ad un tempo «furono i nobili dalla natura portati a strignersi in ordini». Nacquero così le repubbliche eroiche e anche i sovrani, come coloro che primeggiavano ed erano deputati a un naturale ruolo guida: «questi sono i re, de' quali pur ci venne la tradizione che si eleggerono per natura».

Anche nelle conclusioni cui giunge il dettato della *Scienza nuova 1725* è ben presente la radice politica machiavelliana. Questa dialettica fra nobili e clienti, radice delle repubbliche eroiche e degli istituti feudali, mostra a Vico come «di dentro al desiderio che ebbe la moltitudine di essere governata con giustizia e clemenza, si apre la grande comune origine de' governi civili e, ad un fiato, si scuopre la prima base di tutte le città, surte sopra due ordini, uno di nobili, un altro di plebei». È evidente come tornino le parole del nono capitolo del *Principe*: «Perché in ogni città si truovono questi dua umori diversi: e nasce, da questo, che il populo desidera non essere comandato né oppresso da' grandi ed è grandi desiderano comandare e opprimere el populo; e da questi dua appetiti diversi nasce nelle città uno de' tre effetti: o principato o libertà o licenza» (IX, 2).

Rispetto al dettato machiavelliano si assiste però ad una sintomatica inversione: Machiavelli poneva come elemento di fatto la coesistenza in ogni stato dei due umori (i grandi e il popolo) e dagli opposti appetiti di queste due componenti nasceva la dialettica socio-politica che poteva eventualmente condurre a regimi di diversa natura. Nel corso del capitolo il segretario fiorentino avrebbe poi chiarito come «quello del populo è più onesto fine che quello de' grandi, volendo questi opprimere e quello non essere oppresso». In Vico l'ottica è rovesciata: è il desiderio della plebe «di esser governata con giustizia e clemenza» che materializza l'origine *de' governi civili*, ed è quindi grazie a tale dialettica che "si scuopre" come tutte le città siano "surte sopra due ordini".

Nella *Scienza nuova 1744* la materia feudale è articolata nel libro II, sez. quinta, cap. 2 («Le repubbliche tutte son nate da certi principî eterni de' feudi»). Vico tenta una complessa equiparazione fra tipologie feudali e forme di dominio riconosciute dal diritto romano classico (Vitolo 1972). In tale ambito è da sottolineare come l'autore approfondisca, sulla scia della teoresi politica machiavelliana in tema di costituzione mista e di rapporto fra sovrano e 'grandi', il proprio distacco dalla dottrina feudale tradizionale e, di pari passo, dal nuovo corso che la riflessione giurisprudenziale napoletana stava prendendo. La *Scienza nuova* del 1744 ribadisce infatti come «per la natura de' forti di conservare gli acquisti e per l'altra de' benefizi che si possono sperare nella vita civile sopra le quali due natura di cose umane dicemmo nelle Degnità [80 e 81] esser fondati i principî eterni de' feudi, nacquero al mondo le repubbliche con tre spezie di dominî per tre spezie di feudi, che tre spezie di persone ebbero sopra tre spezie di cose» (§ 599).

Viene qui in sintesi preso in considerazione come principio storico di lungo periodo il costituirsi di un'aristocrazia guerriera, la suddivisione dei dominî feudali, e l'impegno a conservarne il controllo in forma ereditaria e, sotto altro profilo, come tutto questo sia un fondamento della dialettica politica tra sovrano e ceto ottimatizio tesa ad assicurare i vantaggi della "vita civile". E proprio in tale secondo ambito, ossia sull'istituto feudale considerato nella sua valenza politica alla base dell'ordinamento costituzionale, Vico riconduce il discorso nell'ambito del *ius privatorum*, di fatto seguendo al contrario, nella *Scienza nuova*, la parabola che aveva disegnato nel *De uno*.

La *respublica* feudale è una costituzione mista, in cui tre distinte categorie di soggetti godono di tre distinte forme di dominio (ovvero di tre distinte forme di tutela del dominio), su *res* differenti in specie. Il primo dominio preso in considerazione da Vico è il "dominio bonitario": in realtà non si tratta dell'*in bonis habere*, ma di una forma di usufrutto di cui la plebe poteva godere su fondi rustici che restavano nel diretto dominio dei patroni, "de' lor eroi" (Rossi 1996: II, 49-69, Ruggiero 2010: 162-163, 166). In questo caso Vico identifica la plebe originaria con i «vassalli», gli *homines* di cui scriveva Hotman: «… gli *uomini*, i quali nelle leggi de' feudi, […] si meraviglia Ottomano dirsi i *vassalli*, cioè i plebei» (Hotman 1574: 764, Cujas 1587: t. VIII, 203, Battistini 1990: 1585).

«Il secondo fu dominio quiritario dei feudi nobili». Si tratta del dominio *pleno iure*, tutelato nelle forme del *ius Quiritium* e identificato con la piena titolarità del feudo di cui i signori dispongono sostanzialmente senza limite dopo la concessione sovrana. Qui Vico, nel sottolineare l'antichità di questa forma feudale, riportandone il modello al diritto di proprietà nella sua accezione giuridicamente più estesa e più ampiamente tutelata, mostra però di essere ben consapevole della delicata polemica anticuriale che si andava consumando a Napoli fin dagli ultimi anni del Seicento. Infatti, il 'dominio ottimo' nella sua origine non prevede tributo e riconosce come superiore solo la divinità. Tuttavia Vico prosegue: «I quali feudi sovrani privati, nel formarsi delle repubbliche eroiche, si assoggettirono naturalmente alla maggior sovranità di essi ordini eroici regnanti […], a doverla difendere e mantenere, perch'ella aveva conservato loro gl'imperi sovrani famigliari, e questi stessi tutti eguali tra lor medesimi; lo che unicamente fa la libertà signorile». Per un verso Vico pare dunque accettare la tesi curialista sull'immunità dei feudi ecclesiastici dagli oneri erariali; poi però l'autore rovescia abilmente la posizione: tutti i feudi nobili ebbero un'origine cultuale (dal momento che i regni eroici furono da principio tutti "di sacerdoti"). Senonché questi medesimi eroi, pari tra loro, scelsero di sottomettersi al potere sovrano regnante, garanzia di ordine e di reciproca compensazione "costituzionale", accettando di difendere e mantenere quel regime autocratico che a loro volta era per loro primario strumento di tutela e addirittura ragion d'essere e sopravvivere. In questa dialettica di pieno accordo tra principe e 'grandi' (un accordo ben lontano dalle preoccupate diagnosi machiavelliane richiamate qui sopra) si fonda per Vico "la libertà signorile", cioè la garanzia dei diritti aristocratici che Vico riconosce nel censo di Servio Tullio e nell'originario ordinamento repubblicano di Giunio Bruto.

Il riconoscimento della divinità come fonte del potere politico si manifesta nuovamente alla base del terzo e ultimo tipo di dominio/feudo: «Il terzo, con tutta la propietà detto "dominio civile", che esse città eroiche, compostesi sul principio di soli eroi, avevano de' fondi, per certi feudi divini ch'essi padri di famiglia avevano innanzi ricevuto da essa divinità provvedente…» (§ 602). In quest'ultimo passaggio, anche attraverso un'insistente tensione ossimorica tra sopra e sotto, sovrano e soggetto, Vico mira a fondare una legittimazione divina del potere sovrano (Battistini 1990: 1644).

La posizione assunta e difesa da Vico nel corso dell'opera giuridica e nella *Scienza nuova* appare nel complesso del massimo rilievo: la spiegazione formale sull'origine del diritto feudale, e più in generale sull'assetto complesso delle situazioni reali in età medievale, riposa, come si è visto, sulla frammentazione del monolitico dominio romanistico in un largo spettro di posizioni differenziate, capisaldi delle quali sono il dominio utile e il dominio diretto. Vico non si appiattisce su tale ricostruzione formale e propone invece una identificazione piena tra istituti romanistici e istituti del diritto comune: in particolare la proprietà quiritaria (il *dominium*) sarebbe il fondamento della titolarità dei feudi, mentre la 'proprietà pretoria' (se così si può definire l'*in bonis habere*) sarebbe

l'archetipo di una estesa gamma di situazioni fattuali (non possessorie, come con una certa leggerezza lascerebbe presumere la traduzione di Sarchi). Se quello di Vico è un travisamento dell'effettivo sviluppo storico degli istituti presi in considerazione, non possiamo però non rilevare alcuni aspetti di estremo interesse: per un verso la prevalenza data nella ricostruzione storica allo svolgersi dei rapporti tra privati come magmatico elemento propulsivo nello sviluppo degli strumenti giuridici di tutela; e in conseguenza l'originalità di pensiero con cui Vico fissa il *prius* del suo ragionamento nelle concrete dinamiche di aggregazione sociale e il *posterius* nell'assetto formale derivato da quelle tensioni politiche e sedimentato in strumenti istituzionali riconoscibili. In queste pagine del *Diritto universale*, come in molti passaggi della *Scienza nuova* del 1744, assistiamo ad una rivoluzione antropologica che pone l'uomo quale soggetto e motore centrale della propria storia, mentre le istituzioni risultano non più una gabbia costringente, ma forme storicamente flessibili e via via rispondenti al differente intrecciarsi di rapporti e interessi, anche economici. Il prevalere del *ius privatorum* come strumento fondamentale di organizzazione e tutela sociale, anteriore perfino al principe e quindi ad esso sovraordinato, rispetto al piano pubblicistico è nell'opera vichiana anche un dato materiale: dai rapporti di dominio in seno alla *familia* e nei confronti della clientela derivano l'*auctoritas* e il *ius*, da queste le *rerumpublicarum formae*, ed infine la *lex regia*.

Un maestro degli studi vichiani, Pietro Piovani, ebbe a rilevare come Vico, nella tutela dell'interesse utilitario, del "sommo privato interesse", avesse individuato le origini dell'*universale*, ossia *nell'incontro delle volontà spinte dal bisogno*, e dunque che «così quel tanto di universale che in tal modo già può riconoscersi, silenzioso ed incerto nel suo timido apparire, è un universale rintracciato nella storia e felicemente mescolato agli interessi che agitano paurosamente il mondo degli uomini: non discende dal cielo stellato, ma sale dal fango delle prime approssimative città» (Piovani 1960: 260).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ajello, Raffaele. 1968. *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*. Napoli

Ajello, Raffaele. 1976. *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*. Napoli (rist. 1991)

Ajello, Raffaele. 1980. *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria civile*, in *Pietro Giannone e il suo tempo*. Ajello, Raffaele (cur.). Napoli

Ajello, Raffaele. 1993. *Presentazione*, in Luongo

Ajello, Raffaele. 2002. *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*. Napoli

Ascheri, Mario. 1989. *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*. Bologna

Ascione. Imma. 1990. *Togati e classe dirigente*, in D'Andrea

Ascione, Imma. 1994. *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*.

Napoli

Badaloni, Nicola. 1961. *Introduzione a G.B. Vico*. Milano

Bassi, Romana. 2004. *Favole vere e severe. Sulla fondazione antropologica del mito nell'opera vichiana*. Battistini, Andrea (pref.). Roma

Battistini, Andrea. 1990. *Note* in Vico

Birocchi, Italo. 2002. *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*. Torino

Birocchi, Italo. 2006. *Introduzione*, in Rapolla

Biscardi, Serafino. 1697. *Juris responsum pro Regio Fisco quo probatur manus mortuas, ob feuda ab ipsis possessa, ad servitia, et quindenniorum solutionem teneri*. Napoli (in Luongo)

Bretone, Mario. 2001. *Finzioni e formule nel diritto romano*. "Materiali per una storia della cultura giuridica". 31: 295-313

Calasso, Francesco. 1965. *Iurisdictio nel diritto comune classico*. «Annali di storia del diritto». 9: 89-110

Comparato, Vittor Ivo. 1964. *Introduzione*, in Grimaldi

Costa, Pietro. 1969. *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*. Milano (rist. 2002)

Cujas, Jacques. 1587. *Observationes et Emendationes*. Köln

D'Andrea, Francesco. 1990. *Avvertimenti ai nipoti*. Ascione, Imma – Ajello, Raffaele (cur.). Napoli

De Luca, Giovanni Battista. 1671. *Theatrum veritatis et iustitiae*. Roma

De Luca, Giovanni Battista. 1673. *Il Dottor volgare*. Roma

De Luca, Giovanni Battista. 2012. *Proemio al Dottor volgare* e *Difesa della lingua italiana*. Ruggiero, Raffaele (cur.). Torino

De Marini Avonzo, Franca. 2001. *Critica testuale e studio storico del diritto*. Torino

Doria, Paolo Mattia. 1973. *Massime del governo spagnolo a Napoli*. Conti, Vittorio – Galasso, Giuseppe (cur.). Napoli

Ferrary, Jean-Louis. 2005. *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*. Humbert, Michel (cur.). Pavia: 503-558

Galasso, Giuseppe. 1973. *Introduzione*, in Doria

Giannone, Pietro. 1960. *Vita scritta da lui medesimo*. Bertelli, Sergio (cur.). Milano

Gorla, Gino. 1977. *I Tribunali Supremi degli Stati italiani fra i secc. XVII e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I. Firenze: 445-532

Grimaldi, Costantino. 1964. *Memorie di un anticurialista del Settecento*. Comparato, Vittor Ivo (cur.). Firenze

Grimaldi, Costantino. 1999. *Manifesto per la soppressione dei suoi libri*, in Tita 1999: 153-159. *Lettere dal Regno ad Antonio Magliabechi*. 1978-79. Quondam, Amedeo – Rak, Michele (cur.). Napoli

Grossi, Paolo. 1968. *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*. Padova

Grossi, Paolo. 1995. *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari

Hotman, François. 1574. *Tractatus de verbis feudalibus*, in *Novum lexicon utriusque iuris*, Hyeronimus Verrutius (cur.). Paris

Lauro, Agostino. 1974. *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problemi e bibliografia (1563-1723)*. Roma

Lomonaco, Fabrizio. 1990. *Lex regia: diritto, filologia e fides historica nella cultura politico-filosofica dell'Olanda di fine Seicento*. Napoli

Luongo, Dario. 1993. *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*. Napoli (con una presentazione di Raffaele Ajello)

Luongo, Dario. 2001. *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*. Napoli

Marshall, David. 2004. *La congiura dei principi napoletani di G. Vico*. Napoli nobilissima. Serie V. Annata 5: 105-20

Marshall, David. 2010. *Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe*. Cambridge

Mazzarino, Santo. 1971. *Vico, l'annalistica e il diritto*. Napoli

Miletti, Marco Nicola. 1998. *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*. Napoli

Oakley, Francis. 2003. *The Conciliarist Tradition. Constitutionalism in the Catholic Church 1300-1870*. Oxford

Oldendorp, Johann. 1559. *Opera*. Basel (repr. Aalen, 1966)

Partner, Peter. 1972. *The Lands of St. Peter: the Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance*. Berkeley

Piovani, Pietro. 1960. *Ex legislatione philosophia*. Filosofia. 11: 228-260 (poi in 1962. *Studi in*

onore di Emilio Betti. Milano: I, 389-428)

Prodi, Paolo. 1982. *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna.* Bologna

Rapolla, Francesco. 2006. *De jurisconsulto*. Birocchi, Italo – Fabbricatore, Ersilia (cur.). Bologna

Rossi, Giovanni. 1996. *Duplex est usufructus. Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune: I. Dai Glossatori a Bartolo, II. Da Bartolo agli inizi dell'Umanesimo giuridico.* Padova

Ruggiero, Raffaele. 2001. *La "volgar tradizione". Prove di critica testuale in Giambattista Vico.* Lecce

Ruggiero, Raffaele. 2010. *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*. Roma

Ruggiero, Raffaele. 2011. *Napoli nel Settecento, tra periferia e orizzonti europei*, in *La letteratura degli italiani. Centri e periferie*. Cofano, Domenico – Valerio, Sebastiano (cur.). Foggia (atti del congresso AdI 2009): 253-290

Ruggiero, Raffaele. 2012. *Introduzione*, in De Luca

Ruggiero, Raffaele. 2013. *Machiavelli e i penalisti*. «Intersezioni» 33: 5-23

Sbriccoli, Mario. 1974. *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*. Milano

Tierney, Brian. 1982. *Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought*. Cambridge

Tita, Massimo. 1999. *Libertà editoriale e inquisizione romana. Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*. Frontiera d'Europa. 5: 63-183

Tita, Massimo. 2013. *Costantino Grimaldi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*. Bologna: 1068-69

Torrini, Maurizio. 1980. *Il Cartesio di Giannone*, in Ajello, Raffaele (cur.). *Pietro Giannone e il suo tempo*. Napoli: 418-430

Vallone, Giancarlo. 1999. *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*. Roma

Vallone, Giancarlo. 2009. *L'originarietà dei poteri e la costituzione mista*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*. Napoli: vol. 3, 304-320

Vallone, Giancarlo. 2010. *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*. «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno». 39: 388-403

Vico, Giambattista. 1974. *Opere giuridiche*. Cristofolini, Paolo – Badaloni, Nicola (cur.). Firenze

Vico, Giambattista. 1990. *Opere*. Battistini, Andrea (cur.). Milano (due voll.)

Vico, Giambattista. 1992. *La congiura dei principi napoletani 1701*. Pandolfi, Claudia (cur.). Napoli (rist. Roma 2013)

Vico, Giambattista. 2004. *Scienza nuova 1730*. Cristofolini, Paolo – Sanna, Manuela (cur.). Napoli

Vico, Giambattista. 2007. *De universi iuris uno principio et fine uno*. Lomonaco, Fabrizio – Tessitore, Fulvio (cur.). Napoli (anastatica del postillato XIII B 63 della Biblioteca nazionale di Napoli, 1720)

Vico, Giambattista. 2013. *Scienza nuova 1744*. Cristofolini, Paolo – Sanna, Manuela (cur.). Roma

Vitolo, Giovanni. 1972. *Il feudalesimo in G. Vico*. Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche. 83: 83-128 (Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli)

NUOVO studi meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015

RICERCHE

Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica

Inusual portraits of neapolitan advocacy in the eighteen century. Legal literature, travel memories and public opnion

di Stefania Torre

Abstract: La cultura giuridica meridionale ha fornito alla storia italiana un altissimo contributo di idee e di protagonisti. La sua componente maggiore è stata, fin dall'età moderna, di provenienza togata e forense e ciò ha inciso durevolmente sulle strutture istituzionali del Mezzogiorno. Se durante la lunga esperienza della dominazione spagnola il primato dei giuristi concorse ad accrescere una forte consapevolezza delle peculiarità istituzionali del Regno di Napoli, dal Settecento si moltiplicarono le riflessioni sull'incidenza che la tradizione forense aveva esercitato sulle cause dell'arretratezza economico-sociale del meridione. Il presente studio traccia i contorni del dibattito culturale e giuridico del Settecento europeo sui meriti e sui limiti del ceto forense e la formazione del mito controverso dell'avvocatura napoletana.

Abstract: The legal southern culture has provided to the italian history a very high contribution of ideas and protagonists. Its largest component was, since the age modern, provenance forensic and jurisprudential. During the spanish rule, the primacy of the Jurists increased the mastery of institutional peculiarites of neapolitan provinces. From eighteen century multiplied reflections on economic and social backwardness of southern Italy and on responsibility of legal tradition. The present study outlines profiles of cultural and legal debate in eighteen century on merits and faults of forensic class and the formation of the myth of Neapolitan advocacy.

Parole chiave: diritto – letteratura – avvocatura – cultura giuridica – opinione pubblica.

Key words: law – literature – lawyers – legal culture – public opinion.

Ragioni di una scelta

Nell'orizzonte intellettuale del giurista, e dello storico del diritto in particolare, rientrano prevalentemente regole legislative, trattati scientifici, fonti normative, carte e atti processuali, documenti ufficiali che definiscono il perimetro di indagine. Si tratta di testi opera di specialisti, che utilizzano un linguaggio comunicativo altamente tecnico in grado di classificare e convertire, secondo i principi del discorso giuridico, anche variabili esterne alla riflessione settoriale.

Il ragionamento e la comunicazione giuridica tuttavia non possono fare a meno di attingere costantemente al ventaglio di parole e di possibili loro combinazioni che, al di là delle altissime competenze del giurista, si caricano del significato stabilito per esse dalla cultura del tempo. In altri termini, le elaborazioni concettuali raffinate degli esperti di diritto, anche quando siano espressione di una notevole inventiva e di immaginazione creativa, non possono mai oltrepassare la linea di confine di ciò che in un dato momento storico può essere detto o pensato.

Tra le componenti della cultura giuridica locale, capaci di imprimere durevolmente la memoria collettiva, un posto di primo piano spetta al potere performativo dei miti, spesso nati nelle aule dei tribunali o dalle scritture dei forensi stesse, e consolidatisi grazie ai racconti che si sono sedimentati ed intrecciati nel lungo periodo. Le rappresentazioni mitiche, una volta formatesi, entrano stabilmente e con una certa frequenza nelle trame giuridiche, orientando le narrazioni e le ricostruzioni storiche[1]. L'eccezionalità della vicenda meridionale tra età moderna e Antico Regime ha contribuito non poco ad alimentare il mito, discordante ed ambiguo, dell'avvocatura, specie napoletana. Compagine complessa e variegata, essa è stata spesso al centro di riflessioni che, talvolta, ne hanno denunciato i difetti e le responsabilità; in altri momenti, ne hanno celebrato i meriti culturali, politici e civili. È ampiamente condivisa l'opinione che la cultura giuridica meridionale abbia fornito alla storia italiana un altissimo contributo di idee e di protagonisti. La sua componente maggiore è stata, fin dal secolo XVI, prevalentemente di provenienza togata e forense e ciò ha inciso in modo duraturo sull'assetto istituzionale del Mezzogiorno e più tardi del Regno d'Italia. La storiografia giuridica è oggi concorde nel riconoscere la centralità degli avvocati[2] e della loro multiforme produzione letteraria nella definizione del sapere giuridico e nella costruzione di un. modello "italiano" di scienza del diritto alternativo ai paradigmi europei[3]. Pregi e difetti dei giuristi pratici napoletani si sono tuttavia costantemente alternati in un arco temporale piuttosto ampio. Se durante la lunga esperienza della dominazione spagnola la *leadership* dei giuristi concorse ad accrescere una forte consapevolezza delle peculiarità politiche del Regno di Napoli[4], dal Settecento si moltiplicarono i ragionamenti sull'incidenza che la tradizione forense aveva esercitato sulle cause dell'arretratezza economica e sociale del meridione. Travolto dalla critica illuministica sui difetti degli ordinamenti tradizionali e dalla riformulazione del plurisecolare rapporto tra teoria e prassi del diritto, il ceto dei legali concentrò su di sé l'attenzione polemica degli intellettuali, divenendo il principale, se non l'unico, responsabile della stagnazione strutturale del meridione. L'avvocatura divenne bersaglio di attacchi violentissimi che miravano a ridimensionarne l'autorità pubblica e l'innegabile ruolo politico, rafforzatosi nell'arco di quasi tre secoli, grazie alle modalità con cui il governo di Madrid prima e di Vienna poi avevano amministrato i domini italiani.

[1] Sull'importanza del mito negli studi e nelle ricerche storico-giuridiche vedi da ultimo Mazzacane 2006.

[2] Sulla necessità di indagare a fondo la storia dell'avvocatura italiana si veda il volume *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*.

[3] Lacchè 2010.

[4] Rovito, 1981.

Il primato dei togati, asse portante dei difficili equilibri di governo del Regno di Napoli, aveva esaltato le attitudini giuridico-burocratiche dell'*élite* dirigente, perfezionando la straordinaria capacità di adattare, mediare e plasmare il sistema delle fonti del diritto ai condizionamenti materiali. L'altra faccia della medaglia svelava però l'attitudine, temuta e invisa, a moltiplicare i piani normativi e le interpretazioni delle regole giuridiche, rendendo particolarmente fluido e variabile il confine tra i comportamenti ammessi e quelli sanzionati e preclusi[5].

La centralità delle conoscenze giuridiche e forensi nella definizione degli assetti politici e istituzionali del Mezzogiorno indusse inoltre a trascurare gli interessi imprenditoriali, tecnologici e militari, rinsaldando le basi di uno specifico ordine economico-sociale destinato a resistere nel futuro.

Intorno all'avvocatura meridionale si è costituita una fitta stratificazione di immagini mitologiche che investono il tema della giustizia e del destino politico dell'Italia meridionale e che sono penetrate, e talvolta ancora riaffiorano, negli scritti degli storici, dei giuristi e del mondo intellettuale italiano ed internazionale. Luci e ombre della professione forense si avvicendano in un'ampia bibliografia che spazia dai trattati di diritto alle biografie dei singoli giuristi, dalle cronache ai galatei, dalle *Pratiche civili e penali* agli epistolari, disvelando la complessità dell'intreccio di campi di sapere e di linguaggi comunicativi che si combinano dietro le descrizioni più note e diffuse dei professionisti del diritto napoletani.

Questo lavoro si propone di indagare una parte di quella ricchissima e articolata letteratura, scegliendo la prospettiva dei diari di viaggio degli intellettuali europei, talune guide alla scoperta dei luoghi simbolo della città di Napoli tra XVII e XVIII secolo e una selezione di scritti di giuristi meridionali del Settecento, noti alla storiografia e ampiamente esaminati nei loro contenuti epistemologici, che qui vengono utilizzati però come fili di una articolata trama narrativa, in cui si annodano voci e testualità differenti sul ruolo degli avvocati e sulla cultura forense. "Ritratti insoliti" allude proprio alla provenienza delle descrizioni del ceto degli avvocati napoletani nel segmento temporale ritagliato. Al profilo del giurista pratico che emerge dalle cronache dei viaggi si è provato ad affiancarne la rappresentazione grafica, spunti sull'architettura giudiziaria dei tribunali, le suggestioni della canzone popolare, seguendo il movimento circolare e di mutuo scambio tra questi livelli di divulgazione e le analisi tecniche dei giuristi di professione, al fine di individuare le tracce più radicate e sedimentate del mito dell'avvocatura.

1. *La "città degli avvocati": un'insolita descrizione di Napoli tra guide e memorie di viaggio*

Stadt der Advocaten è una celebre e lapidaria osservazione di Friedrich Carl von Savigny relativa proprio alla città di Napoli, inserita in un'accurata sintesi del soggiorno in Italia al termine del *tour* intrapreso nel 1826-27. Di passaggio nella capitale del Regno delle Due Sicilie l'autorevole professore dell'Università di Berlino non poté fare a meno di registrare, con disappunto e contrarietà, lo stato di decadenza in cui versavano gli studi universitari nell'Ateneo napoletano e il maggiore impegno profuso dai docenti nella pratica quotidiana delle attività forensi[6]. Quanto il severo giudizio abbia influito sull'apprezzamento della cultura giuridica italiana e meridionale in modo specifico è da tempo documentato[7].

[5] Ajello 1995: 61 ss.
[6] Savigny, 1828. Il resoconto fu ripubblicato con aggiunte in Savigny, 1850. In italiano il testo fu riprodotto con alcuni tagli da Turchiarulo, 1852.
[7] Mazzacane, 1994.

Ciò nonostante, la critica durissima di Savigny era solo l'ultima polemica indirizzata verso l'avvocatura napoletana, già da tempo oggetto di ricostruzioni e rappresentazioni contraddittorie, sia nei circuiti intellettuali locali, sia in quelli europei.

Usi e costumi del ceto forense della capitale del Mezzogiorno erano stati descritti, spesso con toni polemici e ostili, da una larghissima schiera di osservatori stranieri transitati nei territori peninsulari fin dalla fine del secolo XVII.

"Secolo d'oro" del viaggio in Italia, il Settecento costituì per le città d'arte e di cultura il momento più alto di prestigio e di successo internazionale, confermato dalla straordinaria fioritura di guide e diari di viaggio redatti da visitatori raffinati e cólti, che consegnavano all'immaginazione del lettore le rappresentazioni e le impressioni di una terra affascinante[8]. Sospinti dall'onda propulsiva della curiosità suscitata dalla lettura delle più celebri guide del Seicento, i viaggiatori europei furono fortemente attratti dalle bellezze del paesaggio italiano, ma furono anche molto sensibili al fascino dei capolavori artistici e architettonici; incantati dalla scoperta di fenomeni naturali eccezionali; incuriositi dai costumi dei popoli, dagli usi locali, dalle leggi, dai vari sistemi di governo. Per un acuto osservatore straniero l'Italia era una meta irresistibile, prospera di itinerari artistici e ambientali, e al contempo una terra ricchissima di tradizioni popolari e forme civili variegate, che stimolavano la sete di sapere e di conoscenza dell'*élite* mondana.

Non solo aristocratici, ma anche borghesi facoltosi, professionisti, mercanti, artisti e uno stuolo di accompagnatori al seguito del viaggiatore valicarono le frontiere italiane, in misura crescente proprio a partire dagli inizi del secolo XVIII, alimentando il flusso di protagonisti del *Grand Tour* d'Italia. Da Torino a Roma, da Venezia a Napoli e poi ancora più giù fino a Palermo, i visitatori europei procedevano lungo le strade del "belpaese" accompagnati dalle memorie di viaggio di Francis Bacon[9], di Richard Lassels[10], di François - Maximilien Misson[11], e più tardi dalle piùcelebri guide di Michel de Montaigne[12], di Joseph Addison[13], Charles de Brosses[14], Johann Jakob Volkmann[15], Johann Wolfgang von Goethe[16], Charles-Louis de Secondat barone de La Brède e di Montesquieu[17]. Un'annotazione ricorrente nelle memorie di viaggio segnalava una "stravaganza" tipicamente meridionale, degna di particolare attenzione: la presenza tumultuosa degli avvocati soprattutto nella capitale del Mezzogiorno.

Fin dall'età del Rinascimento le città italiane avevano registrato una profonda trasformazione urbanistica, segnata dall'edificazione nelle vicinanze delle corti principesche di uffici giudiziari e di tribunali giudicanti, e una conseguente modificazione del tessuto sociale, con una prevalenza decisa dei ceti togati. Un autorevole osservatore delle cose italiane, Giovanni Botero, individuava le ragioni della crescita vertiginosa dei giureconsulti negli insediamenti urbani, nel dilagare della violenza e dei crimini che obbligavano a fare ricorso a giudici e avvocati per tutelare l'onore, la vita

[8] Il tema del "viaggio in Italia" da tempo è oggetto di numerosi studi e di anno in anno si arricchisce di titoli sempre nuovi al punto che può rivelarsi troppo ambizioso il proposito di fornire una rassegna puntuale e completa. In questo studio saranno ricordati dunque solo gli autori in linea con le riflessioni di questo articolo: De Seta 1982:125-263; Placanica 1987: 165-179; Mozzillo 1992; De Seta 1992; Brilli2003; Brilli 2006; De Seta 2011.

[9] Bacon 1625.

[10] Lassels 1670; 1698.

[11] Misson 1691.

[12] Montaigne 1774.

[13] Addison 1705.

[14] Brosses 1799.

[15] Volkmann 1770-71.

[16] Goethe 1816-1817.

[17] Montesquieu 1894.

stessa e le disponibilità personali[18].

L'autorità e il prestigio degli avvocati e dei magistrati era la cifra, un po' insolita e a tratti incomprensibile per il viaggiatore, che distingueva i regni italiani rispetto al quadro europeo e internazionale. Ma era nel sud della penisola che quel fenomeno si imponeva con forza all'occhio attento dell'osservatore. Giunto a Napoli, il visitatore straniero notava immediatamente la popolarità delle professioni giuridiche. L'avvocatura esercitava un'attrazione irresistibile sulle generazioni giovani, specie di origine provinciale, che inebriati dalle promesse di successo, di potere politico e di fortune economiche, senza indugio si avventuravano nella capitale, con la speranza di realizzare presto il sogno di notorietà e di ricchezza.

Già nella produzione scientifica a cavallo tra Sei e Settecento numerose erano state le testimonianze dei trionfi degli avvocati. Tra le voci più celebri spiccava quella prestigiosa di Francesco D'Andrea, che sul finire del secolo XVII con grande acutezza negli *Avvertimenti ai nipoti* – un'opera a metà tra un testamento, un'autobiografia e un manuale di deontologia - mirabilmente aveva descritto il prestigio conquistato dai forensi a partire dall'esperienza vicereale spagnola[19]. Un successo segnato dalle opzioni della monarchia nell'amministrazione dei territori italiani e dalla necessità di contenere le spinte centrifughe della nobiltà feudale, restia a rinnovarsi nei compiti e nei ruoli richiesti dalle trasformazioni istituzionali dell'età moderna.

In una delle più celebri guide della città di Napoli, opera di Giulio Cesare Capaccio[20], l'autore dialogando con il "forastiero" che si aggira per le strade cittadine, lo guida all'esplorazione dei tribunali, celebrando le doti di sapienza e rigore scientifico dei togati e precisando che in città «si attenda con tanta frequenza agli studii delle leggi e si lasci ogn'altro, per che qua si guadagna, si acquista riputatione, si acuiscono gli ingegni e si camina innanzi agli honori, essendo un seminario di tutte le grandezze, per nobilitar la casa e per inalzare al cielo le famiglie»[21].

Le eccezionali possibilità di ascesa sociale ed economica assicurate dalla pratica legale erano cresciute notevolmente dal Cinquecento in poi, innescando il processo di moltiplicazione incontrollata del numero di avvocati e procuratori. La testimonianza della presenza copiosa di giuristi si ritrova in un'altra descrizione celebre della capitale del Regno, destinata a una lunga fortuna tra gli osservatori stranieri, e pubblicata da Domenico Antonio Parrino. Nel 1700 usciva per le stampe *Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla mente de' curiosi,* una vera e propria guida ai luoghi di interesse della capitale, di modesto valore scientifico e letterario, ma accolta con straordinario successo di pubblico, grazie alla felice intuizione del formato di stampa in dodicesimo, che ne agevolava il trasporto e la rapida consultazione.

[18] «La vita, l'onore e le facoltà nostre sono nelle mani de' giudici, perchè, mancando per tutto l'amorevolezza e la carità, cresce tuttavia la violenza e la cupidità degli uomini malvagi, da' quali se non ci difendono i giudici, male passeranno le bisogne nostre. Per questa cagione le città. ove sono audienze reali, senati, palamenti o altra sorte di tribunali supremi, sono necessariamente frequentate, sì per lo concorso della gente, che si conosce bisognosa di giustizia, come per lo manegio stesso della ragione, che non si può amministrare senza molta gente: presidenti, senatori, avvocati, procuratori, sollecitatori, notai e simili altri [...]». La citazione è tratta da Botero 1588 (rist. 1948: 374-375).

[19] D'Andrea 1990. La curatrice della edizione critica, Imma Ascione, segnala le numerose copie manoscritte autografe o meno dell'opera rintracciabili nelle biblioteche e negli archivi italiani, a conferma del successo dello scritto e della lunga meditazione da parte dell'autore. Per un'informazione complessiva sulla personalità e sulla produzione scientifica del D'Andrea si rinvia a Mazzacane 1986.

[20] Nigro 1975.

[21] Capaccio 1634: 599-600. Sulla vasta produzione di "guide" della città di Napoli e sulla progressiva trasformazione del genere letterario cfr. Pelizzari 2000.

La maneggevolezza del testo ne fece una pubblicazione molto richiesta e diffusa tra i viaggiatori, che si affidavano alle sue descrizioni.

In un passaggio della guida, Parrino si soffermava sugli impieghi del ceto intermedio di Napoli «che dalla plebe si distingue, s'adatta per lo più a' tribunali, che sono maravigliosi per la moltitudine degli officiali e litiganti, come dirassi. Quindi par che ogni uno aspiri a laureare col dottorato il figlio, o almeno a fargli apprendere lettere umane per applicarlo in questo – scoglio dove intoppano i più sublimi ingegni –, mentre l'ingordigia del guadagno fa appigliar la maggior parte di essi a questa professione, tralasciando l'altre scienze, perché dicono questa esser *de pane lucrando*; ad ogni modo non mancano huomini perfettissimi in tutte le facoltà; da questi tribunali sono usciti tanti famosissimi giuristi ch'oggi mai par che si rendano innumerabili, ed è tanta l'autorità de' famosi ministri che reggono il Sacro Consiglio che diede occasione ad un famoso giurista di dire "authoritas Sacri Regii Consilii Neapolitani me terret". Altri, applicati alle lettere, si danno agli officj della città, banchi, notariati ed altri, come anche alle mercature de' cambj»[22].

2. *La fortezza della giustizia: Castel Capuano*

I dati numerici riportati dalle fonti letterarie non sono sempre attendibili per gli anni di passaggio dal XVII al XVIII secolo, ma in ogni caso riferiscono di veri e propri "eserciti" di giureconsulti. Un'immagine che resta impressa nella memoria e che occupa alcune pagine dei diari di viaggio personali, alimentando il mito internazionale di Napoli "capitale degli avvocati".

In un celebre dipinto di autore ignoto risalente con buona probabilità alla fine del XVII secolo, e conosciuto come *Il tribunale della Vicaria*, è ritratta una scena quotidiana nella piazza antistante il palazzo di giustizia – il Castel Capuano - che bene rende lo spettacolo al quale assistevano i passanti, stranieri e locali[23]. Lo sfondo è interamente occupato dall'antica facciata principale del maniero, così come si presentava prima del restauro ottocentesco. L'architettura del castello era stata ridisegnata, su incarico del viceré Pedro de Toledo, dagli architetti Ferdinando Maglione e Giovanni Benincasa, cui era toccato il compito di adattare la fortezza normanna, un tempo presidio di una delle porte di accesso alla città di Napoli, a sede dei massimi tribunali del Regno. Tra le grandi riforme volute dal viceré Toledo per consolidare l'autorità della monarchia spagnola, fiaccando la resistenza dei baroni e la municipalità cittadina, un posto d'onore occupò proprio l'amministrazione della giustizia. Pedro de Toledo varò misure di intervento volte a migliorare le magistrature e gli uffici preposti alle funzioni giudiziarie, ma anche finalizzate a ingenerare nelle popolazioni meridionali un sentimento di severità e timore di fronte all'operato dei giudici.

Al progetto di rifondazione delle istituzioni giudiziarie del Regno va ascritta anche la riunificazione di tutte le principali corti napoletane in un unico edificio, il cui obiettivo era proprio rendere visibile alla cittadinanza l'operazione di razionalizzazione della giustizia e il maggiore controllo del potere centrale sull'attività di giudici, ausiliari e forensi. A Napoli, come nel resto dell'Europa, fin dal Medioevo i tribunali erano dislocati sul territorio cittadino e spesso allocati nei palazzi della nobiltà o presso i monasteri. Così, se la Camera della Sommaria, tribunale fiscale del Regno, era stata ospitata nella proprietà del Marchese del Vasto, la Gran Corte della Vicaria – tribunale con competenza civile e penale – aveva trovato sede in un edificio nei pressi della chiesa

[22] Parrino 1700:19-20.

[23] Il quadro conservato attualmente nel Museo San Martino è attribuito ad Ascanio Luciani, ma è stato per molto tempo oggetto di un vivace confronto fra gli storici dell'arte divisi sulla paternità dell'opera. Una sua riproduzione è rintracciabile in *Civiltà del Seicento a Napoli* 1984: 25; *Seicento napoletano: arte, costume e ambiente* 1984: 55- 59; De Frede 1999.

di San Giorgio Maggiore, andato parzialmente distrutto nel 1526 per via di un incendio. Diversa ancora la collocazione della magistratura suprema di Napoli, il Sacro Regio Consiglio, che a più riprese, nella seconda metà del secolo XV e nella prima del XVI, ebbe sede nel cortile di Santa Chiara; o del Tribunale della Regia Zecca, collocato in un palazzo posto nei pressi della chiesa di Sant'Agostino[24]. Riunire tutte le maggiori magistrature in un'unica sede aveva dunque il duplice vantaggio di agevolare l'operato delle amministrazioni, e, al contempo, di regolare l'afflusso di regnicoli provenienti dalle province, impedendo che potessero immettersi nelle già caotiche strade cittadine.

I lavori di ristrutturazione del castello durarono tre anni, dal 1537 al 1539, e si conclusero con le riunificazioni delle corti menzionate e con il trasferimento anche delle carceri cittadine. Alla vista del passante la Vicaria Nuova si presentava come un grande edificio monumentale, con al centro della facciata principale un portale su cui spiccava l'aquila imperiale simbolo dell'Imperatore Carlo V e un'iscrizione datata 1540 che ricordava la ristrutturazione delle corti voluta da Pedro de Toledo[25]. Nel dipinto de *Il Tribunale della Vicaria* si scorge poi, proprio in cima alla porta di ingresso, una torretta in legno, fatta realizzare nel 1620 dal nuovo vicerè Cardinal Zapata, per custodire una campana che con i suoi rintocchi segnalava l'ingresso nel palazzo del presidente del Sacro Regio Consiglio. Secondo il rituale riferito da Ferdinando Nunziante, il supremo magistrato si recava al castello, vestito di un sontuoso abito scarlatto, in carrozza assistito da mastridatti e ausiliari, e accompagnato da un cordone di capitani di giustizia e di capi portieri disposti in modo da creare un corridoio tra il portone d'ingresso e la carrozza stessa. Ad attendere l'autorità sulla soglia del castello c'erano poi folle di avvocati in toga che accompagnavano il Presidente lungo le scale di accesso ai piani alti[26].

Le guide e i diari di viaggio del Seicento e del Settecento descrivono, piuttosto dettagliatamente, gli interni della fortezza[27].

Superato l'ingresso si accedeva ad un ampio cortile porticato. Al pianterreno erano collocate le carceri, il Tribunale della Bagliva e l'infermeria. Tre scalinate conducevano al primo piano dove furono installate il Sacro Regio Consiglio, la Sommaria e la Gran Corte della Vicaria. Sebbene decorate con affreschi che ritraevano le allegorie delle scienze più nobili, l'ascesa degli scaloni era per il viaggiatore, soprattutto straniero, un'esperienza orribile e sconvolgente. Ricordava al proposito Gorani che «L'escalier par lequel on mont est large et commode, mais d'un mal propreté révoltante, étant tout rempli d'immondiceres dont le sens de la vue et celui de l'odorat sant égalment choqués», associando la condizione delle scale del tribunale allo stato di degrado e di lerciume che caratterizzava tutte le strade della città e finanche le residenze reali[28]. Eppure non erano mancate le iniziative ufficiali per correggere e riqualificare gli ambienti di Castel Capuano, liberandolo dalla presenza dei non addetti ai lavori nonché vietando pratiche e comportamenti inadeguati al tempio della giustizia[29].

[24] Capasso 1889.
[25] L'iscrizione è riportata in Celano 1856: 379.
[26] Nunziante 1893.
[27] Una descrizione minuziosa degli spazi di Castel Capuano e delle suddivisioni dei saloni è contenuta anche in Sigismondo, 1788.
[28] Gorani 1793: 47.
[29] È il caso dei provvedimenti adottati nel 1717 da Gaetano Argento, presidente del Sacro Regio Consiglio su cui si rinvia a Miletti 1997: 44.

Il Tribunale della Zecca fu posto al secondo piano e così pure gli Archivi che custodivano gli atti giudiziari del Regno. Le ampie sale del Regio Consiglio erano decorate con affreschi bellissimi che ritraevano i sovrani napoletani, alternati alle rappresentazioni delle virtù morali, delle arti, o delle figure simboliche dei sommi legislatori della storia come Giustiniano e Costantino. L'ammirazione del visitatore poi era massima giunto nella grande sala della Sommaria, abbellita con immagini allegoriche delle province del Regno, a memoria della natura fiscale della suprema magistratura che ivi svolgeva le sue funzioni.

Da una porta laterale si accedeva alla Cappella della Sommaria, uno degli ambienti più significativi di tutto il maniero rimasta inalterata nel tempo, come testimonianza del valore e dell'idea di giuridicità ereditata dell'esperienza di *ius commune*. La presenza di un luogo sacro, religioso negli spazi riservati all'amministrazione della giustizia umana, rievocava e rinsaldava le origini "divine" non solo della *iustitia* terrena ma delle funzioni stesse dei giureconsulti, *sacerdotes iuris* tanto nella veste di giudicanti quanto in quella di consulenti. La tradizione europea continentale aveva affinato l'ideale della giurisprudenza quale *divinarum atque humanarum rerum notitia*, esaltando le doti del giurista e la vicinanza delle sue virtù a quelle riservate in ambito religioso al sacerdote. Entrambi erano chiamati a governare la giustizia e a operare per l'attuazione in terra dell'ordine divino. Coerentemente con questa visione, la Cappella della Sommaria ricordava ai frequentatori del castello il nesso fortissimo tra il *ius* e il *sacrum*. Nei suoi banchi i magistrati si riunivano quotidianamente per assistere alla funzione religiosa, prima di attendere al loro lavoro. Un rituale che ammoniva sull'altissima responsabilità e anche sull'autorità dei togati, chiamati a rendere giustizia nel nome e per conto dell'investitura divina. Il ciclo di affreschi, che si ammira ancora oggi sulle pareti, riprende un repertorio iconografico molto conosciuto nell'età moderna, che affidava alla raffigurazione delle scene tratte dalla Passione di Cristo,il senso del diritto e della *iustitia* proprio della cultura europea del tempo[30].

Il quadro de *Il Tribunale della Vicaria* mostra con particolare realismo il movimento disordinato e assordante del largo antistante il castello. Si distinguono gli avvocati, identificabili per le classiche vesti e per il mantello nero completato dal cappello, intenti a conversare tra loro o con gente del popolo – forse clienti – e i magistrati, qualcuno in toga[31]. Intorno ad essi ruotano persone comuni - mercanti, gente umile, donne, garzoni, mendicanti – che timorosamente guardano e si accostano ai giureconsulti, magari per chiedere il loro prezioso ausilio. Completano la scena carrozze e "segge" che amplificano la sensazione di affollamento e confusione che nell'insieme trasmette il soggetto del quadro. Si ha quasi l'impressione di udire quel vociare altissimo, rumoroso, irriverente che gli osservatori con fastidio documentano nelle annotazioni personali.

Le aule giudiziarie di Castel Capuano costituirono una tappa obbligata nel circuito dei visitatori europei, ancora fortemente suggestionati dai consigli di Francis Bacon sulle cose da fare e osservare durante il viaggio nelle terre straniere. Bacon fu senza dubbio l'intellettuale che rivoluzionò la cultura del tempo innalzando l'esperienza del *Grand Tour* a momento cruciale e altamente formativo per le giovani generazioni cólte. Il viaggio non era evasione, ma al contrario l'occasione ideale per coltivare la conoscenza attraverso l'indagine diretta delle cose e dei fenomeni, e per la raccolta di dati da tradurre poi induttivamente in leggi di natura.

---

[30] Prosperi 2008. Sulla descrizione degli affreschi della Cappella della Sommaria cfr. De Filippi 1961; Porcaro - Borrelli 1968; Cirillo 1994.

[31] Natale, 2004.

«Il viaggiare per i giovani fa parte dell'educazione, per gli adulti dell'esperienza»[32] scriveva il filosofo, il quale elencava quelle che a suo avviso dovevano costituire le tappe obbligate del percorso di conoscenza, affinché il *tour* potesse divenire un'esperienza realmente formativa. Nell'itinerario figuravano, oltre alle chiese ed ai monasteri, le antichità, le biblioteche, le corti dei principi e anche le sedi delle magistrature.

A Napoli i visitatori dovevano includere nel circuito le aule giudiziarie di Castel Capuano, dove osservare attentamente il funzionamento della giustizia, la pratiche procedurali e la peculiarità tutta locale della imponente presenza di uomini di legge. «Si è grande il numero dei Litiganti, Giudici, Avvocati e Procuratori solito intervenirvi, che rassomiglia a picciola popolata città», annoterà Thomas Salmon nei suoi appunti, raccontando la visita ai tribunali della capitale[33]. Nelle sale della Vicaria si esibivano gli avvocati che «parlent devant les juges avec encore plis de licence qu'on ne le fait à Venise», e che «crient comme des aiglies et poussent quelquefois des hurlemens affreux en se disant les injures les plus grossiéres, et les plaideurs qui sont présens quand on plaide leure cause, ne s'é pargnent pas davantage» riferiva Giuseppe Gorani nelle memorie di viaggio[34]. E ancora nei ricordi dell'abate Richard, affidati alla *Description historique et critique de l'Italie*, pubblicata nel 1766 e riedita nel 1769, l'osservatore riferisce della folla di avvocati, procuratori e clienti che si accalcano nell'immenso salone della Camera della Sommaria, uno dei luoghi più confusionari che si possano visitare in città e più singolare per la presenza nel palazzo di mercanti e librai[35].

Agli inizi del Settecento un autorevole turista inglese, Joseph Addison, nel ricordare il soggiorno napoletano segnalava l'incredibile quantità di tribunali raccolti nell'antico castello, e le turbe chiassose di avvocati, magistrati, legulei, ufficiali di giustizia corrotti incontrati nelle vie della capitale. Addison riportava un aneddoto probabilmente molto conosciuto al tempo. La vicenda aveva come protagonisti il pontefice Innocenzo XI e il viceré marchese del Carpio. Di fronte alla richiesta rivolta dal pontefice al governatore di fornire trentamila capi di maiali come tributo alla Chiesa, il marchese avrebbe risposto di non essere in condizioni di soddisfare il debito ma di poter fornire al contrario trentamila avvocati![36] Il numero – trentamila giuristi - stupisce ancora oggi, soprattutto se rapportato alla popolazione complessiva di Napoli tra fine Seicento e inizi Settecento. Ma l'indicazione così puntuale non è sporadica, bensì ricorrente nei resoconti di viaggio e negli studi dedicati alla città dagli intellettuali europei. Montesquieu, tra i più celebrati turisti stranieri del secolo XVIII, che a Napoli giunse all'incirca nella primavera del 1729, nelle pagine del *Voyage* riferisce della presenza di circa cinquantamila tra avvocati – distinti dal tipico abito nero, dalla cappa e dal copricapo di paglia - magistrati, ufficiali di giustizia, scrivani per una popolazione di cinquecentomila abitanti: una vera propria milizia con "temperino alla mano"[37]. Di numeri eccezionalmente alti di avvocati, notai e figure professionali diverse che ruotano attorno all'attività dei tribunali parla anche Volkmann nelle *Nachrichten*, puntualizzando che «Gli avvocati napoletani fanno gran ricorso all'eloquenza; i loro discorsi davanti al tribunale sono pieni di fuoco, ma di solito troppo ampollosi […] le varie istanze a Napoli ritardano le cause più a lungo che in altri paesi, perché qui ognuno puntualizza, si appella, e giudici e avvocati spillano danaro dalle saccocce delle

---

[32] Bacon 1996: 71.
[33] Salmon 1763: 17.
[34] Gorani 1793: 48-49.
[35] Doria 1984: 27.
[36] Ivi: 14.
[37] Ivi: 18.

parti senza che le cause vedano mai la fine»[38]. Qualche anno più tardi Charles-Marguerite-Mercier Dupaty, avvocato generale nel parlamento di Bordeaux e poi "président à mortier" presso quel tribunale, osservando con lo sguardo del giurista di formazione la prassi giudiziaria e la vita forense a Napoli, dichiarerà con disappunto che «aussi les gens de loi pullulent. On compte pour le seul royaume de Naples (la Sicilie à part), c'est –à –dire pour environ quantre millions de justiciables, près de trente mille avocats ou procureurs». Colpisce l'attenzione del giudice la quantità di allegazioni e scritti forensi eruditi ed ampollosi, di valore modesto. Peculiari appaiono la stima e il credito di cui godono i grandi avvocati «qui sont au nombre de quantre cets, ont une supériorité marquér. J'ai vu les autres, ainsi que les cliens, leur prendre la main et la baiser»[39].

3. *L'avvocatura napoletana nelle descrizioni della cultura illuministica meridionale*

La presenza invadente e rumorosa degli avvocati nella città di Napoli non era una realtà difficile da scoprire all'intellettuale giunto nella capitale del Mezzogiorno. Ovunque si recepivano voci non troppo lusinghiere sulla rapacità e sulla sfrontatezza del ceto forense. Nei teatrini e presso le case nobiliari risuonavano le note di una cantata umoristica scritta da Michelangelo Faggioli, musicista e avvocato anch'egli, vissuto tra la fine del secolo XVII e gli inizi del XVIII dal titolo significativo *Sto' paglietta presuntuso*, che tratteggiava in musica i difetti dell'avvocato mediocre, appunto il *paglietta*, sempre a caccia di affari e clienti, e pertanto rifuggito da tutti[40].

Ritratti severi e impietosi delle professioni forensi ritornavano con regolarità nelle opere di molti intellettuali meridionali impegnati nel Settecento in quella straordinaria impresa di rinascita civile, culturale e sociale del Mezzogiorno, complice la ventata illuministica e le grandi speranze risvegliate dall'ascesa al trono napoletano di Carlo di Borbone[41].

Il 1734 apparve agli intellettuali del Regno un anno di svolta, l'inizio di una nuova epoca segnata dall'apertura decisa alle tendenze riformistiche europee e dalla riorganizzazione e ammodernamento della monarchia assoluta. Conquistati dal culto del "progresso" e della "felicità dei popoli", personaggi del calibro di Antonio Genovesi e Ferdinando Galiani inaugurarono gli studi sulla moneta, sui traffici mercantili, sulle scienze, trascinando una folta schiera di giovani intellettuali sedotti dalla passione per l'"incivilimento" del Regno. Molti furono esponenti di una nobiltà cólta, proveniente dalla periferia o dalle province lontane: costoro, attraverso relazioni puntuali, offrivano un'immagine veritiera dell'agonia civile e sociale della campagna e dei centri urbani più distanti dalla capitale. Originari della Calabria, della Puglia, del Molise, degli Abruzzi furono animati da un sentimento di profonda insofferenza verso le strutture feudali e arcaiche del Mezzogiorno, e coltivarono con grande interesse studi sulla condizione di vita dei contadini, sullo sfruttamento del

[38] Volkmann 1770-71: 106-107. Sulle maliziose strategie messe in campo dagli avvocati per prolungare i tempi dei processi e incrementare i personali profitti vedi Miletti 1997: 59-67.

[39] Dupaty 1809: 117.

[40] Il testo della cantata recita così: «Sto' paglietta presuntuoso/ Sto' paglietta presuntuoso/ va deritto comm'a fuso/ ne vo justo cammenà./ Parla e fa lo gemme gemme,/ certo è peo de Salemme,/ à do arriva vò gabbà./ E nò crocco de chianca,/ nò piezzo de rognone/ fuceto da lo cuollo allo tallone./ Ha 'na cera de 'mpiso,/ ogn'uno lo jastemma:/ "fuss'acciso"./ Strilla lo fruttajolo:/ "arrosso, vavatene truffaiolo"./ Dice lo tarallaro:/ "no t'accostà, 'te sciacco"./ "Mo' vene parasacco",/ dice lo merciaiuolo./ E 'nzomma a do' compare/ Siente de serra serra; e se isso/ Non fuje che le stira la pella,/ chi l'ammacca lo musso,/ e chi la zella./ Paglietta zizi,/ avite gnorsì,/ la lopa sciù sciù,/ che pate bù bù;/ li turre petirre/ e naniana, ah, ah, ah,…/ Vorrisse tu affè/ Compare nènè,/ de raffe po' po',/ lo piscia portelle/lo vienne chà 'lla». Michelangelo Faggioli nacque nel 1666 a Napoli e qui morì nel 1733. Avvocato presso i tribunali civili ed ecclesiastici, coltivò la passione per la musica e fu autore della prima opera buffa scritta in dialetto napoletano, *La Cilla* (1706).

[41] Ajello 1976.

territorio, sulla gestione delle acque, sulle tecniche di coltivazione, sull'istruzione delle popolazioni di campagna. Essi pubblicarono opere in cui diedero prova di totale adesione ai principali motivi della cultura illuministica, dall'elitismo pedagogico all'infantilismo delle masse fino alla celebrazione della perfettibilità umana. Le scienze e le attività professionali legate ai saperi empirici entusiasmarono uomini come Francesco Longano, Domenico Grimaldi e altri scrittori del Regno che credettero nell'utilità delle conoscenze tecniche e meccaniche, rese disponibili dagli studi di agronomi, botanici e geologi[42].

Una nuova centralità fu riconosciuta alle occupazioni fino ad allora trascurate e svalutate, che adesso apparivano irrinunciabili per la stabilità politico-sociale. Quelle che un tempo erano classificate come arti meccaniche – e ritenute inferiori alle arti liberali per eccellenza come il diritto, la religione e la medicina – lentamente conobbero un diverso apprezzamento da parte degli intellettuali, che ad esse guardarono come alle professioni del futuro, caratterizzate da una singolare compresenza di tecnica e arte, teoria e pratica[43]. Ben si comprende l'esortazione che Antonio Genovesi rivolgeva ai giovani meridionali di guardare con altro interesse alle moderne conoscenze, necessarie per il rilancio del meridione d'Italia[44]. L'auspicio era un'inversione delle statistiche annuali che registravano puntualmente una propensione evidente per le professioni forensi. Cresceva la consapevolezza nei più acuti scrittori del Settecento che nessun miglioramento nelle condizioni di civiltà del Mezzogiorno sarebbe stato possibile fino a quando «la nostra gioventù non avrà altro scopo che il foro» [45].

Questa letteratura ricca e varia si ritrovava sul punto della critica serrata all'immobilismo delle strutture giuridico-istituzionali e sull'affronto al mondo forense, saldamente aggrappato al passato. La celebrazione degli specialismi scientifici e professionali si traduceva in una polemica violentissima contro l'avvocatura, il mestiere di gran parte della classe dirigente napoletana, che invano si era cercato di rinnovare nelle forme e nei contenuti scientifici. Fatta eccezione per pochi grandi nomi, i *paglietta* finirono col diventare il bersaglio delle critiche, gli artefici del fallimento dei programmi di rinnovamento[46].

Sicuramente non senza eco risuonarono durante tutto il Settecento le parole di un intellettuale raffinato e poliedrico come Paolo Mattia Doria, attento osservatore delle dinamiche politiche e sociali del Mezzogiorno. Genovese di nascita, ricco discendente di una famiglia che aveva dato alla Repubblica di origine ben quattro dogi, Doria riassume nella propria biografia culturale e personale i tratti tipici del letterato italiano dell'Illuminismo, enciclopedico e versatile negli studi quanto nella vita civile. Cittadino europeo più che genovese, molto giovane intraprese come tanti coetanei un lungo viaggio per le principali città della penisola.

---

[42] Cfr. l'antologia di scritti raccolti in *Il Mezzogiorno agli inizi dell'800. Il decennio francese* 1992.

[43] Rao 1997.

[44] Genovesi, 1753.

[45] L'osservazione di Genovesi è contenuta in Cary 1757: 32, nota 8. Negli Elementi del commercio 1757. Genovesi dichiarava ancora, a proposito della fortuna delle professioni legali «Scrivono i nostri storici che nel principio del passato secolo non vi erano in Napoli che soli venti avvocati ed intorno a cinquanta procuratori. Ma l'esca che quest'industria presenta a coloro i quali vi si impiegano gli ha fuor di misura augumentati e tuttavia gli augumenta. È chiaro che questa classe di uomini non augumenti le rendite dello Stato, però ch'ella vive dell'altrui fatighe […]. Conciosiaché quanto più ella augumenta, tanto a porzione scema il numero di quelli che siano al governo civile necessari». Poco oltre egli aggiungeva che l'alto numero di avvocati faceva temere un incremento malizioso delle liti e il rallentamento del corso della giustizia con grave pregiudizio per la felicità del popolo.

[46] Venturi 1998: 555 citando una corrispondenza di Intieri a proposito del rilancio degli studi pratici riporta parti di una lettera del 28 marzo 1733 in cui dichiara "[Il paese] è un poco alieno da questa sorta di studi ... I tribunali fanno passar la voglia a più d'uno".

Il primo soggiorno a Napoli fu breve, ma nella capitale del Regno Doria era destinato a tornare nel 1690 e a restare per circa mezzo secolo, poiché, a causa del dissesto familiare, fu costretto a trasferirvisi per riscuotere alcuni crediti. L'impatto con la realtà napoletana offrì al Doria l'occasione per constatare subito i mali del meridione e della sua grande metropoli. Egli fu obbligato a fare ricorso alle magistrature per recuperare gli investimenti personali, e sperimentò il disordine dell'ordinamento giudiziario e l'ostracismo da parte del ceto forense, contrario ad ogni tentativo di ammodernamento del sistema giuridico e istituzionale. Nelle sue opere denunciò proprio la "questione" degli avvocati e mise in luce le ragioni dell'insolito successo della professione forense[47].

L'ignoranza, la veemenza, l'avidità dei giureconsulti, aggravate da un sistema di studi universitari carente e scarsamente qualificato, furono argomenti ricorrenti nella letteratura meridionale e motivo di imbarazzo per i più apprezzati avvocati e giuristi del secolo XVIII. Sulla scia della ben nota polemica segnata da Ludovico Antonio Muratori con la pubblicazione del *Dei difetti della giurisprudenza*[48], anche molti giuristi intervennero sulla necessità di rifondare le professioni giuridiche.

Nella ricca produzione bibliografica del Settecento si definì, con tratti sempre più marcati, il profilo bifronte del mito dell'avvocatura meridionale. Il dato emerge, con tutta evidenza, dalla lettura degli autori più conosciuti e significativi che la storiografia specialistica da tempo segnala come voci espressive della vivacità culturale napoletana.

Scorrono pagine scritte da avvocati che raccontano di altri avvocati, senza tuttavia cedere all'apologia o al gusto celebrativo. Oltrepassando i limiti del ragionamento autoreferenziale, i discorsi sono indirizzati ad una cerchia di lettori più ampia, che si imbatte in due figure speculari ma opposte di avvocato: il giurista moderno, critico, studioso dei cambiamenti in corso, che coincide con la voce narrante, ossia con l'autore del trattato; dall'altro lato, un pratico, imbevuto ancora di cultura tradizionale, molto esperto di intrighi processuali ma meno sensibile all'esigenza di rinnovamento civile della professione. Nelle pieghe di un'unica narrazione emergono immagini doppie dell'avvocatura - nuova e antica; nobile e affarista – che riassumono le fasi convulse di rifondazione della professione. Va tuttavia sottolineato che, negli scritti anche più polemici, si rinviene una ricostruzione di tipo circolare tra i difetti della giurisprudenza e i caratteri del diritto vigente. La decadenza dell'avvocatura è cioè al tempo stesso causa ed effetto di un impianto giuridico ed istituzionale che induce alla libertà di interpretazione, alla dialettica giuridica, all'elaborazione di "strategie" processuali audaci ma vincenti. Non è certo una difesa del ceto, però è pur vero che spesso l'autore del testo indirizza le sue riflessioni al sovrano e ai ministri più lungimiranti, chiedendo riforme che possano dare nuovo respiro all'avvocatura nonché stabilità e attualità all'ordine giuridico. Ciò spiega la ragione per cui le riflessioni sui costumi degli avvocati si confondono con le critiche alle procedure giudiziarie e al funzionamento delle magistrature del Regno, e culminano in proposte o richieste di intervento da parte della corona che ridisegnino la giustizia del Mezzogiorno. Se si accetta la ricostruzione proposta, è possibile allora intuire il significato dell'*oblio* a cui furono condannati tanti avvocati-scrittori del Settecento dall'avvocatura napoletana di età liberale, troppo impegnata nel progetto di riqualificazione della professione con la

[47] Doria 1953: 189. Su Doria cfr. GALASSO 1973 e la Recensione di Ajello 1974; Rovito 1992.

[48] Muratori 1742. Su Muratori e per una rassegna bibliografica delle edizioni delle opere e degli studi storiografici si rinvia a Imbruglia 2012.

esaltazione del forte impegno pubblico, civile e morale, che male si conciliava con le rappresentazioni in chiaroscuro della pratica forense più risalente[49].

Questa prospettiva chiarisce inoltre la tendenza degli scrittori a privilegiare due temi di riflessione: da una parte, l'educazione e la formazione dell'avvocato, nodo essenziale dei progetti di riforma del Regno; dall'altra, il problema altrettanto urgente rappresentato dagli abusi dell'avvocatura e dalla disciplina delle modalità di accesso alle carriere.

Il paradigma disciplinare proposto dalle professioni tecniche e scientifiche si impose come modello per il rinnovamento degli studi giuridici, rilanciando l'idea della saldatura tra teoria e prassi del diritto. Nell'immaginario di molti autori l'avvocato ideale non poteva accontentarsi più dell'acquisizione prevalentemente "tribunalizia" delle competenze giuridiche. Proprio l'antica consuetudine di separare la pratica dalla scienza giuridica aveva impoverito e declassato la giurisprudenza. Guardando ai cambiamenti in atto nella cultura europea, si comprendeva la necessità di innovare gli insegnamenti di diritto aprendo alla diffusione di saperi che potessero allargare i confini del ragionamento giuridico, sia pure negli spazi dell'ordinamento tradizionale. Storia, filosofia, lingue classiche ma anche diritto naturale e patrio venivano segnalate come discipline di approfondimento utili per aggiornare il *curriculum studiorum* del giureconsulto.

Un confronto molto suggestivo tra i due contrapposti modelli di avvocato del secolo è ricostruito da un giovanissimo Francesco Rapolla nel *De jurisconsulto*[50]. Lo scritto apparve nel 1726, molti anni prima dell'opera che lo ha reso più noto alla storiografia giuridica, la *Difesa della giurisprudenza*[51], concepita come risposta alle riflessioni di Muratori sui limiti della pratica forense. Il trattato fu accolto con largo consenso di pubblico per le questioni toccate, oggetto oramai di discussione negli ambienti culturali napoletani. Ricerche recenti e accurate hanno indagato a fondo l'itinerario teorico del giurista napoletano e la sua complessa collocazione nel novero dei riformisti del Settecento[52].

L'argomento principale trattato da Rapolla nel *De jurisconsulto* riguardava la distanza eccessiva tra il diritto dei dottori e l'applicazione delle regole nella prassi quotidiana, dunque il tema dell'apprendimento e dell'interpretazione del diritto. I due momenti dell'educazione giuridica erano tra loro indissolubili, poiché la sola abilità pratica spogliata della conoscenza delle leggi poco si addiceva al lavoro del vero giurista; così come viceversa, la sola conoscenza delle dottrine dei maestri della tradizione, senza l'esperienza dell'applicazione del diritto ai fatti concreti, sfociava nella pura astrattezza. L'*iter* logico seguito da Rapolla lo porterà ad individuare nello studio del diritto romano la chiave del successo del giureconsulto. Non è oggetto di questo studio la critica alla tradizione romanistica, che fu un passaggio cruciale della polemica settecentesca. Interessa qui piuttosto rilevare la capacità di un avvocato alla prime esperienze di riuscire a cogliere dall'interno i limiti strutturali della professione e l'esigenza di acquisire una profonda preparazione sui principi fondanti della giurisprudenza e del diritto patrio, che egli ritrovava nelle *leges romanae.*

Più accattivate e coinvolgente per il lettore si rivelò nel 1743 il *Convivium rabularum* di Gennaro Parrino[53], figlio di Domenico Antonio, l'autore della diffusissima guida alla scoperta della città di Napoli. Molto giovane, Gennaro era entrato a far parte del *milieu* riformista della capitale.

[49] Torre 2013.
[50] Rapolla 1726.
[51] Rapolla 1744.
[52] Birocchi 2006.
[53] Parrino 1743.

Versato negli studi di diritto, scienze, teatro, letteratura e lingua latina, egli optò per la carriera forense cui cominciò a dedicarsi nella veste di procuratore ancor prima di conseguire la laurea, adeguandosi agli usi del tempo. Le aspettative scientifiche nonché personali furono tuttavia tradite dalle moderate riforme della Corona e dal deludente andamento della carriera. Nel 1734 Parrino era passato alla magistratura - anche questo un costume abituale del ceto forense meridionale - credendo in una rapida e incisiva riorganizzazione della giustizia ad opera del re. Grazie all'iniziale amicizia con Tanucci confidava in una carica giudiziaria di alto rilievo presso i tribunali della capitale. L'allontanamento progressivo dalle posizioni politiche del ministro e l'inatteso trasferimento presso le corti provinciali lo persuasero del fallimento del programma ideale. Di tutto ciò vi è traccia nel *Convivium*[54].

L'opera fu composta tra il 1739 ed il 1743, anni in cui l'autore oramai disilluso e distaccato dedicò la sua attenzione allo sfacelo dell'avvocatura.

Il testo si presenta in forma di dialogo teatralizzato, concepito in chiave brillante e farsesca, a conferma degli interessi teatrali e linguistici del magistrato. È preceduto da una lunga dedica al Tanucci, particolarmente significativa alla luce dei rapporti già compromessi tra i due al tempo della pubblicazione. Nella premessa viene rinnovato l'invito ad un'azione di riforma della giurisprudenza che rilanci la funzione civile dell'avvocatura. Anche il *Convivium* evidenzia la notorietà delle professioni legali nella città di Napoli, ma ne sottolinea lo stato di decadenza dovuto all'inosservanza delle regole di accesso alla professione e al livello modesto e prevalentemente pratico della cultura forense. La totale assenza di controlli sui requisiti richiesti per esercitare le funzioni della difesa aveva impoverito la cultura giuridica, dalla quale erano state escluse le lingue, la letteratura, la filosofia e in generale il sapere umanistico con i suoi ricchi contenuti. Ciò nonostante, taluni grandi giuristi meridionali si erano imposti per le aperture culturali e le doti professionali come maestri, ai quali la gioventù avrebbe dovuto ispirarsi con ammirazione. Francesco D'Andrea, Serafino Biscardi, Gian Vincenzo Gravina, Gaetano Argento, Alessandro Ricciardi erano soltanto alcuni nomi individuati da Parrino tra gli interpreti del moderno ruolo del giurista. Filosofia e metodo "culto"erano per l'autore del *Convivium* presupposti insostituibili per ridare spessore alla conoscenza scientifica dell'avvocato, il quale non poteva limitare gli studi solo alle angustie forensi. Se la grande aspirazione dei giuristi era quella di riconquistare credibilità e dignità civile, nonché rivendicare la necessità del loro ruolo di mediatori tra il sovrano e la popolazione, occorreva rivedere l'*iter* di preparazione scientifica, dando largo spazio alla conoscenza della storia, delle istituzioni delle genti e dei popoli, delle tendenze naturali degli uomini.

Parrino mette in scena una vicenda che, come egli stesso racconta nella dedica, era solito riferire Saverio Pansuto, suo congiunto nonché autorevole magistrato del Sacro Regio Consiglio. La storia narra l'incontro tra un giovane giurista e il suo maestro di diritto con quattro avvocati cialtroni – da cui *Convivium rabularum* – chiamati dal padre dell'aspirante forense a valutarne la preparazione e la possibilità che possa finalmente entrare nelle aule dei tribunali. L'avvocato immaginato dall'autore è raccontato dal maestro Modestino – nome scelto non a caso – che ritiene opportuna una preparazione di ampio respiro, attenta alle letture storiche e filosofiche, e in generale aperta alle contaminazione del pensiero europeo più maturo.

---

[54] Le notizie sulla carriera di Parrino sono tratte dalla nota di Raffaele Ajello alla *Introduzione* alla traduzione del 2007. *Convivium* . 2: 54-67.

Geometria, storia, filosofia, libri sacri, eloquenza, diritto romano, patrio e canonico, letteratura medievale e commentari del Cinquecento francese costituiscono gli elementi della ricca formazione del giurista, al quale si chiede di non fermare lo studio al contenuto formale delle norme ma di coglierne il dinamismo e la vitalità. Di tutt'altro tenore sono i consigli degli avvocati, i quali suggeriscono al giovane discente di tralasciare i suggerimenti nefasti del maestro. La professione non richiede lo studio ma arguzia, abilità nella scelta della clientela giusta, attenzione al guadagno facile, esperienza empirica e una notevole disinvoltura nell'uso della parola e dell'arte della persuasione, quali strumenti decisivi per affabulare assistiti e giudici.

Le caricature dell'avvocatura settecentesca ritratte da Parrino trovavano ampia eco in altri scritti apparsi negli stessi anni. Fu così per l'opera Giuseppe Aurelio Di Gennaro[55], celebre avvocato, conoscitore ed stimatore del pensiero di Parrino[56], apprezzato fin dagli esordi nelle aule dei tribunali di Napoli per il rigore dottrinario e per la vasta erudizione, in evidente conflitto con l'oratoria vuota e la modestia giuridica del ceto legale. Dotato di una solida cultura umanistica, arricchita dalla conoscenza della scienza giuridica francese, Di Gennaro sposò molto presto la tesi riformista degli intellettuali meridionali. Un profondo mutamento delle istituzioni e della società civile era, a suo avviso, possibile solo attraverso il rinnovamento del diritto. L'esercizio della professione forense aveva dato al Di Gennaro l'opportunità di toccare con mano i difetti del sistema giuridico, troppo farraginoso nonché appesantito da una mole normativa cresciuta a dismisura nei secoli, al punto da rendere inevitabile la mediazione delle interpretazioni dottrinarie. Il risultato era la sterminata letteratura fiorita nel tempo, che annoverava raccolte di pareri, decisioni giurisprudenziali, trattati e pratiche che imponevano al giurista lunghi tempi di lettura e rari momenti di riflessione scientifica. Lentamente gli avvocati avevano abbandonato lo studio della scienza legale per fare spazio all'apprendimento delle opinioni dei giureconsulti e ad una conoscenza esclusivamente pratica. Ciò aveva condotto i giuristi a cadere in vizi e difetti oramai dilaganti nel Foro. La ristrettezza degli studi, un'eloquenza modesta, la prolissità, l'audacia, la timidezza, l'incoerenza, la presunzione, la malizia e l'avidità erano mali comuni tra i pratici e insidie per il giovane giurista. Oltre a ciò, l'attenzione smisurata per la giurisprudenza forense aveva determinato un'ulteriore proliferazione di opinioni dottrinali che condannavano alla paralisi l'ordinamento vigente. La cura che Di Gennaro immaginava consisteva in un ritorno deciso *all'arte del ben pensare*, alla dialettica abbinata all'eloquenza e alla logica che consentivano di risalire alle «giuste massime nella Giurisprudenza»[57]. La tradizione giuridica e dottrinale romanistica offriva un esempio impareggiabile di immortalità che doveva ispirare l'educazione del giurista e il diritto del Regno. Né erano poi da tralasciare gli insegnamenti di grandi giureconsulti passati e presenti che «pur in mezzo di turba sì grande si distinsero» per le conoscenze scientifiche intrecciate con gli apprendimenti pratici[58]. Nel programma di rifondazione degli studi legali elaborato da Di Gennaro un posto di primo piano occupava anche la ritrattistica giuridica a scopo didattico.

[55] Di Gennaro 1744. Nella storia del Regno al tempo di Carlo di Borbone Michelangelo Schipa definiva Di Gennaro il maggiore esponente della scuola "erudita" del diritto e uno dei più severi critici dei costumi degli avvocati napoletani "damerini e sfacciati", da lui duramente attaccati in un'altra opera che lo aveva reso già famoso, la *Respublica Jurisconsultorum*, Neapoli 1731. Cfr. Schipa 1972: 135. Notizie su Di Gennaro in Feola 1978; Panico 1991; Tita 2013.

[56] Sul punto si rinvia alla lettera di Giuseppe Aurelio Di Gennaro a Gennaro Parrino pubblicata in Appendice alla traduzione del *Convivium* 2007/2: 204-206.

[57] Di Gennaro, 1744: 49-51.

[58] Ivi: 40 ss.

«Vorrei, che a' giovani, i quali indirizzano i passi pel Foro, si presentassero pure innanzi agli occhi le immagini più vive de' più famosi ed egregi professori vive de' più famosi ed egregi Professori, che dì e notte, senza risparmio di travagli, fornirono a maraviglia il loro decoroso impiego»[59] scriveva l'avvocato Di Gennaro che, poche righe dopo, auspicava l'avvio di un'impresa efficace per la costruzione della tradizione giuridica meridionale. Gli spazi pubblici avrebbero dovuto ospitare busti in marmo o tele dipinte raffiguranti gli *eroi* del Foro i cui volti, fissati in una precisa espressione, dovevano ricordare la serenità di giudizio, la passione, la compostezza e il decoro della professione. Un progetto che l'avvocatura napoletana realizzò solo più di un secolo dopo, quando nel 1882 furono istallati nel salone della Sommaria i primi ritratti di tredici giuristi meridionali passati alla storia[60].

La notorietà dell'opera di Di Gennaro non si limitò ai confini meridionali, ma conobbe una circolazione europea grazie alla traduzione in francese curata dall'editore Royer-Duval di Orléans e stampata nel 1787 con il titolo *L'Ami du Barreau.* Più in generale, le riflessioni dell'avvocato ebbero una buona accoglienza negli ambienti culturali d'Europa, grazie anche all'intercessione di Giannone, che contribuì a diffondere oltre i confini italiani la migliore produzione giuridica del Regno. Soprattutto lo scritto di Di Gennaro consolidò nella riflessione culturale internazionale la duplice immagine della giurisprudenza napoletana, offrendo argomenti per definire le due rappresentazioni mitiche dell'avvocatura meridionale. Non solo la trattatistica giuridica intervenne sulla questione della decadenza dell'avvocatura del Regno. Anche nella letteratura destinata all'uso nei tribunali ci si imbatte in paragrafi dedicati alla riforma della professione forense.

Gli usi e i costumi degli avvocati occupavano la lunga premessa della *Pratica criminale* di Tommaso Briganti[61], un apprezzato giurista gallipolitano. Il genere delle *pratiche* aveva conosciuto una eccezionale fioritura a partire dal Cinquecento e viveva nel XVIII secolo un rinnovato successo. Soprattutto in ambito penale, questa letteratura aveva giocato un ruolo decisivo nella legittimazione della procedura applicata nei tribunali e nell'orientamento pratico dei giudici chiamati a regolare una casistica infinita[62]. Il genere letterario era anche tra i più criticati dalla cultura giuridica del tempo, che indicava nella proliferazione delle *pratiche* una delle cause del disordine dell'ordine vigente[63]. Briganti è un avvocato della periferia più lontana dalla capitale del Regno, che si fa portavoce dell'esigenza avvertita dai giuristi delle province di disporre di testi procedurali che istruiscano sull'attività delle corti regie e baronali. Nell'introdurre lo scritto l'autore chiarisce la necessità di dotare la gioventù, che si appresta ad intraprendere la carriera forense nelle città periferiche, di un compendio sulla prassi dei tribunali locali. La migliore trattatistica napoletana aveva descritto la procedura osservata presso le magistrature centrali della capitale, che certamente non poteva essere ignorata da nessun avvocato. Tuttavia non sempre quella prassi era applicabile nei giudizi pendenti innanzi alla corti provinciali, la cui competenza era più contenuta e subordinata alla Vicaria, alla Sommaria e al Sacro Regio Consiglio. Di qui il bisogno di colmare il vuoto con la pubblicazione di un testo attento al funzionamento della giustizia nei territori del Regno. Nella *Pratica criminale* Briganti dà prova di un'apertura culturale notevole, rivelando spiccati interessi per il modello culto e per l'illuminismo "prudente".

[59] Ivi: 192-193.
[60] Torre 2013.
[61] Briganti 1755. L'edizione utilizzata è quella edita a Napoli nel 1842 a cura dell'avvocato Francesco Demarco. Notizie biografiche in. Venturi 1972; Cogrossi 2004; Vallone 2011; Vallone 2013.
[62] Sbriccoli 2002: 173-178.
[63] Prudente sull'impiego delle *Pratiche* nella preparazione del futuro giurista è Di Gennaro 1744: 209-210.

Non a caso lo scritto si apre con una premessa in cui l'avvocato analizza l'operato della giurisprudenza tradizionale, denunciando l'apporto decisivo dei commentatori e degli avvocati alla incertezza del diritto e delle sue regole. Attraverso la lettura comparata dei libelli di Muratori e Rapolla sui difetti della giurisprudenza, Briganti prende posizione sulla questione della formazione del giurista. In linea molto spesso con le ragioni di Rapolla, egli condivide il programma di rifondazione degli studi attraverso una maggiore attenzione alla componente storica e filologica del diritto. Urgente gli appare anche l'introduzione, ad opera del sovrano, di una rigida disciplina delle modalità di accesso alle professioni giuridiche, in grado di arginare il fenomeno dilagante in tutto il Regno delle abilitazioni mediante riconoscimenti onorifici o peggio abusive. La proposta di Briganti si concentrava su alcuni punti fermi, quali la selezione di professori di diritto preparati e ben pagati, a cui affidare la severa formazione dei giovani, e una procedura rigida di accesso alle magistrature e all'avvocatura, contraddistinta da un attento esame delle conoscenze e della moralità dei candidati aspiranti alle professioni. Il tema degli abusi forensi fu ripreso qualche anno più tardi, nel 1779, da Baldassarre Imbimbo[64], negli *Abusi nell'ordine degli avvocati nei Tribunali di Napoli*[65]. La pubblicazione di quest'opera seguì di pochi mesi il regio dispaccio dell'8 aprile 1779 con cui il sovrano incaricava la Camera di Santa Chiara di proporre una riforma che limitasse e regolasse gli accessi alle professioni legali. L'iniziativa della Corona portò alla promulgazione, il 6 dicembre 1780, della costituzione *De Advocatorum Neapolitanorum Collegio Instituendo*, che introduceva una disciplina più restrittiva sull'esercizio dell'avvocatura[66]. Imbimbo tristemente notava la fama del mito negativo degli avvocati napoletani presso i «forestieri, i quali da lontanissimi Paesi venuti, la prima cosa che veggono sono i tribunali, dove tuttoché molte e spaziosissime sian le sale, pure la folla degli Avvocati è sì grande che a gran fatica vi si può dar passo. La cosa è ridotta a tal confusione e disordine che non foro, ma folto bosco può dirsi, ricetto e asilo di molti rifiuti degli altri impieghi, e di non poca gente indisciplinata e scorretta»[67]. Il luogo retorico del bosco, di antichissima tradizione[68], veniva impiegato per evidenziare il contrasto tra la civiltà conquistata e l'oscurità, la minaccia di uno spazio buio, insicuro popolato dalle fiere. L'immagine della *silva*, recuperata dalla letteratura medievale, ritornava con forza nelle opere e nei linguaggi delle istituzioni meridionali di fine Settecento, riferita a strati della popolazione che minacciavano l'*urbanità* del Regno[69]. Non solo i criminali ma anche gli avvocati costituivano un pericolo per il bene comune, per via della scarsa cura della loro dignità, per l'indifferenza verso la propria reputazione, per la rusticità delle origini di molti professionisti.

«Gran vergogna invero de' Tribunali nostri, e gran dissonore di tanti eccellentissimi Avvocati che vi fioriscono! I camerieri, i servitori, i sartori, i mercatanti, si mettono il collare e fanno la professione di difensori nel foro, aperto liberamente a tutti […] Quindi è che da tutti si desidera ardentissimamente che a questa lodevol professione per mezzo di un solenne espurgo e riforma sia restituita la stima e la dignità che l'è dovuta»[70], invocava Imbimbo, il quale, ancora imbevuto della

[64] Per le notizie biografiche vedi da ultimo Del Bagno 2013.
[65] Una lettura molto accurata dell'opera di Imbimbo è contenuta in Del Bagno 2010.
[66] La vicenda e le reazioni degli avvocati alla riforma del 1780 e degli anni immediatamente successivi sono ricostruite in Torre 2007, a cui mi permetto di rinviare.
[67] Imbimbo 1779: 14-15.
[68] Todeschini 2007: 19 ss.
[69] Alessi 2001.
[70] Imbimbo 1779: 172.

cultura e di archetipi sociali e religiosi d'Antico Regime, reputava inconciliabile il primato dell'attività di giureconsulto con la provenienza umile, servile, mercantile di un leguleio.

Imbimbo è però uno degli scrittori della generazione di illuministi meridionali che, abbandonati gli interessi puramente speculativi, segue con curiosità l'evoluzione di saperi nuovi, quali l'economia, l'agronomia, il commercio che possono migliorare il benessere e la felicità di un Regno. Affascinato dalle prospettive di espansione di questi studi, rimedita sulla utilità di mestieri e impieghi che meglio si addicono a quanti non potranno aspirare alle carriere forensi. Interessante è la pagina del libello in cui si afferma che, «prescrivendosi dunque prerogativa di civiltà, premj, e distinzioni a favor di coloro che si applicano all'agricoltura ed al commercio, ed abolendosi quei pregiudizi di opinione che corrono specialmente per l'agricoltura, che si crede essere arte di contadini; si potrebbero a queste due gran fonti di ricchezza applicare buona parte di quei gentiluomini che si affolla al *Pagliettismo*, sol perché prevale la forte opinione che questa sia l'unica professione di gentiluomo. Egli è vero che è onoratissima e nobilissima professione sopra tutte le altre […], ad oggetto che non si permette che in questo illustre ordine alligni gente che lo disonori […]. Sono dunque da togliersi i pregiudizi di poca civiltà e di poco onore di questi mestieri: e di restituirsi alla pristina dignità l'Ordine degli Avvocati, e togliersi tutti gli altri abusi che in esso allignano»[71]. Riabilitando arti e mestieri divenuti indispensabili per la società civile, immediatamente si riaccreditava anche la figura dell'avvocato, riservando l'accesso alla professione solo a quanti potessero vantare requisiti di censo e di formazione adeguati al ruolo.

Il breve *excursus* qui proposto del mito dell'avvocatura non esaurisce certo un argomento vasto che, inoltre, nell'Ottocento fu oggetto di una riformulazione quasi radicale ad opera dei giuristi meridionali attivi nelle istituzioni e nelle corti di giustizia del Regno delle Due Sicilie. Le rappresentazioni a tinte scure del ceto forense, messe in circolo dalla letteratura specialistica e dai memoriali di viaggio del secolo XVIII, reggeranno sempre meno il confronto con la costruzione di una tradizione giuridica brillante ed originale, che proprio agli avvocati doveva il successo ed il pregio. Un ritratto dell'avvocatura estremamente luminoso che, ciò nonostante, Savigny, giunto a Napoli, non seppe cogliere, condizionato dalla visione scientifica del diritto propria della cultura germanica, ma forse anche suggestionato dalle immagini stereotipate della giurisprudenza meridionale, raccontate da tanti intellettuali già transitati nel Mezzogiorno nei decenni precedenti.

[71] Ivi: 210-211.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Addison, Joseph. 1701. *Letter from Italy to the Right Hon. Charles Lord Halifaz.* London

Addison, Joseph. 1705. *Remarks on Several Parts of Italy.* Dublin

Ajello, Raffaele. 1974. *Recensione,* in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani». 4: 196-202

Ajello, Raffaele.1995. *Presentazione*. Problemi della storiografia meridionale dall'idealismo formalistico al funzionalismo, «Frontiera d'Europa. Società Economia Istituzioni Diritto del Mezzogiorno d'Italia». 1: 5-68

Alessi, Giorgina. 2001. *"È ridotto Napoli un bosco di ladri" Il '99 nei memoriali di polizia,* in *I linguaggi delle istituzioni.* Atti del Convegno (ottobre 1998). Mazzacane, Aldo (cur.). Napoli

Alpa, Guido – Danovi, Remo (cur.). *2003. Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura.* Bologna

Bacon, Francis. 1625. *Of Travel,* in The *Essay, or Councils, Civil and Moral.* London

Birocchi, Italo. 2006. *Il "De jureconsulto" del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole,* in Rapolla, Francesco. 2006. *De jureconsulto.* Birocchi, Italo (cur.) Bologna: 9-70

Botero, Giovanni. 1588. *Delle cause della grandezza delle città.* Roma, rist. 1948. *Della ragion di Stato con tre libri Delle cause della grandezza delle città, due Aggiunte e un Discorso sulla popolazione di Roma*. Firpo, Luigi (cur.). Torino

Briganti, Tommaso. 1842. *Pratica Criminale. Raccolta del Dottor Tommaso Briganti Avvocato e Giureconsulto Gallipolitano con brevi note e commenti nel rapporto dell'attuale Legislazione e Giure prudenza per l'avvocato Francesco Demarco.* Napoli

Brilli, Attilio. 2003. *Un paese di romantici briganti. Gli italiani nell'immaginario del Grand Tour.* Bologna

Brilli, Attilio. 2006. *Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale.* Bologna

Capaccio, Giulio Cesare. 1634. *Forastiero. Dialogi di Giulio Cesare Capaccio accademico otioso, nei quali, oltre a quel che si ragiona dell'origine di Napoli, governo antico della sua repubblica, duchi che sotto gli imperadori greci vi ebbero dominio, religione, guerre che con varie nazioni successero, si tratta anche dei re che l'han signoreggiata, che la signoreggiano, viceré che amministrano, tribunali regi, governo politico, sito e corpo della cità con tutto il contorno, da Cuma al Promontorio di Minerva, varietà e confini di habitatori, famiglie nobili e popolari, con molti elogij d'homini illustri, aggiuntavi la cognitione di molte cose appartenenti all'historia d'Italia,con particolari relationi per la materia politica, con brevità spiegate.* Napoli

Capasso, Bartolomeo. 1889 *La Vicaria vecchia.* Napoli

Cary, John. 1757. *Storia del commercio della Gran Bretagna scritta da John Cary mercante di Bristol, tradotta in nostra volgar lingua da Pietro Genovesi giureconsulto e alcune annotazioni riguardanti l'economia del nostro Regno di Antonio Genovesi , regio professore di commercio e di*

meccanica nella cattedra intieriana. Dedicata a S. E. Romualdo Sterlich de' marchesi di Cerminian. I. Napoli

Celano, Carlo. 1856. *Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli raccolte dal Can. Carlo Celano, divise dall'autore in dieci giornate per guida e comodo de' viaggiatori, con aggiunzioni de' più notabili miglioramenti posteriori fino al presente estratti dalla storia de' monumenti e dalle memorie di eruditi scrittori napolitanio, per cura del Cav. Giovan Battista Chiarini,* Napoli

Cirillo, Antonio. 1994. *Castelcapuano. I luoghi, le storie, i personaggi di spada e toga.* Napoli

Cirillo, Antonio. 1984. *Civiltà del Seicento a Napoli.* Napoli

Cogrossi, Cornelia. 2004. *Alle origini del libero convincimento del giudice: la morale certezza in Tommaso Briganti trattatista del primo Settecento,* in *Amicitiae pignus.* Studi in ricordo di Cavanna, Adriano – Padoa Schioppa, Antonio – Gigliola Di Renzo Villata, Maria – Massetto, Gian Paolo (cur.). Milano. I: 475-544

D'Elia, Costanza (cur.). 1992. *Il Mezzogiorno agli inizi dell'800. Il decennio francese.* Roma-Bari

De Brosses, Charles. 1799.*Lettres historiques et critiques sur l'Italie.* Paris

De Brosses, Charles. 1836. *Lettres familieres ecrites d'Italie a quelques amis en 1739 et 1740.* Paris

De Filippis, Felice. 1961.*Castelcapuano.* Napoli

De Frede, Carlo. 1999. *Il Tribunale della Vicaria. Scene di vita, di dolore, di morte nella Napoli spagnola.* Napoli

Del Bagno, Ileana. 2010. *Theatrum Justitiae. Atti di un'accademia giuridica nella Napoli del tardo Settecento.* Battipaglia

Del Bagno, Ileana (cur.). 2013. *Imbimbo Baldassarre.* Bologna (Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo, 1): 1104-1105

De Seta, Cesare. 1982. *L'Italia nello specchio del Grand Tour*. Torino (*Storia d'Italia,* Annali 5, *Il paesaggio)*

De Seta, Cesare. 1992. *L'Italia del Grand Tour da Montaigne a Goethe.* Napoli

De Seta, Cesare. 2011. *Il fascino dell'Italia nell'età moderna. Dal Rinascimento al Grand Tour.* Milano

D'Andrea, Francesco. 1990. *Avvertimenti ai nipoti.* Ascione, Imma (cur.). Napoli

Di Gennaro, Giuseppe Aurelio. 1744. *Delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro,* Napoli

Doria, Gino. 1984. *Viaggiatori stranieri a Napoli.* Napoli

Doria, Paolo Mattia. 1953. *Del Commercio del Regno di Napoli,* in *Il pensiero civile di Paolo*

Mattia Doria negli scritti inediti. Vidal, Enrico (cur.). Milano

Dupaty, Charles – Marguerite-Mercier. 1809. *Lettres sur L'Italie en 1785.* Paris

Feola, Raffaele. 1978. *Aspetti della cultura giuridica a Napoli nella prima metà del Settecento,* in Di Gennaro, Giuseppe Aurelio. *Delle viziose maniere di trattare le cause nel foro.* Bologna: 1-19

Galasso, Giuseppe. 1973. *Introduzione,* in Doria, Paolo Mattia. *Massime del governo spagnolo a Napoli.* Conti, Vittorio (cur.). Napoli

Genovesi, Antonio. 1753. *Discorso sopra il vero fine delle Lettere e delle Scienze.* Napoli (rist. anast. 2010 a cura di D'Antuono, Nicola. Bologna)

Genovesi, Antonio. 1757-58. *Elementi del commercio.* Napoli (rist. anast. 2005. *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con Elementi del commercio,* a cura di Perna, Maria Luisa. Napoli)

Goethe von, Johann Wolfgang. 1816-1817. *Italienische Reise.* Stuttgart und Tübingen

Gorani, Joseph. 1793. *Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens et des moeursdes principaux États d'Italie.* Paris

Imbimbo, Baldassarre. 1779. *Abusi nell'ordine degli avvocati nei Tribunali di Napoli.* Napoli

Imbruglia, Girolamo (cur.). 2012. *Muratori Ludovico Antonio,* Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 77): 443-452

Lacchè, Luigi. 2010. *Il Canone Eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento,* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno». 39: 152-228

Lassels, Richard. 1670. *The Voyage of Italy, or a Compleat Journey through Italy*. London

Lassels, Richard. 1698. *An Italian Voyage.* London

Mazzacane, Aldo (cur.). 1986. *D'Andrea Francesco.* Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 32) 529-536

Mazzacane, Aldo. 1994. *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento* in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale.* Mazzacane, Aldo e Vano, Cristina (cur.). Napoli: 77-113

Mazzacane, Aldo. 2006. *Voci dal labirinto. I processi Cenci e il mito di Beatrice* in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità.* Cascione, Cosimo – Germino, Emilio – Masi Doria, Carla (cur.). Napoli: 531-573

Miletti, Marco Nicola. 1997. *Ordine legale e potere giurisdizionale. Arbitrio e giustizia nella Napoli austriaca,* in «Frontiera d'Europa. Società Economia Istituzioni Diritto del Mezzogiorno d'Italia». 2/2: 17-79

Misson, François – Maximilien. 1691. *Nouveau voyage d'Italie.* La Haye Montaigne de, Michel. 1774. *Journal de voyage en Italie.* Paris

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. 1894. *Voyage en Italie.* Bordeaux

Mozzillo, Attanasio. 1992. *La frontiera del Grand Tour. Viaggi e viaggiatori nel Mezzogiorno borbonico.* Napoli

Muratori, Ludovico Antonio. 1742. *Dei difetti della giurisprudenza.* Venezia

Natale, Maria. 2004. *Milizia togata. Il dibattito sul vestire degli avvocati in un manoscritto del 1713,* in «Frontiera d'Europa». 10/1: 59-126

Nigro, Salvatore (cur.). 1975. *Capaccio Giulio Cesare.* Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 18): 374-380

Nunziante, Ferdinando. 1893. *Castel Capuano sede dei Tribunali.* «Napoli nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana». 2: 113-118

Pane, Roberto (cur.). 1984. *Seicento napoletano: arte, costume e ambiente.* Milano

Panico, Guido. 1991. *Di Gennaro Giuseppe Aurelio.* Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 40): 16-18

Parrino, Domenico Antonio. 1700. *Napoli città nobilissima. antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla mente de' curiosi, divisa in due parti, contenendo in questa primale sue più belle vedute intagliate in rame, chiese, castelli , fabbriche, magnificenze, notizie degli antichi dogi, regnanti. arcivescovi, vescovi, nobiltà, popolo, tribunali, quadri, statue, sepolchri, librarie, e ciò che più di notabile, bello e buono in essa di contiene epilogata da' suoi autori impressi e manoscritti, che ne hanno diffusamente trattato, col catalogo de' viceré, luogotenenti e capitani generali che han governato sino al presente.* Napoli

Parrino, Gennaro. 1743. *Convivium rabularum.* Napoli (trad. *Il convivio dei cialtroni forensi. Il mestiere di avvocato nella prassi dell'Antico Regime.* Traduzione e note filologiche a cura di Pisacane, Maria Luisa. Note di commento e di sintesi a cura di Ajello, Raffale, in «Frontiera d'Europa». 13/2: 49-206

Pelizzari, Maria Rosaria (cur.). 2000. *Introduzione,* Galanti, Giuseppe Maria, *Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno.* Cava de' Tirreni

Placanica, Augusto. 1987. *La Capitale, il passato, il paesaggio: i viaggiatori come "fonte" della storia meridionale.* «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali». 1: 165-179

Porcaro, Giuseppe – Borrelli, Gennaro. 1968. *La Real cappella della Sommaria in Castel Capuano.* Roma

Prosperi, Adriano. 2008. *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine.* Torino

Rao, Anna Maria. 1997. *Intellettuali e professioni a Napoli nel Settecento,* in *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne (secoli XVI-XIX).* Betri, Maria Luisa – Pastore, Alessandro (cur.). Bologna: 41-60

Rapolla, Francesco. 1726. *De juriconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique Juris Civilis.* Neapolis (trad. e rist. anast. 2006 a cura di Birocchi, Italo. Bologna)

Rapolla, Francesco. 1744. *Difesa della giurisprudenza.* Napoli

Rovito, Pier Luigi. 1981. *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento.* Napoli

Rovito, Pier Luigi (cur.). 1992. *Doria Paolo Mattia.* Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 41)*:* 438-445

Salmon, Thomas. 1763. *Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori*. Vol. XXIII. *Continuazione dell'Italia o sia descrizione del Regno di Napoli.* Napoli

Savigny, Friedrich Carl von. 1828. *Ueber den juristischen Unterricht in Italien,* in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. 6: 201-228

Savigny, Friedrich Carl von. 1850. *Vermischte Schriften.* Berlin. IV: 309-342

Sbriccoli, Mario. 2002. *Giustizia criminale,* in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*. Maurizio Fioravanti (cur.). Roma-Bari: 163-205

Schipa, Michelangelo. 1972. *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone.* Salerno

Tita, Massimo. 2013. *Di Gennaro Giuseppe Aurelio,* Bologna (Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo, 1): 761-763

Sigismondo, Giuseppe. 1788. *Descrizione della città di Napoli e suoi borghi*. Napoli. 1: 63-73

Todeschini, Giacomo. 2007. *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna.* Bologna

Torre, Stefania. 2007. *L'avvocatura napoletana di fine Settecento: dalla corporazione all'ordine,* in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna.* Masi Doria, Carla – Cascione, Cosimo (cur.). Napoli: 5599-5623

Torre, Stefania. 2013. *I "Principi del Foro". L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità di Italia.* Napoli

Turchiarulo, Antonio. 1852. *Ragionamenti storici di diritto del Prof. F. C. di Savigny.* Napoli. IV: 67-84

Vallone, Giancarlo. 2011. *Pratica forense e 'regula veri'al tempo del Vico,* in Serta iuridica. *Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle.* Lamberti, Francesca – De Liso, Nicola – Sticchi Damiani, Ernesto – Vallone, Giancarlo (cur.). Napoli. II: 819-852

Vallone, Giancarlo. 2013. *Briganti Tommaso,* Bologna (Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo, 1): 338-339

Venturi, Franco. 1972. *Briganti Tommaso,* Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 14): 259-260

Venturi, Franco. 1998. *Settecento riformatore. I. Da Muratori a Beccaria.* Torino

Volkmann, Johann Jakob. 1770-71. *Historisch-kritische Nachrichten von Italien.* Leipzig

NUOVO studi meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015

RICERCHE

Federalismo e meridionalismo

Federalism and meridionalismo

di Alberto Vespaziani

Abstract: Contestando il dominio del paradigma centralistico nella cultura politica e giuridica italiana, l'articolo ricerca l'intreccio tra federalismo e meridionalismo nella tradizione giuridica unitaria. Riassume e discute argomenti diffusi nelle opere di tre federalisti italiani: Lussu, Salvemini e Dorso, che identificavano questione meridionale e questione nazionale. Concordi nella condanna del centralismo, nonché delle concezioni puramente giuridico-formali del federalismo, i tre autori connotavano diversamente i processi federali: in Lussu assumono toni costituzionali, in Salvemini amministrativi, in Dorso puramente politici.

Abstract: Challenging the paradigm of a centralistic legal culture in Italy, the article investigates the tensions between nationalism and southern regionalism inside the predominantly unitary Italian legal tradition. It examines the arguments put forward in the work of three Southern Federalists: Lussu, Salvemini and Dorso, who all identified the southern question with the national one. They shared a rejection of centralism, and a critique of formal conceptions of federalism, but had different visions of the best kind of federalizing processes: constitutional in Lussu, administrative in Salvemini, and entirely political in Dorso.

Parole chiave: Costituzionalismo – Dorso – Federalismo – Lussu – Meridionalismo – Salvemini.

Key words: Constitutionalism – Dorso – Federalism – Lussu –Meridionalismo – Salvemini.

Esiste una tradizione federalista nel pensiero politico e giuridico meridionalista italiano? Nel corso della storia dell'Italia unita, la cultura egemonica di tipo centralistico ha ripetuto che solo una soluzione amministrata dal centro verso i territori può essere capace di riequilibrare le differenze tra nord e sud. Invocando il pensiero delle possibilità, questo articolo richiama l'attenzione sul tesoro nascosto della cultura giuridica meridionalista italiana, e si concentra sul pensiero di Guido Dorso, Gaetano Salvemini ed Emilio Lussu per mostrare la lucidità e la fecondità delle loro riflessioni

giuridico-politiche. Scopo di questo articolo è di rievocare alcuni argomenti avanzati da questi tre pensatori italiani di origine meridionale (Salvemini era nato a Molfetta, Dorso ad Avellino, Lussu ad Armungia, vicino Cagliari) al fine di evidenziare l'esistenza di una vera e propria tradizione giuridica italiana che ha combinato federalismo e meridionalismo, ravvisando nel centralismo burocratico-amministrativo la causa profonda dello squilibrio territoriale del nostro paese e della persistente corruzione politica. Da questo punto di vista i "federalmeridionalisti" identificavano questione meridionale e problema nazionale, dandone una lettura intrecciata: il problema del mezzogiorno non è uno dei problemi italiani, ma il problema principale della nostra comunità politica nazionale.

1. *Il federalismo costituzionalistico di Lussu*

Emilio Lussu, uomo politico, soldato, romanziere, saggista, è una figura imponente dell'esperienza federalista italiana. La sua visione politica si indirizzava verso la creazione di un potere politico democratico, nemico delle burocrazie e dell'autoritarismo centralista, orientato verso un federalismo costituito da autonomie di base e democrazia popolare diffusa. Per Lussu l'assetto autonomista era insufficiente, egli auspicava una transizione verso un'organizzazione statale compiutamente federale; già nel 1933 in un intervento sui Quaderni di Giustizia e Libertà affermava che «non basta più dire autonomie, bisogna dire federazione. […] Noi crediamo che un'organizzazione federale dello Stato sia la più rispondente a che ogni forza autonoma abbia la sua più libera espressione e faccia di tutti i costruttori diretti della nuova civiltà» (Lussu 1933: 8-21). Per Lussu nel 1933 il problema della forma dello stato non è una questione teorica o, come egli la definiva, questione accademica o, peggio, esercitazione di diritto pubblico, bensì di azione politica orientata alla rivoluzione democratica che egli auspicava per rovesciare il regime fascista: «per azione si intende dire qualunque manifestazione che, comportando rischio personale, sia affermazione di dignità e resistenza all'assolutismo; qualunque atto che sia opposizione positiva al regime; qualunque attività che serva a creare da questa atmosfera di depressione generale l'ambiente necessario a una psicologia rivoluzionaria e all'organizzazione di una nuova avanguardia audace che sia all'altezza del suo compito quando suonerà l'ora favorevole» (Lussu 1933: 8-21). Lussu osservava che la questione federalista era nel 1933 più intricata di quello che lo fosse ai tempi della formazione dell'unità nazionale: allora la pluralità di entità statali prefigurava uno stato di necessità, ma le esigenze di unità e indipendenza nel nuovo stato nazionale finirono per sacrificare gli altri valori: repubblica, democrazia, federalismo, la stessa libertà. Ad unificazione avvenuta il federalismo si pose dunque come un'istanza di riorganizzazione territoriale dello stato e Lussu vedeva con favore il livello regionale come quello più adeguato per un'ottimale ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: «la regione è in Italia una unità morale, etnica, linguistica e sociale, la più adatta a diventare unità politica. Attraverso le ultime dominazioni straniere, attraverso la livellazione dello Stato unitario, la regione è rimasta ancora una realtà talmente vivente che lo Stato maggiore dell'Esercito, espressione dell'organizzazione rigidamente unitaria per definizione, per avere un maggiore rendimento durante la guerra, si decise al reclutamento regionale» (Lussu 1933: 8-21). Dal punto di vista della teoria costituzionale Lussu correttamente distingueva autonomia da decentramento: «la differenza essenziale fra decentramento e federalismo consiste nel fatto che, per il primo, la sovranità è unica ed è posta negli organi centrali dello Stato ed è delegata quando è esercitata alla periferia; per l'altro è invece divisa fra Stato federale e Stati particolari, e ognuno la esercita di pieno diritto» (Lussu 1933: 8-21). È importante sottolineare come per Lussu la categoria

dell'autonomia non abbia solo connotati giuridici, amministrativi o costituzionali, ma sia soprattutto dotata di una forte valenza politica: «noi, federalisti, riteniamo soprattutto che quello dell'autonomia debba essere uno dei principi ispiratori della rivoluzione antifascista. Autonomia, cioè coscienza di se stessi, consapevolezza della propria funzione, conquista e difesa delle proprie posizioni etiche, sociali e politiche che consenta il più ampio sviluppo delle proprie capacità, individuali e collettive, in ogni campo. Ciò presuppone fiducia nelle libere e spontanee iniziative popolari e attribuisce al popolo capacità creativa» (Lussu 1933: 8-21). La storia politica dell'Italia unita è andata viceversa nel senso di una progressiva mortificazione delle autonomie territoriali ed il radicamento crescente della corruzione politica: «dall'unità in poi, ogni attività autonoma è scomparsa alla periferia e tutto è stato affrettatamente affastellato al centro. […] Noi – federalisti – vogliamo privare lo Stato di questa sua potenza corruttrice, di questa sua sovranità unica e assorbente, per cui non è compatibile nessun'altra potestà direttrice e creatrice; vogliamo ridare autonomia a ogni parte del corpo della nazione, trasformare il corpo politico e sostituire all'impulso esclusivo del governo centrale l'azione collettiva dei poteri locali, rivoluzionari nel periodo della rivoluzione, regolari nel periodo della ricostruzione. Vogliamo che le singole parti dell'Italia siano esse stesse parti dello Stato. Vogliamo, insomma che popolari siano la conquista e la vita dello Stato» (Lussu 1933: 8-21). Come si vede, in Lussu il concetto del federalismo è strettamente correlato a quello di democrazia partecipativa: solo la divisione territoriale del potere consente lo sviluppo dell'autonomia, intesa come coscienza di sé, che a sua volta produce istanza di autogoverno collettivo. Ma vi è di più: Lussu intende il federalismo anche come sinonimo di costituzionalismo: «la tendenza costante e fondamentale di una democrazia deve necessariamente essere quella di razionalizzare il potere, di dare al diritto la supremazia assoluta. In uno Stato unitario, sorto dalla rivoluzione, tale esigenza rischia di atrofizzare le varie parti del corpo sociale per un eccessivo sviluppo della testa, e rischia di degenerare facilmente in dispotismo. Il federalismo è il più sano correttivo […] Il federalismo non è certo una miracolosa "acqua di catrame" fatta per sanare tutti i mali, ma non v'è ombra di dubbio che la cosiddetta crisi della democrazia moderna è, in gran parte, prodotto del centralismo statale. Questa crisi è, ai giorni nostri, il problema essenziale della politica e del diritto» (Lussu 1933: 8-21). Il concetto e la pratica del federalismo sono dunque da Lussu accostati alla democrazia e al costituzionalismo, sia nel senso dell'autogoverno collettivo e della limitazione territoriale del potere, sia nel senso di un potenziamento della tutela dei diritti individuali, resa possibile dalla pluralità giurisdizionale tipica dell'assetto federale: «libertà e diritti sono sinonimi. Lo Stato federale, aumentando, per la sua natura, il numero dei diritti delle varie collettività di cui la società nazionale si compone, aumenta nello stesso tempo la libertà del cittadino che di queste collettività fa parte e in esse vive, poiché il cittadino non ha casa e letto nello Stato» (Lussu 1933: 8-21). Questa visione sobria e disincantata del federalismo, a tratti liberale, a volte strutturale, riconosce la possibilità di uno svuotamento di senso della logica federale, come nell'esperienza dell'U.R.S.S. dove «gli Stati federati altro non sono che delle province subordinate senza autonomia, in cui è solo sviluppata la politica delle nazionalità e delle minoranze. Federalismo apparente dunque e centralismo reale. Senza libertà non v'è alcuna differenza fra Stato unitario e Stato federale» (Lussu 1933: 8-21). Se è possibile un federalismo di facciata, illiberale in quanto nega autonomia reale e tutela dei diritti individuali, è importante ricordare che per Lussu il concetto del federalismo è dotato di indeterminatezza dal punto di vista del contenuto strettamente politico: «il federalismo non è né una impostazione di "sinistra" né una impostazione di "destra". È una visione della organizzazione dello Stato che, a

seconda dei tempi e degli uomini che la esprimono, può essere conservatrice o rivoluzionaria. In Francia fu reazionaria con la Gironda contro Parigi giacobina; fu conservatrice e reazionaria in Italia con i moderati che nell'indipendenza nazionale volevano salvare principi, papa, privilegi di casta e impedire che il popolo partecipasse alla lotta politica. Ma fu rivoluzionaria con Cattaneo che all'iniziativa dei sovrani regnanti sostituiva l'azione autonoma del popolo in armi e voleva la conquista di una democrazia che seppellisse tutto il passato. Se il federalismo d'oggi può in qualche modo riallacciarsi alle correnti federalistiche del risorgimento, è a Cattaneo che esso si avvicina» (Lussu 1933: 8-21). Lussu concludeva le sue riflessioni federalistiche del 1933 accostando il federalismo alla democrazia anche nel senso dell'impossibilità di un'imposizione autoritativa dell'assetto federale: «il federalismo non è una formula che possa scendere autorevole dall'alto, ma l'espressione di una aspirazione sentita alla base. Lo Stato federale non può essere il trionfo di un gruppo di dottrinari o la concessione elargita per conciliazione, ma una conquista consapevole, reclamata e difesa dalle varie collettività nazionali partecipi alla rivoluzione» (Lussu 1933: 8-21).

Frustrata l'aspirazione ad una sollevazione rivoluzionaria antifascista, Lussu tornò a riproporre le sue ricette federali nel momento della ricostruzione dell'edificio statale, devastato dal ventennio fascista e dalla distruzione bellica. Lussu fu infatti eletto come membro dell'Assemblea costituente, dove fece un intervento, tanto vibrante quanto inascoltato, il 29 maggio del 1947. In quell'occasione, da sardo notò che pur avendo ottenuto un regime di autonomia speciale per la propria isola, da «cittadino italiano, che ha una profonda coscienza nazionale, io avrei rossore di me stesso se, dopo aver ottenuto lo Statuto per la Sardegna, mi disinteressassi del problema per il resto dell'Italia continentale. Per me il problema della riforma è anzitutto un problema generale di democrazia, e tocca tutta Italia, di cui le regioni a statuti particolari non sono che piccoli settori. Vano sarebbe d'altronde parlare di autonomia in queste regioni, se dello stesso spirito autonomistico non è pervasa tutta la struttura dello Stato nazionale» (Lussu 1947). Con il crollo del regime fascista, la stagione costituente presentò un'opportunità per un riassetto territoriale del potere, ma di fronte ad ipotesi federalistiche «la burocrazia centrale, rispettabile, ma sempre burocrazia e sempre centrale, i prefetti, gli impiegati delle province, alcune camere di commercio, i capoluoghi di provincia, hanno creato una specie di oligarchia federata ed hanno costituito un fronte unico antiautonomistico, decisi a battersi, dirò così, sino all'ultima cartuccia unitaria della riserva dell'esplosivo centralizzato» (Lussu 1947). Consapevole del problema della continuazione del fascismo nello Stato, Lussu prevedeva che la burocrazia avrebbe tentato di conservare i propri costumi e privilegi, a scapito della libertà repubblicana, ed era anche insoddisfatto della soluzione autonomistica che parte della Democrazia cristiana, capeggiata da Sturzo, aveva finito per accogliere. Per Lussu, invece, «queste nostre autonomie possono rientrare nella grande famiglia del federalismo, così come il gatto rientra nella stessa famiglia del leone» (Lussu 1947). Per Lussu solo il federalismo può permettere una soluzione al problema del mezzogiorno perché solo con l'autogoverno locale è possibile affrontare il problema sociale alla base delle diseguaglianze. In polemica con Giustino Fortunato, cui rimproverava di non aver visto il problema sociale della terra in virtù della sua appartenenza alla famiglia dei grandi padroni delle terre meridionali, Lussu invocava il sorgere di una nuova classe dirigente come conseguenza della riforma agraria: «contadini, artigiani, coltivatori, esperimentati, tecnici agrari, allevatori, uomini d'iniziativa in ogni settore, intellettuali, tutto un uovo mondo unito nel lavoro e nella solidarietà collettiva. È l'Italia del Mezzogiorno di domani, Ma occorrerà molto studio, molta disciplina e molta fatica. Perché se ha fallito la vecchia classe dirigente non è detto che non possa fallire anche la nuova. […] La nuova

élite deve uscire da questa grande rivoluzione pacifica meridionale. Quando le classi lavoratrici del Sud saranno all'altezza di quelle del Nord il Mezzogiorno si vendicherà di questa sua passata vita miserabile, e sarà una vendetta santa, la grande vendetta civile, quando lo Stato centrale sarà obbligato a cercare altrove le guardie di finanza, i carabinieri, le guardie carcerarie e i suoi impiegati» (Lussu 1947).

Il contributo di Lussu alla tradizione federalistica italiana consiste in una visione integrale delle dinamiche federali: le cause profonde del degrado politico e della crisi della democrazia italiana sono dovute al peccato originale dell'unificazione accentratrice e la terapia non può che essere una riorganizzazione territoriale su basi federali dell'organizzazione costituzionale dello stato. Questa però non può avvenire solo sul piano giuridico, ma deve costituire uno scopo esplicito di azioni politiche orientate dalle élites. Per Lussu il federalismo non poteva essere ridotto ad un catalogo giuridico di ripartizione di competenze, ma consisteva in un processo politico costituente. Consapevole della possibilità di un federalismo solo nominalistico, di facciata, e di una sostanziale indeterminatezza degli scopi politici, tanto di destra quanto di sinistra, Lussu distingueva autonomia da decentramento, individuava nella Regione il livello territoriale più adeguato a costituire l'unità politica di riferimento, ed identificava il federalismo tanto con la democrazia, l'autogoverno del popolo, quanto con il costituzionalismo, la limitazione del potere e la tutela dei diritti individuali.

2. *Il federalismo amministrativo e fiscale di Salvemini*

«I nordici disprezzano, come dicon essi, i sudici; e i sudici detestano con tutta l'anima i nordici; ecco il prodotto di quarant'anni d'unità» (Salvemini 1955: 69). Con queste amare parole, in un saggio pubblicato su "Critica Sociale" nel 1900, Gaetano Salvemini condannava la cultura centralistica che aveva sostenuto il processo di unificazione nazionale italiana. Per Salvemini il centralismo aveva accentuato lo squilibrio nord-sud attraverso le pratiche clientelari e di vassallaggio politico. Come rimedio egli proponeva un federalismo amministrativo che utilizzasse la leva fiscale, attraverso l'autonomia impositiva, per risollevare le sorti del mezzogiorno: «in generale per tutte le spese dello Stato, unica via a impedire gli spostamenti artificiali di ricchezza è che lo Stato faccia il minor numero di spese possibili. Lasciate ai Comuni e alle federazioni regionali di Comuni la cura della viabilità, delle acque, della giustizia, dell'istruzione, dell'ordine pubblico, delle finanze, di tutto ciò che non è politica estera, politica doganale, politica monetaria, di tutti gli affari insomma che non sono d'interesse davvero generale; lasciate alle regioni e ai Comuni tutti i loro denari, all'infuori di quelli che sono necessari al governo centrale per compiere le sue funzioni di interesse nazionale; e allora, solo allora le spese si ripartiranno egualmente, perché allora non si ripartiranno più, ma ognuno si terrà i suoi quattrini e lo spenderà sul luogo come meglio crederà. Finché vi sarà un potere centrale incaricato di distribuire strade, ponti, acquedotti, istituti di istruzione, tribunali, reggimenti, ecc. - sia lo Stato monarchico o repubblicano, sia la monarchia assoluta o rappresentativa, prevalgano i partiti reazionari o democratici - vi saranno sempre sperequazioni artificiali e ingiuste fra le parti dello Stato» (Salvemini 1955: 85). È interessante notare come Salvemini non proponeva una soluzione di *grand design* costituzionale, ma una riforma amministrativa che si ispirasse ai principi del federalismo fiscale per ridurre gli squilibri territoriali e la corruzione politica generale. È anche importate evidenziare come Salvemini, sulla scia di Cattaneo, individuava nei Comuni il livello territoriale più adeguato per costituire le unità politiche da federare; rinvenendo nella tradizione comunale un punto di forza della storia e della cultura politica italiana. Salvemini fu fortemente critico del regionalismo, che egli considerava un rimedio

reazionario peggiore del male unitario: «sul tronco dell'unità amministrativa non può non nascere il regionalismo, non possono cioè mancare le contese grette e pettegole fra le regioni della stessa patria a base di dare e avere, di stradicciuole concesse, di preture negate, di imposte ineguali, di spese mal distribuite. Volete uccidere il regionalismo? Uccidete il tronco, su cui il parassita vive, uccidete l'unità amministrativa. Il federalismo è l'unico antidoto del regionalismo. Il federalismo è non solamente l'unico sistema amministrativo che possa eliminare ogni artificiale squilibrio finanziario ed economico fra le singole regioni italiane, ma è anche l'unico mezzo adatto a fiaccare la reazione, alla quale l'Italia meridionale offre oggi la più solida base» (Salvemini 1955: 86). Per Salvemini l'apparente mistero del Sud che votava parlamentari ministeriali, appoggiando le politiche centralistiche che lo distruggevano, si spiegava prendendo in considerazione la base classista della rappresentanza politica: i latifondisti avevano tutto l'interesse a mantenere le plebi rurali o i minuti borghesi in uno stato di coscienza che faceva loro credere che solo attraverso l'unitarismo o il regionalismo localistico questi potessero ottenere delle concessioni o dei favori dal governo centrale. La soluzione federale era per Salvemini l'unica che potesse minare il potere parassitario dei latifondisti ed indurre le classi popolari e piccolo-borghesi ad acquisire una sufficiente coscienza di classe per comprendere la propria situazione di sfruttamento e lottare per la propria liberazione.

Salvemini tornò a riflettere sul federalismo durante l'esilio americano, lasciando cadere gli accenti marxisti e concentrandosi sulle questioni territoriali; egli giudicò assai negativamente sia le soluzioni adottate dall'Assemblea costituente sia l'inerzia del legislatore repubblicano. A suo dire, nel 1949, «il presente regime politico italiano può essere definito come un fascismo meno Mussolini più la regione» (Salvemini 1963: 628-34). La persistenza delle leggi fasciste, dei prefetti, unita alla creazione di entità artificiali quali le regioni aveva sostanzialmente sancito la profonda continuità centralistica, clientelare e corrotta della classe politica italiana. Secondo Salvemini, ad eccezione della Valle d'Aosta che ha conseguito un'autonomia adeguata alla sua taglia provinciale («non per merito dei costituenti, che non ci capirono nulla, ma degli elementi locali che sapevano quel che volevano» (Salvemini 1963: 628-34), le regioni ad autonomia speciale erano una presa in giro: nell'Alto Adige-Trentino «sono stati messi insieme, come nel sacco del parricida, i Tedeschi dell'Alto Adige, a cui sarebbe stato meglio lasciare la libertà di andarsene magari a casa del diavolo, e gli Italiani del Trentino [...] Quanto alla regione siciliana e alla regione sarda, sulla porta di quei baracconi bisognerebbe iscrivere la formula pirandelliana “non è una cosa seria”» (Salvemini 1963: 628-34). Al cospetto dell'artificialità della creazione delle regioni italiane, Salvemini rigettava le accuse della natura artificiale della provincia: «se per artificiale s'intende qualcosa che è stato creato, a torto o a ragione, dalla volontà degli uomini svincolata da ogni tradizione, artificiali sarebbero le regioni fabbricate arbitrariamente a Roma da alcune centinaia di ignorantoni designati come deputati da poche dozzine di imbroglioni che cucinarono nelle camorre- direzioni-dei-partiti le liste dei candidati da essere inghiottite in blocco dagli elettori. Artificiale fu la unità burocratica imposta all'Italia nel 1859-60, cioè il neoplasma francosavoiardo - dato che un cancro possa essere detto artificiale, oggi, dopo quasi un secolo di vita» (Salvemini 1963:628-34).

Per Salvemini, dunque, ad essere artificiali non sono le province, ma le regioni. Le province italiane, al contrario, esistevano già prima del 1860 e alcune corrispondono alle *civitates* del mondo romano, come le toscane, altre a regioni naturali: «provincia di Foggia=Capitanata; provincia di Bari=Terra di Bari; provincia di Lecce=Terra d'Otranto o Salento ecc.» (Salvemini 1963: 628-34). La soluzione federale al problema meridionale consisteva dunque per Salvemini in una libera autodeterminazione delle comunità locali ed in un loro libero affrancamento dal gioco centralistico:

«invece di concentrare da Roma più province in una “regione”, bisognerebbe decentrare le Amministrazioni provinciali in Amministrazioni circondariali, anche esse elettive. Beninteso che anche questi smembramenti dovrebbero essere decisi localmente dagli interessati, e non dai bestioni di Roma, ispirati da chissà quale Dio. Le province sono inefficienti (altra cosa da artificiali), perché già nei regimi dispotici preunitari le burocrazie accentrate avevano spogliato gli amministratori locali di ogni funzione e autorità. La burocrazia del regime unitario non ha lasciato loro altro da fare che qualche strada, la cura dei pazzi e poche altre funzioni che la legge non vieta loro di assumere. Quel che occorre in Italia non è sovrapporre catafalchi di “regioni”, buone a niente, su gruppi di province buone a niente. Occorre invece trasferire dall'Amministrazione centrale agli Enti locali (Comuni e Province) fonti di reddito e funzioni, che appartengono malamente oggi alla burocrazia centrale, liberare quelle Amministrazioni locali dal soffocamento prefettizio, e poi lasciare che i cittadini, attraverso tentativi liberamente fatti ed errori pagati da loro stessi, imparino a poco a poco ad auto-governarsi» (Salvemini 1963: 634).

Come Lussu, anche Salvemini criticò le concezioni puramente giuridico-formali del federalismo, concependolo invece come un processo politico costituente capace di generare capacità di autogoverno collettivo. A differenza di Lussu, invece, Salvemini riteneva che il livello territoriale più adatto per generare capacità generative fosse quello comunale, da espandersi in federazioni provinciali, e che la politica legislativa su cui fare leva fosse quella del federalismo fiscale e dell’autonomia impositiva. Da questo ultimo punto di vista il federalismo in Salvemini non assume caratteristiche integrali, ma selettive: esso non è un grande disegno costituzionale, ma un processo politico che orienta legislazioni e attività amministrative settoriali.

3. *L’autonomismo politico di Dorso*

Anche l’avellinese Guido Dorso aveva recepito la lezione di Cattaneo, attraverso l’insegnamento di Salvemini, ed aveva elaborato le sue riflessioni sulla questione meridionale all’interno di un’impostazione federalista. Giurista di formazione ed avvocato per professione, Dorso sviluppò una concezione puramente politica della lotta federale nella sua maggiore opera, *La rivoluzione meridionale*, pubblicata nel 1925. Come Salvemini, anche Dorso vedeva nel centralismo la malattia endemica dell’esperienza politica unitaria italiana: dalla conquista regia all’affermazione del fascismo, la continuità centralistica ha progressivamente soffocato il mezzogiorno d’Italia. Di fronte alla decadenza della cultura e dello spirito democratico Dorso invocava una rivoluzione meridionale guidata da “cento uomini di ferro”: «Occorre però un’élite anche poco numerosa, ma che abbia idee chiare e sia spietata nella sua funzione critica. È finito il tempo dell’apostolato individuale, e i Fortunato, i Salvemini, i De Viti De Marco possono tenersi paghi del primo lavoro di aratura, compiuto tra la indifferenza universale, in epoche così tristi che il cuore ci si riempie di sgomento. Se il Mezzogiorno, in un supremo sforzo creativo, organizzerà questa minuscola élite senza paura e senza pietà, la lotta potrà essere lunga, ma l’esito non sarà dubbio, poiché tutta la storia italiana non è altro che il capolavoro di piccoli nuclei che hanno sempre pensato e agito per le folle assenti» (Dorso 2005: 63). Inserendosi nella tradizione della teoria delle élites, Dorso auspicava dunque la formazione di una nuova classe dirigente, formata da giovani meridionali, che sapessero rovesciare la vecchia classe politica centralistica ed avviare una lotta politica autonomistica, capace di risollevare le sorti del Mezzogiorno d’Italia. Nelle pagine della *Rivoluzione meridionale* si leggono lucide analisi e ricette orientate all’azione politica ed è proprio questa dimensione realista del pensiero di Dorso che lo conduce ad una distinzione, concettualmente confusa ma politicamente

comprensibile, tra federalismo, regionalismo ed autonomismo. Secondo Dorso «l'autonomismo è dunque un sistema ed un metodo di lotta esclusivamente politico. Esso non deve confondersi col federalismo e col regionalismo, che sono concezioni che eccedono il campo politico sconfinando sul terreno costituzionale o istituzionale. Non deve confondersi col federalismo perché vuole correggere le soluzioni storiche senza rimettere in onore l'idea di una federazione di Stati, fallita attraverso tutto il Risorgimento, e che, se si tentasse oggi, sarebbe un esperimento di cui non è possibile calcolare i vantaggi e più ancora gli svantaggi. […] Non deve poi l'autonomismo confondersi con il regionalismo perché esso crede che le cause del male siano più profonde del cattivo ordinamento istituzionale» (Dorso 2005: 278). Strategicamente la denominazione "federale" rischiava anche di complicare i processi di alleanze politiche con altre forze :«la colorazione federalista o regionalista di un futuro partito autonomista potrebbe complicare notevolmente i rapporti con altri partiti che offrissero la collaborazione nella lotta contro lo Stato storico» (Dorso 2005: 279). Per Dorso mutare il quadro costituzionale italiano, da unitario a regionale o federale, non sarebbe stato sufficiente perché le cause del malessere italiano erano da ricercare nell'immaturità della classe italiana alla lotta politica, e la sua ricorrente tendenza al compromesso, e quindi alla corruzione e al degrado. Per Dorso dunque l'autonomismo era una concezione della lotta politica, che sarebbe dovuta essere propugnata dalle élites meridionali, e che egli auspicava essere in grado di cambiare la cultura politica profondamente avvezza al fatalismo, servilismo e al trasformismo, e mutarla in una cultura politica democratica capace di autogoverno e responsabilità collettiva. Per Dorso dunque il problema principale non era quello di avere una concezione teorica adeguata del federalismo, ma di forgiare una classe dirigente capace di azioni politicamente efficaci. Non a caso la sua opera del 1924, ricca di spunti polemici e proposte politiche, si chiude con il seguente auspicio: «occorre che i giovani, i quali hanno già dato qualche segno di non voler seguire le linee di sviluppo della tradizione dei padri, escano dallo stato di fatalismo, che incombe sulle anime meridionali, per dimostrare che le élites del Sud non sono costituite soltanto da speculatori geniali capaci di anticipare di secoli le grandi scoperte del pensiero umano, ma sono costituite anche da uomini di azione, capaci altresì di compiere il miracolo di svegliare un popolo di morti. Siamo grati ai pensatori di nostra gente che hanno saputo compiere grandi esperienze spirituali famose nella storia del pensiero umano: ma saremo assai più grati agli uomini di azione che spingeranno il nostro popolo a compiere esperienze collettive, se non maggiori, per lo meno uguali a quelle individuali. Certo il cammino è lungo e pieno di ostacoli, ma sembra che sia già affiorata una generazione capace di spezzare gli ultimi ceppi del feudalismo. Incomincia anche per il Mezzogiorno l'evo moderno» (Dorso 2005: 282).

4. *Una soluzione federale per la questione meridionale: ieri come oggi*

Rileggendo a quasi un secolo di distanza le pagine dei "federal-meridionalisti" si avverte un senso di stringente attualità: le analisi delle cause del problema meridionale dal punto di vista giuridico-costituzionale rimangono immutate, le soluzioni proposte allora sono valide ancora oggi, lo slancio e la determinazione dei lucidi pensatori si avvertono oggi come necessari più che mai. Pur divergendo sulle concezioni generali del federalismo (più amministrativo e fiscale quello di Salvemini, costituzionale quello di Lussu e politico quello di Dorso), nonché sul livello territoriale più adeguato a costituire l'entità federata di riferimento (le regioni per Lussu, le città per Salvemini), i tre autori qui rievocati erano concordi sull'importanza del magistero di Carlo Cattaneo, e quindi consideravano una sciagura la mancata unificazione secondo dinamiche federali

degli Stati Uniti d'Italia. Essi erano d'accordo sul fatto che l'unificazione centralizzatrice, la conquista regia del sud e la piemontesizzazione forzata del meridione, avevano gettato le basi per un rigetto del senso di comune appartenenza, per un esproprio delle ricchezze del sud a favore del nord e per il consolidamento di politiche trasformiste e clientelari che non sarebbe più stato possibile debellare. Rileggendo oggi Salvemini, Lussu e Dorso appare evidente come la questione meridionale sia la questione nazionale, e come non sarà possibile risollevare le sorti della Repubblica senza affrontare il problema del divario territoriale con mentalità federale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Dorso, Guido. 2005. *La rivoluzione meridionale.* Bari

Lussu, Emilio. 1933. *Federalismo*. «Quaderni di Giustizia e Libertà».

Parigi Salvemini, Gaetano. 1955. *Scritti sulla questione meridionale.* Torino

Salvemini, Gaetano. 1963. *Federalismo e regionalismo*, in *Movimento socialista e questione meridionale*. Milano

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

Lussu, Emilio. *Le autonomie regionali: discorso pronunciato all'assemblea costituente nella seduta del 29 maggio 1947.* Roma:
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/assemblea/sed133/sed133nc.pdf

studi NUOVO meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
INTERVENTI

L'opera di un profeta. Uno studio sociologico

di Giuseppe Di Palo
(id orcid.org/0000-0002-2067-063X)

Il Profeta. Padre Pio e la sua Opera. Un'analisi sociologica. È questo il titolo dell'iniziativa svolta a Foggia lunedì 26 maggio 2014 e proposta anche in altri luoghi d'Italia volta a presentare l'omonimo testo scritto dal dottore di ricerca in sociologia e collaboratore con il DISFOR dell'Università di Genova, Mario Salisci, edito da FrancoAngeli (2014) con prefazione della docente dell'Università di Genova nonché vicepresidente Anvur, Luisa Ribolzi. Una ricerca che si discosta dal presentare una visione arcaica della religiosità, ma che rappresenta un fondamentale nodo di una socialità in continua espansione. Un lavoro durato più di un anno durante il quale il dottor Salisci ha analizzato realtà nazionali ma anche europee ed extraeuropee relative proprio alla carismatica figura di Padre Pio ed alla consequenziale nascita di gruppi di preghiera.

«I Gruppi di Preghiera di Padre Pio – si legge in alcuni passi del testo – sono un modo di trasformare il mondo attraverso la relazione con il divino mediata dalla figura carismatica di Padre Pio e generano opere sociali ben visibili come Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio rappresenta un fenomeno unico per la storia recente della nostra società e la sua stessa vicenda ha dei caratteri del tutto peculiari: egli si afferma in un mondo devastato da due guerre mondiali e la sua caratteristica è quella di essere innanzitutto "padre" in una società che di padri ne ha persi milioni. L'incontro personale con lui genera la nascita di comunità di fedeli, spesso caratterizzate da una diffusa leadership femminile, non comune nell'associazionismo cattolico, e che si pongono al servizio della Chiesa locale. I Gruppi di Padre Pio costituiscono uno dei più importanti network spirituali del mondo, un fenomeno anche sociale di rilievo assoluto, che conta migliaia di formazioni censite ufficialmente in 60 nazioni, più un numero rilevante di gruppi informali. In un periodo in cui il dibattito sullo spazio e le caratteristiche del sacro hanno recuperato centralità, una conoscenza più approfondita di una realtà così vitale offre un contributo di riflessione non certo irrilevante». Gruppi che nascono da una chiamata personale di uomini e, soprattutto, donne (come si evince dal testo alle quali è dedicato un corposo approfondimento) che, unendosi, danno vita ad una grande espressione di fede che molto spesso si traduce nell'attuazione di realtà concrete. Il sistema dei gruppi di preghiera di Padre Pio, come già anticipato, è il più grande sistema di Gruppi di preghiera al mondo e una delle più importanti associazioni dell'universo cattolico: quasi 3300 formazioni ufficiali in sessanta nazioni del mondo. Tra i primissimi gruppi di preghiera formatisi nel corso della storia si trova anche una rappresentanza molisana (ulteriore regione che avrebbe dovuto ospitare l'evento) con Casacalenda, gruppo fondato, tra l'altro, da una donna, tale Assunta Di Tommaso.

Una ricerca, dunque, ad ampio raggio che si propone di analizzare le vicende storiche riferite allo specifico contesto socio culturale, di ricostruire l'immagine che i leader dei gruppi di preghiera hanno del loro fondatore, di scrutare l'impatto sociale ed economico che la presenza di Padre Pio ha avuto per San Giovanni Rotondo e non solo, di approfondire lo sviluppo storico dei gruppi di preghiera, la loro diffusione e struttura, le attività, i significati e tanto altro ancora. L'approccio sociologico dell'indagine fa emergere particolari davvero rilevanti, sia dal punto di vista storico che religioso. Per questo ultimo aspetto è fondamentale la questione derivante da un rovesciamento dell'ordine dei termini *Gruppo di Preghiera* in Preghiera di gruppo. Se pregare insieme avvicina le persone ad una propria socialità interpersonale (l'uomo in quanto animale sociale non può fare a meno di comunicare e di relazionarsi con i suoi simili) può, però, in un certo senso, allontanare da quello che è il fine ultimo della preghiera, ovvero quando si prega da soli si può avere un contatto più diretto con l'Altissimo, con preghiere, pensieri o formule di preghiera del tutto personali, che potrebbero ridursi nel pregare in gruppo limitandosi a recitare insieme preghiere 'standard' da un lato, e dall'altro, estraniarsi dal gruppo proprio nel tentativo di raggiungere un contatto più diretto ed intimo verso Chi queste preghiere si rivolgono.

Restando in ambito prettamente sociologico il fare gruppo risulterebbe una normalissima prassi dell'essere umano che, spesso afflitto da una insicurezza sociale, cerca costantemente il contatto con l'altro mirando ad appartenere a determinate cerche sociali, ad un gruppo per l'appunto. Quindi l'appartenere ad un Gruppo di Preghiera può equivalere, sotto questa accezione, a fare parte ad esempio di una squadra di calcio. Ma la relazione che viene a delinearsi all'interno di un gruppo di preghiera può presentare un triplice aspetto: relazione tra pari, relazione con un Santo, relazione con la trascendenza, ognuna delle quali, a seconda di situazioni specifiche o particolari inclinazioni, può generare risultati diversi. Tuttavia, analizzando nello specifico la prima forma di relazione, quella tra pari, legata generalmente ad una specifica tipologia di credibilità tra gli interlocutori dettata da una simpatia affettiva e dal fatto di appartenere proprio alle stesse condizioni sociali (parleremo infatti di credibilità simmetrica), notiamo che questa condizione verrebbe meno quando si introduce il concetto di leader e capogruppo, andando così a spostarsi verso un rapporto asimmetrico del tipo di credibilità vigente tra gli interlocutori, una credibilità cioè che fa della differenziazione non interscambiabile di ruolo il proprio fondamento e presupposto (Gili 2005). Su questo stesso piano, ovvero su una mescolanza delle due formule di credibilità descritte, anche se ad un livello di intensità differente, si collocano anche le restanti tipologie di relazione prima citate: il rivolgersi dei fedeli ad un Santo per lanciare poi un messaggio, una preghiera, all'Altissimo, può essere ricondotta ad un senso di percezione di una propria inferiorità rispetto a Dio e che renda, pertanto, necessaria tale mediazione verso una figura percepita come più umana, più vicina a sé. Un po' come, andando a spaziare nella letteratura italiana, quando Dante, giunto in paradiso nella sua Divina Commedia, si sente non degno di parlare con la Madonna e chiede a San Bernardo di intercedere per lui.

Una considerazione anche sul contesto sociale ed economico riferito alla figura di Padre Pio. Come noto Francesco Forgione (nome da laico di Padre Pio) nacque in Campania, a Pietrelcina, in provincia di Benevento. Ma quando si parla geograficamente di Padre Pio si pensa immediatamente a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, luogo della sua permanenza più lunga e dove ha realizzato la sua principale e più importante opera, l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Entrambi i luoghi, economicamente parlando, hanno goduto dell'influsso della figura del frate cappuccino (con consequenziale incremento del mercato religioso che ha abbracciato in breve l'intero globo), il comune pugliese in misura maggiore alla città che ha dato i natali al Santo. Tale effetto, però, non si è registrato in altri luoghi frequentati da Padre Pio, talvolta gettati totalmente nel dimenticatoio come la chiesa di Sant'Anna a Foggia. Riallacciandoci alla questione della diffusione della figura di Padre Pio in tutto il mondo, fondamentali sono stati anche i processi di comunicazione legati alle tecnologie dell'era del web 2.0. I gruppi di preghiera, infatti, si formano anche in comunità virtuali, con specifiche pagine digitali e contenuti in rete che si avvicinano enormemente al concetto di *fandom* elaborato da Henry Jenkins (2007). *Fan-communities* che fanno leva sull'esperienza di appartenere. Il *fandom*, allora, porta gli spettatori ad appropriarsi del testo, ad incorporarlo nel proprio ego ed a trasformarlo in nuove forme culturali (ossia prodotti di culto dotati di specifici valori che diventano espressione di forme di produttività culturale *dal basso* e luoghi in cui si costruiscono e negoziano le appartenenze di gruppo, vere e proprie idioculture) che dettano anche nuove modalità esperenziali e circoscritte (ma partecipative) di guardare ai contenuti mediali. Il fenomeno del *fandom* deve essere compreso secondo la dimensione del piacere, enfatizzando la connessione di tipo affettivo (coinvolgimento affettivo e partecipazione produttiva) che lo spettatore stabilisce con il testo e che comporta, come conseguenza, una certa difficoltà a stabilire una chiara linea di confine tra mondo della produzione e mondo del consumo. La collaborazione, l'adesione e la condivisione sono rese maggiormente possibili dalle nuove tecnologie e piattaforme sociali come chat, forum e *guest book*. «Il *fandom* costituisce, pertanto, una componente di primo piano del sistema mediale convergente in cui nicchie di pubblico, attraversate da un comune sentimento di condivisione di fruizione con altri, esprimono il proprio senso di appartenenza alla comunità mediante anche una pratica di possesso che evidenzia che la relazione pubblico/mezzo si è trasformata in un rapporto tra soggetto e prodotto che aggiunge alla dimensione temporale dell'esperienza mediatica quella fisica del possesso materiale. Tutto ciò permette ai fan di immergersi, rispecchiarsi e riconoscersi in un universo immaginario condiviso al quale si legano e sentono di appartenere grazie all'interazione, soprattutto *online*, con altri fan/utenti. A fronte di un sistema produttivo che da sempre adotta forme collaborative di creatività, che coinvolgono molte persone nella produzione di contenuti, questa forma di spettatorialità supera il suo confinamento domestico per approdare in un terreno mediatico dove si costruiscono dialoghi, relazioni e sistemi di appartenenza con altri» (Scaglioni, Sfardini 2008: 113). I media digitali, dunque, permettono lo sviluppo di una cultura del *fandom* che, attraverso contenuti simbolici, consentono lo sviluppo di relazioni virtuali para-sociali volte a rafforzare i legami sociali stessi in maniera coinvolgente e pervasiva. Il consumo dei contenuti dei media digitali, in definitiva, si sviluppa allora sulle logiche del *fandom* dove la centralità è data ai fruitori immersi in un ambiente dove al consumo stesso dei media si affianca una partecipazione attenta, attiva e creativa, abbracciando logiche di informalità a scapito di quelle formali, proprio come avviene nei gruppi di preghiera.

Ultimo dato degno di essere analizzato è quello relativo al fatto che i leader dei Gruppi di Preghiera, oltre ad essere per lo più donne (elemento riscontrabile dal fatto che i primi gruppi di preghiera sono stati fondati proprio da quelle fedeli che hanno conosciuto personalmente Padre Pio ed assistito costantemente alle sue celebrazioni eucaristiche), siano maggiormente di origini settentrionali anche se il fenomeno Padre Pio è un qualcosa di tipicamente meridionale. Tale dato testimonia ulteriormente la grande capacità di circolazione delle informazioni (oltre che di fede) legata al contesto in cui gravita la figura del Santo di Pietrelcina divenuta in breve un fenomeno

glocale e non limitandosi ad essere semplicemente un qualcosa di locale e territoriale. Tale processo può essere anche un risultato di una contestualizzazione televisiva della figura di Padre Pio, del quale è stata raccontata la storia in fiction di diversa produzione (come quella del 2000 con protagonista Sergio Castellitto andata in onda su Canale 5 oppure l'altra nota produzione con Michele Placido) oltre che con i diversi contenuti audio, foto e video presenti sulla rete del *world wide web*. «I consistenti risultati della fiction nel nostro Paese, sono il frutto di un insieme di fattori: l'inclinazione del pubblico a preferire il racconto italiano, la capacità delle storie di evocare strutture condivise di sentimenti, opinioni e valori, alla disponibilità di pubblici eterogenei dell'ambiente televisivo» (Perugini 2012).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Gili, Guido. 2005. *La credibilità. Quando e perché la comunicazione ha successo*. Soveria Mannelli

Gili, Guido – Colombo, Fausto. 2012. *Comunicazione, cultura, società. L'approccio sociologico alla relazione comunicativa*. Brescia

Jenkins, Henry. 2007. *Cultura convergente*. Milano

Jenkins, Henry. 2008. *Fan, blogger e videogamers. L'emergere delle culture partecipative nell'era digitale*. Milano

Jenkins, Henry. (a cura di Ferri, Paolo – Marinelli, Alberto). 2010. *Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo*. Milano

Jenkins, Henry. 2004. *The Cultural Logic of Media Convergence*. New York

Perugini, Sergio. 2012. « La Parabola» (Rivista dell'AIART) 25: 83-121

Profeta. Padre Pio e la sua Opera. Un'analisi sociologica. Milano

Scaglioni, Massimo – Sfardini, Anna. 2008. *MultiTv. L'esperienza televisiva nell'età della convergenza*. Roma

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=4582
archiviostorico.corriere.it
www.fiction.mediaset.it/padre-pio/stagione-1/
http://molisetabloid.altervista.org/campobasso-profeta-padre-pio-sua-opera-unanalisi-sociologica-incontro-sala-celestino-v/
it.wikipedia.org/wiki/Padre_Pio_(miniserie_televisiva)
www.youtube.com

NUOVO studi meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
INTERVENTI

Meridione e comunicazione: è la nuova "Questione Meridionale". Dal locale al globale, dal globale al locale, da "Radio Sicilia Libera" di Dolci al "Mattino" di Zavoli, sino al "Caso Crocetta"

di Gabriele Paci

Forse tutto è cominciato molto prima che cominciasse.

Rimini, 1946, guerra appena terminata, a lungo è stato impossibile muoversi anche con carri e carretti, a volte persino in città. Un solo ponte, quello di Tiberio, è ancora in piedi dopo le battaglie ed i bombardamenti sulla linea Gotica. Mentre la città tenta faticosamente di ricostruirsi, alcuni giovani recuperano, un po' chiedendole, un po' prendendosele, le apparecchiature indispensabili per un loro progetto. «Un gruppo elettrogeno trovato all'aeroporto, un microfono che veniva da *Radio Tripoli*, due giradischi per miscelare le musiche, una decina di altoparlanti rinvenuti nel vecchio magazzino dei pompieri». Li inchiavardano alti sulle mura dei palazzi rimasti in piedi, «uniti da un cavo che partiva da una specie di studio radiofonico ricavato in un appartamento con qualche finestra ancora al suo posto, nacque un nuovo genere di giornale». Lo chiamano *Publiphono*, «pensando che con quell'*acca* in mezzo l'iniziativa avrebbe guadagnato in autorevolezza. A volte, quando una notizia finiva in una corrente d'aria, poteva arrivare anche all'altro capo della città». E le parole come uccelli mettevano allegria. Quella loro *emittente* artigianale, Radio senza Radio, informa ed intrattiene una popolazione che emerge da anni abitati solo dalla propaganda di regime. *Trasmette* anche, con fortunose telefonate, le dirette delle partite. Ed è così che un dirigente Rai di passaggio può apprezzare la radiocronaca di chi, con Renato De Donato, è artefice di quella rocambolesca impresa. Quel ragazzo è invitato a Roma e assunto. Si chiama Sergio Zavoli.

Partinico, Valle del Belice, Sicilia, 1970. Due anni dopo il terremoto, una ricostruzione che non parte, e quando parte è controllata dalla criminalità. Danilo Dolci, insegnante, inizia le trasmissioni di *Radio Sicilia Libera* dal suo *Centro studi e iniziative*. Denuncia i comportamenti dello Stato nella ricostruzione e le collusioni con la mafia, i microfoni sono aperti. È il primo vero e proprio esperimento di radio pirata sul territorio italiano. Il 25 marzo 1970 alle 19:30, dal Centro studi e iniziative di Partinico, nella terremotata Valle del Belice, Dolci, pedagogo e scrittore, inizia le trasmissioni. Scopo: fare controinformazione e lottare contro la politica corrotta. Assieme a due operatori si barrica a Palazzo Scalia portando con sé cento litri di benzina e facendo partire una diretta ininterrotta di ventisei ore, affiancando agli appelli per le condizioni della popolazione colpita dal sisma le voci della gente comune, i *poveri cristi* che davano dai microfoni testimonianza diretta della propria condizione. Durò poco più di una giornata, appunto: alle 22.00 del 26 marzo Carabinieri ed agenti di Pubblica Sicurezza entrarono nella sede della radio, sequestrando gli

apparecchi trasmittenti e ponendo fine alla sua effimera e significativa esperienza. Le autorità in poco più di ventiquattrore erano riuscite a farla tacere, ma non a farlo tacere.

Praticamente in contemporanea a dare una spinta decisiva alla creazione dell'emittenza privata italiana arrivano Renzo Arbore, "napoletano-americano" di Foggia, e Gianni Boncompagni, aretino cosmopolita reduce da un lungo soggiorno in Svezia dove l'avevano portato lo *squacquerone* e la *passerina*. *Alto Gradimento*, il loro programma radiofonico nato nel 1970, naturalmente RAI ché altro non c'era, incarnava, seppure in maniera light, la creatività sessantottina, facendole pure da traino. E tanto ha fatto scuola, proliferato e fatto proliferare.

«L'origine del mio *Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia* – spiegava Leonardo Sciascia – è nel *Candide* di Voltaire. Ogni opera di valore ne genera altre». Così la generosa, fantastica, feconda vita delle radio libere italiane, sbocciate come cento fiori dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 1974 e 1976 che avevano aperto l'etere, ha le proprie radici, ed il proprio sviluppo, in tanti pionieri, tentativi, storie… Quelle che abbiamo analizzato. Ed altre.

Come, ancora, Giuseppe, *Peppino,* Impastato. A ventotto anni, nel 1976, a Cinisi, provincia di Palermo, fonda *Radio Aut.* È la sua vita, gli costerà la vita. Esempio chiaro di cosa erano quegli anni, a volte ben poco formidabili. Impastato viene ucciso il 9 maggio 1978, proprio il giorno in cui le Brigate Rosse fanno ritrovare il corpo di Moro. Ha trent'anni appena compiuti. Grazie anche alla "distrazione" offerta dal tragico epilogo del rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, l'altrettanto tragica fine di Impastato viene "coperta" dalla ricostruzione dei Carabinieri secondo cui era morto mentre stava effettuando un attentato dinamitardo ad un treno. E presa per buona da quasi tutta l'informazione. Ma i suoi compagni, politici e non, scelgono di "non mollare", scoprendo ed affermando infine la verità dei fatti.

Sergio Zavoli, che aveva dato vita a quel peculiare esperimento romagnolo, nel l'attraversare tutte le forme comunicative, dalla radio, alla televisione, dalla stampa quotidiana e periodica, andò poi a dirigere lo storico quotidiano di Napoli, "Il Mattino". Dal 1993 al 1994. Chiudendo in qualche modo un cerchio comunicativo. Ed anche un altro, ché si tratta proprio del primo quotidiano fondato e diretto da una donna, Matilde Serao. Dopo Zavoli "Il Mattino" ha vissuto stagioni di alterne fortune, con, in successione, Paolo Graldi, Paolo Gambescia, Mario Orfeo, Virman Cusenza. Sino all'attuale di Alessandro Barbano.

Scendendo più a Sud, e rimanendo all'oggi (e, nel caso specifico, anche all'ieri ed al domani) la Sicilia è cambiata grazie anche ai giovani che sulla scia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si sono impegnati contro la mafia, e le mafie, non solo a parole. Ma i veleni del "caso Crocetta" fanno chiudere un altro cerchio, politico, storico e comunicativo. Ed aggiungono tasselli alla riflessione su Meridione e Comunicazione.

Il "caso Crocetta" si dovrebbe definire, piuttosto, il caso dell'informazione. Indicativo. Di dinamiche oscure che ancora allignano, e si rafforzano, in tutta Italia ed in Sicilia. Ma più di tutto indicativo nel senso di tempo verbale. In un episodio da tenere bene a mente. Presunta intercettazione tra Matteo Tutino, medico siciliano ora arrestato, ed il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Rivelata da *l'Espresso* (e da un giornalista con cui Crocetta aveva interrotto il rapporto di lavoro presso l'Ufficio stampa regionale). Nella fattispecie il sanitario l'avrebbe detta davvero grossa a proposito di Lucia Borsellino, figlia del magistrato Paolo fatto saltare in aria dalla mafia in Via D'Amelio il 19 Luglio 1992. Avrebbe proferito che «va fatta fuori. Come suo padre». Vista la fine del genitore, e visto che lei era, e lo è stata sino a quando non si è dimessa il 2 Luglio 2015) Assessore alla Sanità della Regione Sicilia, sarebbe affermazione

intollerabile. Ed ancor più intollerabile il fatto che Crocetta avrebbe taciuto. Dopodiché. “Avrebbe, sarebbe...” sono i condizionali che abbiamo ripetutamente utilizzato. Ché sulla vicenda vediamo usato solo, al passato prossimo, l'indicativo. Cioè si dà per scontato il fatto che l'evento sia avvenuto, pur senza alcuna conferma. Anzi con smentita da parte dei responsabili Giudiziari e delle Forze dell'ordine. Indicativo di un comportamento che intollerabilmente ragiona di fattoidi come fatti e trasforma il condizionale in indicativo. Con conseguenti lapidazioni e telefonate di solidarietà dai massimi livelli istituzionali. Possiamo essere smentiti da fatti. Ma i fatti sono tali quando lo diventano. Se il giornalismo è la verità del momento, come raccontava Leonardo Sciascia riferendosi ad un episodio della Guerra Civile spagnola, è molto incivile parlare, e lavorare, partendo da altro.

La vicenda esplode Giovedì 16 Luglio 2015. Al centro la telefonata del medico di Crocetta, lui silente. Però per il Procuratore Capo di Palermo, Francesco Lo Voi, ed i competenti Carabinieri dallo stesso interpellati, non risulta. La Direzione de *l'Espresso* ribadisce: «La conversazione intercettata (…) risale al 2013 – probabilmente a marzo – e fa parte dei fascicoli segretati di uno dei tre filoni di indagine in corso sull'ospedale Villa Sofia di Palermo».

Sabato 18 Luglio commemorazione a Palermo di Paolo Borsellino al Palazzo di Giustizia di Palermo, ventitré anni dopo (in anticipo di un giorno). Presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la prima volta in questa veste. Anche lui toccato direttamente per l'assassinio mafioso, ma non solo, del fratello Piersanti. Assente Lucia Borsellino prende la parola il fratello Manfredo. La questione è complessivamente avvolta tra nebbie, misteri e maleodoranti operazioni. Un altro classico della “Questione Meridionale” della comunicazione.

Abbiamo attraversato realtà “del Meridione” e “dal Meridione” estremamente significative. Nel bene. Nel male. Tutte esempio di come si passi dal locale al globale, e dal globale al locale. È la scommessa su cui si gioca, ora ed in prospettiva, la comunicazione del e dal Meridione.

E, per citare un esempio, ne sono portatrici realtà come la rivista “Glocal”, di Giovanni Ruggeri, con la Direzione di Giulietto Chiesa, che da Campobasso, “capitale” del Molise, ha interloquito con le realtà mondiali proprio a partire dal proprio specifico. O, per restare in loco, la locale, prestigiosa Università, reale esempio di diffusione sul territorio altrove unicamente auspicato, divenuta interlocutrice del sapere nazionale ed internazionale. E della riflessione, nazionale ed internazionale, sul sapere. Così come tante realtà di Puglia, Basilicata, Calabria.

Concludiamo provando ad indicare una prospettiva. Di riflessione e di lavoro. Dal Meridione è venuto, e viene, il meglio ed il peggio anche nel campo della comunicazione. Il coraggio dell’innovazione e della trasparenza. Le panie della resistenza e dell’intorbidamento. Dal locale al globale e dal globale al locale si può, si deve, cercare di valorizzare il meglio e contrastare il peggio. È la scommessa sulla quale si gioca, ora ed in prospettiva, la comunicazione del e dal Meridione.

È la nuova “Questione Meridionale”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Baldoni, Alessandro – Provvisionato, Sandro. 1989. *La notte più lunga della repubblica. Sinistra e destra ideologie, estremismi, lotta armata (1968-1989).* Roma

Bechelloni, Giovanni (cur.). 1982. *Il mestiere di giornalista. Sguardo sociologico sulle pratiche e sulla ideologia della professione giornalistica.* Napoli

Borgnino, Andrea. 1997. *Radio pirata. Le magnifiche imprese dei bucanieri dell'etere. Storie e istruzioni per l'uso*. Roma

Capanna, Mario. 1988. *Formidabili quegli anni.* Milano

Cirillo, Silvana. 2013. *Za l'immortale.* Roma

De Lucia, Michele. 2013. *Al di sotto di ogni sospetto.* Milano

Del Forno, Paolo – Perilli, Francesco. 1997. *La Radio…che storia!* Bergamo

Eco, Umberto. 1997. *Apocalittici e integrati*. Milano

Germano, Ivo Stefano. 1999. *Il villaggio glocale. Le politiche della differenza comunicativa. R*oma

Ginori, Anais (cur.). 2002. *Radio Gap. Le parole di Genova.* Roma

Gili, Guido. 2001. *Il problema della manipolazione: peccato originale dei media*. Milano

Grasso, Aldo. 2006. *La tv del sommerso. Viaggio nell'Italia delle tv locali*. Milano

Horkheimer, Max – Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund. 1947. *Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente*. Amsterdam. (Trad. ita. Salmi, Renato. 1966. *Dialettica dell'illuminismo*. Torino)

Hutter, Paolo. 1978. *Piccole antenne crescono: documenti, interventi e proposte sulla vita delle Radio di Movimento*. Roma

Mazzei, Giuseppe. 2001. *Notizie radio@ttive. Manuale di giornalismo radiofonico.* Roma

McLuhan, Marshall. 1967. *Gli strumenti del comunicare.* Milano

Menduni, Enrico. 2001. *Il mondo delle radio. Dal transistor a Internet.* Bologna

Minoia, Giuseppe. 1985. *Ascolto della radio pubblica e privata in Italia,* in Bellotto, Adriano – Bettetini, Gianfranco (cur.). *Questioni di storia della radio e della televisione.* Milano

Monteleone, Franco. 1995. *Storia della radio e della televisione in Italia. Un secolo di suoni e di immagini.* Venezia

Morcellini, Mario (cur.). 2001. *Multigiornalismo.* Prefazione di Zavoli, Sergio. Milano

Morcellini, Mario (cur.). 2011. *Neogiornalismo. Tra crisi e Rete come cambia il sistema dell'informazione.* Prefazione di Zavoli, Sergio. Milano

Ortoleva, Peppino – Scaramucci, Barbara (cur.). 2003. *Enciclopedia della Radio.* Milano

Pannella, Marco. 2012. *Le nostre storie sono i nostri orti ma anche le nostre prigioni.* Milano

Papuzzi, Alberto. 2003. *Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere.* Roma

Piccinini, Sandro – Dotto, Giancarlo. 2006. *Il mucchio selvaggio. La strabiliante, epica, inverosimile ma vera storia della televisione locale in Italia.* Milano

Radio Dimensione Suono. 1987. *Dimensione Suono nell'aria… quando la radio si racconta.* Roma

Sparagna, Vincenzo. 1999. *La commedia dell'informazione.* Torino

Terzani, Tiziano. 2009. *La fine è il mio inizio.* Milano

Zavoli, Sergio. 1992. *La notte della Repubblica.* Milano

Zavoli, Sergio. 1999. *Andò così…* da Sergio, Zavoli – Sergio, Neri – Italo, Cucci. *La mia Rimini 100 anni di sport.* Rimini

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

www.aeranti.it
www.audiradio.it
www.conna.it
www.daxmedia.net
www.primaonline.it
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/i-cento-fiori/638/default.aspx

FILMOGRAFIA

Giordana, Marco Tullio. 2004. *I cento passi*. Italia

Ligabue, 2008. *Radio Freccia*. Italia

studi NUOVO meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
INTERVENTI

'Ndrangheta, reciprocità, riconoscimento. Alcune riflessioni a partire da "Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali"

di Matteo Santarelli

1. *"Mafie del Nord": un approccio complessivo rispetto a un fenomeno complesso*

Rocco Sciarrone è uno dei più accreditati studiosi italiani dei fenomeni mafiosi. A partire dal volume del 1998 *Mafie vecchie, mafie nuove* (ripubblicato da Donzelli in una versione aggiornata e integrata nel 2009), Sciarrone ha proposto una lettura originale e controcorrente della criminalità organizzata italiana e della sua attività sia nei contesti geografici di origine, sia nei territori coinvolti in tempi più recenti. È esattamente quest'ultimo l'ambito d'indagine coperto da *Mafie del Nord*, un volume che si propone di indagare le dinamiche di espansione e radicamento mafioso nell'Italia del Nord e del centro Nord.

Pur nella loro eterogeneità tematica, i testi composti da Sciarrone e dagli altri autori[1] sembrano convergere intorno a tre tesi fondamentali. La prima tesi afferma che nel nostro Paese non esistono più isole felici, ontologicamente immuni dalla contaminazione mafiosa. Inoltre, e qui veniamo al secondo punto cardine del volume, la raffigurazione della mafia attraverso le metafore biologiche della "contaminazione", dell'"immunità", degli "anticorpi" sono state spesso al servizio di una concezione errata delle dinamiche di espansione criminale. Secondo la cosiddetta tesi del "contagio", le pratiche e le mentalità mafiose trapiantate – altra metafora chirurgica – al Nord sarebbero concepibili in termini di un virus che ha contaminato dall'esterno un corpo sociale, politico ed economico sostanzialmente sano. I mafiosi avrebbero dunque contagiato un territorio e un contesto sociale totalmente estraneo alle modalità d'azione e di gestione delle relazioni sociali sviluppatesi in alcuni territori del Meridione – Napoletano e Casertano, Sicilia occidentale, Calabria meridionale. Questa ipotesi, molto diffusa nel senso comune e spesso avallata politicamente, è tuttavia smentita dal fatto che in pressoché tutti i casi studio affrontati in *Mafie del Nord* l'infiltrazione o il radicamento siano avvenuti a partire dall'esistenza di un'area grigia di malaffare, illegalità e malcostume politico e sociale già consolidata nei territori interessati dall'espansione mafiosa.

La terza assunzione comune ai contributi ospitati nel volume di Sciarrone riguarda infine la molteplicità e la complessità dei fenomeni di infiltrazione, espansione e radicamento mafioso. I casi

[1] Gli autori dei casi studio inclusi in *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali* (Donzelli Editore, Roma, 2014) sono Luciano Brancaccio, Vittorio Martone (basso Lazio), Luca Storti, Joselle Dagnes, Davide Pellegrino, Rocco Sciarrone (Lombardia), Rocco Sciarrone, Davide Donatiello, Valentina Moiso (Piemonte), Attilio Scaglione, Rocco Sciarrone (Liguria), Vittorio Mete (Reggio Emilia), Graziana Corica, Rosa Di Gioia (Toscana), Gianni Belloni e Antonio Vesco (Veneto).

studio analizzati mettono infatti in luce come nei diversi contesti si configurino modalità di interazione tra attori locali ed esponenti mafiosi che non possono essere ricondotti a un unico schema logico. Se ad esempio in alcuni casi la 'ndrangheta è radicata e controlla il territorio in modo analogo rispetto a quanto avvenga in alcuni territori del Sud della Calabria, in altri la presenza 'ndranghetista è limitata alla sfera economica degli affari; se in alcuni territori i mafiosi godono di prestigio e buona reputazione, in altri l'attività criminale è di natura predatoria e connotata dalla cattiva reputazione degli attori criminali. Al di là della ricchezza empirica e concettuale dei casi studio, il testo curato da Sciarrone e in generale l'intera produzione recente del sociologo dell'Università di Torino portano alla luce l'incredibile interesse che riveste il caso della 'ndrangheta calabrese agli occhi della teoria sociale contemporanea. Se infatti la raccolta del 2014 e i testi precedenti si occupano anche di mafia,camorra e sacra corona unita, è forse nello studio della 'ndrangheta che la ricerca di Sciarrone e dei suoi collaboratori offre gli spunti più interessanti. Questo interesse non è dovuto soltanto alla qualità della ricerca – i casi studio sulla camorra in Veneto e Toscana sono di pari livello rispetto agli altri-, quanto piuttosto all'oggetto. Il fenomeno della 'ndrangheta sembra infatti porsi come caso studio esemplare della ricerca sociale e sociologica contemporanea. Una simile affermazione trova un possibile fondamento in primo luogo nella varietà dei problemi teorici che l'espansione 'ndranghetista suscita – il rapporto sfumato tra legalità e illegalità, la relazione tra terra di origine e nuovo contesto di insediamento, la particolarità della struttura organizzativa a rete, il rapporto tra interesse individuale e appartenenza al gruppo, la crisi simbolica e decisionale della politica, l'esistenza di aree grigie tra politica, criminalità ed economia, il problema del riconoscimento in un contesto in cui il soggetto interessato – l'appartenente alla 'ndrangheta – vive in una condizione di visibilità ambigua, il rapporto tra *agency* e struttura, il ruolo femminile all'interno dell'associazione. In secondo luogo, questi problemi chiamano in causa una molteplicità di differenti approcci metodologici e disciplinari – l'antropologia, la sociologia, la psicologia sociale, la scienza politica, l'economia politica, la scienza della finanza. Pur afferendo a un campo disciplinare ben preciso, ossia la sociologia, il lavoro di Sciarrone ha il merito di mettere a tema e impostare molti dei problemi sopra citati. Tra questi, ve ne sono due sui quali vorrei soffermarmi, in quanto mostrano il potenziale euristico dello studio della 'ndrangheta, un oggetto di ricerca emblematico e complesso, capace di connettersi con alcune questioni fondamentali delle scienze sociali contemporanee.

2. *Il primato della relazione: la complicità tra pratiche mafiose e contesto di espansione*

Come già anticipato, Sciarrone è un critico puntuale e non ideologico della cosiddetta teoria del contagio. Questa ipotesi è stata formulata in varie versioni[2]. Si va da una formulazione più naïf, secondo la quale la mafia sarebbe un agente esterno che invade e aggredisce un corpo sociale sano, infettandolo con il virus della criminalità. Altre versioni più sofisticate riformulano questa versione ipersemplificata, ammettendo l'esistenza di vulnerabilità ed elementi di oscurità anche nella società interessata dalle infiltrazioni, o dal radicamento della criminalità organizzata. Tuttavia, in entrambi i casi si postula l'esistenza di un relazione causale pressoché unidirezionale, che procede dai soggetti criminali verso i territori oggetto di espansione.

Tuttavia, come già mostrato da Sciarrone (2009) e come reso plasticamente visibile dai contributi che costituiscono *Mafie del Nord*, il modello unidirezionale adottato dalle teorie del contagio appare come povero e come poco aderente alla realtà. Le varie forme di infiltrazione e

[2] Per una retrospettiva della metafora del contagio, cfr. Sciarrone (2009: 136-145).

radicamento mafioso sembrano infatti realizzarsi attraversouna relazione che prevede in qualche modo la partecipazione attiva dei soggetti autoctoni. Non c'è quindi una semplice invasione di un nemico violento che impone incondizionatamente il proprio arbitrio. Al contrario, le strategie criminali si realizzano attraverso una relazione interattiva alla quale partecipano entrambe le parti in causa.

Nel corso del volume, il carattere interattivo della presenza delle mafie nelle aree non tradizionali viene espresso attraverso una costellazione di concetti: disponibilità (123), permeabilità (148), complementarità (265), incastro (294), reciprocità (157), compiacenza (250), vulnerabilità (147), interessi condivisi (188), negoziazione (136), convivenza ambientale (199), complicità (255-256), collusione (260), permeabilità (148).

Come evidente, questi concetti coprono ambiti semantici e descrittivi in parte eterogenei. Alcuni di essi sembrano sottolineare l'affinità tra contesti sociali e tra pratiche. Ad esempio, nel saggio dedicato all'Emilia Romagna viene sottolineata la complementarità tra territorio di origine e territorio di destinazione del ponte migratorio tra Crotonese e Reggiano. In particolare, la crisi del latifondo nel primo territorio è complementare alla richiesta di manodopera edile che avanza nel secondo (265 sgg.). Una funzione simile all'interno dello stesso saggio viene svolta dal concetto di incastro, quando si afferma che il caso studio può essere adeguatamente esposto e compreso soltanto considerando «il mutevole gioco di incastri tra caratteristiche del contesto e specificità del gruppo criminale» (294).

Il concetto di vulnerabilità sembra invece indicare una qualità attribuibile al contesto di riferimento in se stesso. L'opacità amministrativa, lo sgretolamento dei corpi intermedi e della loro attività, la presenza di settori a basso contenuto tecnologico possono essere considerati fattori di vulnerabilità, in quanto rendo un certo territorio più adatto all'infiltrazione e al radicamento mafioso. Analogamente, nel saggio sulla Lombardia gli autori fanno riferimento alla permeabilità di alcuni settori economici in cui la scarsa necessità di manodopera qualificata e la connessione con un sistema amministrativo corrotto rappresentano un fattore di rischio verso l'infiltrazione mafiosa.

Una simile connotazione, sebbene in termini più marcatamente relazionali e interattivi, è presente nel concetto di disponibilità, impiegato nei saggi sul Piemonte e sul basso Lazio. In quest'ultimo territorio, particolarmente a rischio vista la contiguità spaziale con la zona controllata direttamente dai Casalesi, assistiamo a giochi cooperativi tra componente mafiosa e imprenditoria locale, in modo particolare nei settori del mercato ortofrutticolo e del commercio delle automobili (123). Per quanto riguarda il Piemonte, la criminalità dei colletti bianchi attiva nel Canavese è innescata dalla disponibilità di una serie di professionisti (avvocati, commercialisti, notai, geometri, architetti), il cui contributo rende possibile il passaggio dalle attività illegali classiche – spaccio, estorsione – a quelle più sfumate che interessano il sistema economico attuale – affidamento di imprese formalmente legali a prestanome, acquisizione/vendita di società fuori dal valore reale, manipolazione del diritto societario, istituzione e gestione di imprese falsamente produttive finalizzate a ripulire il denaro proveniente dal narcotraffico (200-201). Questa disponibilità ovviamente non viene calata dall'alto, ma è fondata sull'esistenza di interessi comuni tra soggetti criminali e imprenditoria locale. La comunanza di interessi è all'origine di una relazione di compiacenza, efficacemente rappresentata dagli autori del saggio dedicato al Ponente Ligure quando affermano che i Pellegrino non avrebbero mai ottenuto il monopolio del movimento terra nella provincia di Imperia senza «il sostegno compiaciuto delle ditte di costruzioni locali» (294). Il carattere interattivo della relazione tra contesto e attori criminali, tra pratiche consolidate nel

territorio e pratiche mafiose è ancora più evidente nei concetti di connivenza ambientale, reciprocità e negoziazione. Il termine connivenza ambientale (Grasso 2010) sta a indicare come spesso l'azione mafiosa possa contare in generale su di un "humus abbastanza recettivo" (intervista a ex consigliere comunale, 199), che rende possibile l'interazione armonica tra imprenditori e criminalità organizzata.

I primi non compiono necessariamente illeciti penali, ma convivono con la mafia – operando in un mercato che sanno essere regolato in parte da essa – e ne traggono vantaggio; mentre i mafiosi offrono benefici selettivi a chi accetta di allearsi con essi, fluidificando le transazioni economiche e incrementando le occasioni di profitto. Non è quindi sorprendente che assieme ad altri soggetti criminali facciano parte in modo piuttosto stabile del "giro" di Iaria (importante 'ndranghetista del Canavese, nda), anche imprenditori e professionisti piemontesi, che non solo accettano il ricorso a pratiche illecite, ma contribuiscono attivamente alla loro diffusione (*ibid*.).

Se nel caso del Canavese la relazione tra 'ndrangheta e piani alti della società civile è rappresentata in termini di connivenza ambientale, nel caso della Lombardia gli autori introducono il concetto ben più ampio e generale di reciprocità. A loro parere, sia nei casi di contiguità, sia in quelli di collusione[3], prevalgono «logiche di reciprocità, che cementano legami e scambi» (157). È interessante notare come questa reciprocità non si realizzi sempre spontaneamente. Spesso infatti sono in azione dei mediatori, i quali «svolgono funzioni essenziali per la messa in forma dell'area grigia. Costoro fluidificano le relazioni, veicolano informazioni rilevanti, mettono in collegamento reti diverse, garantiscono il rispetto dei patti, regolano e selezionano l'accesso a risorse e opportunità» (157-158). Questi mediatori rendono possibile l'interazione tra criminalità e politica da un lato, e dall'altro rendono fluide le relazioni tra mafiosi e un'imprenditorialità *borderline* (Mapelli-Santucci 2012), che opera con continuità nel settore grigio persistente, e che avanza una "domanda di mafia", al fine di aggiungere un elemento di competitività alla propria attività economica.

Il carattere interattivo della relazione tra 'ndrangheta e attori locali è infine pienamente visibile nei casi in cui tra i soggetti si instaura un esplicito rapporto di negoziazione. L'aspetto di maggiore interesse è rappresentato dal fatto che un certo livello di negoziazione sia attivo anche in casi in cui il rapporto tra 'ndranghetisti e soggetti autoctoni è segnato in modo più marcato nel senso della subordinazione. Nel saggio dedicato alla Lombardia, questo fenomeno è reso visibile attraverso due esempi. Il primo è quello di Maurizio Luraghi di Buccinasco, prima sottomesso all'attività estorsiva del potente clan Barbaro-Papalia, poi soggetto attivo in un'interazione strutturata che fornisce un surplus di competitività alla sua impresa (vedi Dalla Chiesa-Panzarasa 2012). Il secondo caso è quello di un gestore di un chiosco di panini, che in virtù della sua sottomissione al racket del pizzo si sente in diritto di chiedere l' intervento del clan dei Flachi quando un infiltrato della polizia apre un chiosco nella sua zona: «Cioè, alla faccia delle vittime. Questi è come se il negoziante che paga il pizzo chiamasse la sua associazione per far mettere la bomba al vicino perché non paga» (intervista a un magistrato, 137-138). In quest'ultimo caso, sembra addirittura configurarsi una compatibilità tra logica mafiosa e logica del "pago, spendo, pretendo": pago il pizzo, e allora pretendo non solo sicurezza, ma anche monopolio del territorio.

Mafie del Nord mette così all'opera una costellazione di concetti, i quali pur essendo dotati di significati eterogenei, testimoniano la centralità della dimensione relazionale nell'espansione delle mafie al di là dei territori di radicamento tradizionale. Come abbiamo visto, il peso svolto dalla

[3] Per una rappresentazione chiara della modalità di collusione, cfr. Sciarrone (2009: 89 sgg.).

componente interattiva varia da concetto a concetto: di certo è più sviluppata nel caso della negoziazione, e probabilmente è meno decisiva nel concetto di vulnerabilità, che pare descrivere una qualità attribuibile più strettamente al contesto sociale in se stesso. Tuttavia, la stessa vulnerabilità è sempre per certi versi una qualità relazionale, in quanto si è sempre vulnerabili in rapporto a qualcos'altro, e in quanto la vulnerabilità rappresenta una qualità disposizionale che può benissimo non manifestarsi prima dell'avvenuto contatto con l'agente vulnerante. L'ipotesi che Sciarrone e gli altri autori di *Mafie del Nord* propongano una lettura del fenomeno mafioso basata sul primato della relazione pare inoltre confermata dall'importanza che nel volume assume il concetto di area grigia. Nelle regioni del centro nord interessate dalla presenza della 'ndrangheta e delle altre organizzazioni criminale sembra infatti essere presente un'area che «coinvolge figure diverse, che agiscono ai confini del lecito e dell'illecito, facendo ricorso a scambi corrotti e ad "alleanze nell'ombra"» (XIX). Contrariamente da quanto sostenuto dalla tesi del contagio, quest'area ha una sua autonomia rispetto agli attori mafiosi, [che] in qualche caso è persino preesistente al loro arrivo e in molti altri viene costruita insieme attraverso relazioni di collusione, accordi comuni e giochi a somma positiva. È questo lo spazio principale attraverso cui i mafiosi riescono a inserirsi nelle società locali, mettendo a frutto le loro competenze e risorse per muoversi con profitto tra la sfera dell'economia e quella della politica. Il problema più rilevante è che quest'area grigia potrebbe continuare a funzionare anche senza la presenza dei mafiosi. (*ibid*.)

Come affermano Storti, Dagnes, Pellegrino e Sciarrone nel loro studio del caso della Lombardia, la dimensione dell'area grigia non comprende dunque soltanto l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose dall'esterno, ma anche «l'effetto emergente di interazioni e scambi ripetuti, significativamente partecipati da attori mafiosi», che richiede per il suo sviluppo «reciprocità, riconoscimento, istituzionalizzazione» (135).

A partire dal lavoro svolto in *Mafie del Nord* in relazione alla centralità della componente relazionale nel il fenomeno della diffusione mafiosa, può essere posto un interrogativo cruciale, il cui rilievo va probabilmente al di là della tematica specifica affrontata nel volume. Ci si può chiedere infatti se la costellazione di concetti sopra individuata possa essere organizzata in modo coerente e strutturato, o addirittura se possa essere individuato un concetto centrale attorno al quale i diversi concetti possano organizzarsi. Per quanto riguarda il primo aspetto, la risposta sembra essere positiva. Come già appare dalla semplice esposizione precedente, il peso della componente interazionale nei diversi concetti sembra variare, in una sorta di continuum che va dalla vulnerabilità e la compatibilità sino alla reciprocità attraverso mediazione e alla negoziazione. Una possibile organizzazione concettuale strutturata in tal senso appare compatibile con l'approccio di Sciarrone, tranne per il fatto che il curatore di *Mafie del Nord* sembra affermare la centralità della distinzione tra componente intenzionale e componente non intenzionale. Mettere l'accento sull'entità dell'interazione e della reciprocità si pone invece come una mossa parzialmente eccedente in questo senso. Difatti, l'entità della complicità, della cooperazione e dell'interazione reciproca tra soggetti e pratiche non è necessariamente strutturata in modo lineare rispetto alla dimensione intenzionale. Riformulando alcune tesi centrali del pensiero di Pierre Bourdieu, il livello di complicità (Bourdieu 1994) tra habitus mafioso e campo sociale ed economico delle regioni del centro nord non è strettamente dipendente dal livello di intenzionalità delle rispettive pratiche.

Chiamando in causa un'altra distinzione fondamentale nell'economia del lavoro di Sciarrone, è possibile che gli attori mafiosi agiscano strategicamente, quindi intenzionalmente, al fine di

instaurare legami deboli ed episodici con gli attori sociali del territorio di infiltrazione, e che allo stesso tempo il loro radicamento sia facilitato da fattori non necessariamente intenzionali, ad esempio la complementarità, l'incastro, la complicità tra pratiche e mentalità. Richiamando in causa Bourdieu, ciò non significa che le strategie di interazione tra soggetti locali e soggetti autoctoni siano non siano centrali nello studio del fenomeno mafioso e della sua espansione. Semplicemente, l'ipotesi embrionale che si potrebbe avanzare è la seguente: a) i concetti relazionali impiegati da Sciarrone e dagli altri autori di *Mafie del Nord* possono essere ordinati in un *continuum* che va dai concetti meno connotati in termini interattivi – es. vulnerabilità – a quelli invece più marcati da una componente di interazione e reciprocità – es. negoziazione; b) sebbene l'elemento strategico sia decisivo, non tutte le strategie avanzate in questa dimensione sono necessariamente pienamente coscienti e pienamente basate sul criterio razionale e cosciente dell'utile. Lo sviluppo critico di questa ipotesi potrebbe aiutare a individuare un possibile concetto cardine che possa fungere da centro di gravità della costellazione concettuale sopra descritta. Poiché ognuno di questi concetti è in qualche misura relazionale, un candidato naturale a svolgere un simile ruolo è il concetto di relazione. Tuttavia, si tratta di un concetto troppo vago e troppo generale, applicabile potenzialmente a ogni contesto. Forse è più promettente chiamare in causa dei concetti di carattere generale, ma funzionalmente e concettualmente più definiti, come ad esempio complicità – intesa in senso bourdiesiano, non certo in senso morale -, oppure reciprocità. Ma esattamente in questo punto emerge una seconda questione da affrontare.

Affermare che l'espansione della mafia nei territori del centro nord avvenga tramite relazioni di complicità, o più semplicemente attraverso relazioni reciproche, sembra condurre a conseguenze molto problematiche. Difatti, sembra che così si metta sullo stesso piano il carnefice e la vittima, l'invasore e l'invaso, il virus e il corpo malato, chi agisce e chi subisce. A questa obiezione, tuttavia, è possibile rispondere attraverso due mosse. In primis, il valore del lavoro curato da Sciarrone consiste esattamente nella capacità di mettere in discussione visioni unilineari della presa del fenomeno mafioso nei territori del centro nord. L'idea di un crimine organizzato che attacca dall'esterno una società perfettamente sana, come vorrebbe la metafora del contagio, è da ritenersi errata, in quanto misconosce un fatto di centrale importanza: le mafie sono in condizione di poter spendere e far valere il loro capitale sociale e i loro servizi, poiché c'è un contesto recettivo nei confronti di questo tipo di capitale e perché c'è una domanda di questi servizi. La validità di questa risposta sembra però indebolirsi una volta che passiamo dal rapporto con i piani alti della società, più facilmente comprensibile in termini di complicità e reciprocità, a quello instaurato attraverso forme esplicite di sottomissione, quali ad esempio il racket e l'usura. Come è possibile concepire in termini di reciprocità una relazione quale quella che si instaura tra un potente e violento capobastone e un commerciante minacciato, impaurito e senza mezzi di difesa? Per rispondere a una simile obiezione – e qui veniamo alla seconda mossa –, bisogna sgombrare il campo da un fraintendimento teorico di fondo. Reciprocità non significa infatti simmetria. È infatti possibile che si dia una relazione alla quale entrambe le parti partecipino e interagiscano in forma asimmetrica. Questa possibilità è plasticamente rappresentata dall'esempio già citato del chiosco di panini milanese. Sebbene il gestore del chiosco intrattenga una relazione asimmetrica con i mafiosi che impongono il racket del pizzo, tuttavia il paninaro è pur sempre partecipe della relazione, tanto che si sente successivamente in diritto di avanzare una richiesta di intervento violento e intimidatorio nei confronti del finto *competitor*. È dunque perfettamente concepibile una relazione che sia insieme reciproca e allo stesso tempo asimmetrica. Non mancano i riferimenti teorici a sostegno di

questa ipotesi: dall'ultimo Foucault (2007) alla lettura originale del diritto da parte di Scillitani (2011), dalla sociologia di Bourdieu (1994, 2002) al pragmatismo di G. H. Mead (1934).

3. *Il paradigma del riconoscimento di fronte alla complessità del fenomeno mafioso*

Il problema del riconoscimento è la seconda questione centrale del dibattito filosofico e delle scienze sociali contemporanee che cercheremo di mettere in relazione con le analisi raccolte in *Mafie del Nord*. Come noto, questo dibattito prende le mosse dalla pubblicazione nel 1992 del testo di Axel Honneth *Lotta per il riconoscimento* (2002). In questo volume, Honneth afferma la centralità delle dinamiche di riconoscimento individuale e collettivo all'interno della vita sociale contemporanea. A suo parere, vi sono tre forme di riconoscimento: l'amore – forma di riconoscimento parziale e arbitraria -; il riconoscimento giuridico – il cui carattere è universale e formale -, e infine la stima sociale. Quest'ultima forma si sviluppa in epoca moderna, e riguarda il riconoscimento del contributo dell'attività individuale alla propria società di appartenenza. Come facilmente intuibile, non tutti i contributi individuali sono considerati come meritevoli di stima sociale. Difatti, è il contesto valoriale di riferimento attivo in una determinata società che indica quali pratiche siano stimabili, quali siano indifferenti e quali siano disprezzabili. Poiché il disprezzo è una condizione che crea malessere e che mette a repentaglio l'autostima singolare, gli individui e i gruppi sociali le cui attività sono escluse dal novero delle pratiche socialmente stimabili chiedono una revisione del sistema normativo di riferimento. Questa richiesta avviene attraverso quelle che Honneth chiama lotte per il riconoscimento, le quali veicolano una richiesta di integrazione di alcune pratiche all'interno del quadro delle attività socialmente stimabili.

Il quadro teorico disegnato da Honneth ha rappresentato un vero spartiacque nella riflessione sociale contemporanea. Dal suo punto di vista, che deriva da una lettura originale di Hegel e dalla de-naturalizzazione del pragmatismo sociale di G.H. Mead, emergono in modo chiaro le condizioni all'origine di tante lotte sociali che hanno interessato il secolo scorso, e per tanti versi quello attuale. Tuttavia, le ipotesi avanzate in *Lotta per il riconoscimento* prestano il fianco ad alcune obiezioni. In particolare, due tra questi rilievi critici sembrano trovare terreno fertile nei casi studio di *Mafie del Nord*. La prima obiezione consiste nel notare che non tutti i soggetti in minoranza all'interno di una certa società lottano affinché le proprie pratiche vengano riconosciute e divengano oggetto di stima sociale. La seconda obiezione invece fa leva sull'ipersemplificazione prodotta da Honneth per quanto riguarda le condizioni che rendono possibile l'ottenimento di stima sociale. In particolare, il concetto honnethiano di riconoscimento sembra presupporre un rapporto di piena visibilità tra il soggetto che richiede di essere riconosciuto e il quadro normativo che rende possibile il riconoscimento. In breve, le due obiezioni possono essere sintetizzate nel seguente rilievo critico: contrariamente a quanto afferma Honneth, non tutte le minoranze in un determinato contesto sociale chiedono riconoscimento. Al contrario, a volte i soggetti non stimati fuggono, aderendo a nuove comunità cosiddette devianti; altre volte, non è loro interesse che la pratica che li contraddistingue in modo decisivo sia visibile, e dunque riconosciuta. Inoltre, anche quando i soggetti appartenenti ad una minoranza culturale avanzano una domanda di riconoscimento, questa dinamica appare come complessa, e chiama in causa un sofisticato gioco di visibilità/invisibilità. Questa critica sembra trovare una sponda empirica e teorica nel fenomeno dell'espansione della 'ndrangheta fuori dai territori classici di insediamento e radicamento. Difatti, se è ovviamente bizzarro pensare che gli 'ndranghetisti in azione nelle regioni del centro nord avanzino una domanda di riconoscimento esplicita del loro status criminale, allo stesso tempo è impossibile che essi siano in grado di far

fruttare il loro capitale sociale al di fuori del raggiungimento di un certo livello di riconoscimento e dunque di stima sociale. A partire da questa tensione costitutiva, deriva un'ulteriore questione fondamentale: qual è la relazione tra stima sociale e prestigio criminale? Quest'ultimo va mostrato, oppure va nascosto? La lettura *di Mafie del Nord* spinge a pensare che non vi possa essere una risposta univoca a questa domanda. Difatti, la relazione tra riconoscimento, visibilità, stima sociale e prestigio criminale sembra essere configurata secondo strategie differenti.

In particolare, a scopo analitico possiamo distinguere tre diversi tipi di strategia. La prima consiste nel rendere visibile il proprio prestigio criminale, e le pratiche ad esso connesse, soltanto all'interno della cerchia dei "paesani" migranti. Difatti, se la comunità ospitante è tendenzialmente estranea rispetto alla pura riproposizione delle pratiche 'ndranghetiste e l'ostentazione della fama criminale, esse possono essere riconosciute come fonte di rispetto e, in qualche senso, di stima dai "compaesani". Senza dover chiamare in causa argomentazioni culturaliste, queste pratiche possono essere riconosciute e questa fama può essere spesa più facilmente con chi è già entrato in contatto con il contesto sociale nel quale tali pratiche si sono sviluppate. Una dinamica del genere è evidente nel caso di quella che possiamo chiamare "estorsione etnica", ossia l'attività estorsiva compiuta a danno dei migranti conterranei. Questo fenomeno è tipico della 'ndrangheta in trasferta, ma è ben diffuso anche nelle attività delle altre associazioni – vedi il caso del casalese Luigi Venosa, trasferitosi a Cassino in seguito a divieto di dimora, e dedicatosi nel nuovo territorio a una «diffusa attività estorsiva nei confronti di imprenditori del casertano» (111). Si configura così in questo caso una visibilità limitata del prestigio criminale, il quale viene esercitato soltanto a danno del segmento della popolazione che ha una familiarità diretta con esso.

Una seconda modalità di impostazione del rapporto tra visibilità e prestigio mafioso prevede invece un'ostentazione più diretta dell'*habitus* criminale. Pensiamo al caso di Gaetano Giampà, cutrese stabilitosi a Rubiera negli anni '70. Secondo la testimonianza dell'ex sindaco dello stesso comune del reggiano, Giampà non faceva assolutamente nulla «per mimetizzare la sua presenza in paese, anzi la ostentava» (270). C'è dunque un'assenza totale di schermo e di mimetismo sociale, forse dovuta al fatto che Giampà era già stato condannato, e quindi non doveva nascondere nulla in un contesto sociale nuovo, che tuttavia aveva conoscenza della sua storia e della sua identità. Una forma più raffinata di ostentazione consiste invece nel rendere esplicitamente visibile non tanto l'appartenenza alla 'ndrangheta in se stessa, quanto piuttosto gli effetti positivi che ne derivano, ad esempio la ricchezza, oppure alcune caratteristiche che l'accompagnano, ad esempio la prepotenza. È il caso dei Pellegrino di Bordighera, un caso interessante sul quale torneremo più avanti.

La terza strategia consiste infine nell'adozione di un regime di visibilità ambiguo e alternato. Questo significa che il prestigio criminale, il legame con le potenti cosche radicate in Calabria, l'atteggiamento mafioso nella sua componente percepita come "negativa" vanno nascosti nelle interazioni pubbliche, e invece vanno mostrati come marchio di fama e di potere all'interno dell'area grigia e nella sfera illegale. Possiamo intendere questa strategia come una modalità di potenziamento massimo della stima sociale. Da un lato, si dimostra la propria eccellenza attraverso attività ritenute come stimabili nel quadro di riferimento normativo del contesto sociale in cui ci si è stabiliti. È il caso dei Moscato, parenti stretti degli Iamonte di Melito di Porto Salvo, i quali a Desio, città di 40.000 abitanti della Brianza, hanno una grande reputazione di lavoratori instancabili e umili, gente che si fa "il mazzo" (163). Nel loro albero genealogico troviamo inoltre l'assessore Natale Moscato, al quale viene riconosciuta una grande passione per la politica, che va evidentemente al di là dell'interesse strumentale. Comportamenti simili – che osserveremo più da

vicino nel caso dei Marcianò – permettono di raggiungere una visibilità compatibile con il contesto di radicamento, e dunque producono stima sociale. Dall'altro lato però, il lato criminale viene esibito quando si deve intimidire, ricattare, mostrare potere, ossia quando ci si sposta nell'ambito della area grigia, o in quello delle relazioni tra gruppi criminali. Il caso della Lombardia analizzato in *Mafie del Nord* mostra come faccendieri e mediatori più o meno insospettabili si vantino delle loro conoscenze nell' ambito della grande criminalità – ad esempio con le potentissime cosche dei Mancuso e dei Morabito – in modo tale da poter mostrare un brand che, come visto, rimane molto ricercato in alcuni settori dell'economia e della politica italiana.

Queste tre configurazioni del rapporto tra visibilità prestigio criminale e riconoscimento vanno intese come costruzioni analitiche. Ovviamente, vi sono dei casi che non rientrano strettamente in nessuna delle tre categorie. Un esempio su tutti è quello dell'evoluzione della 'ndrangheta cutrese nel Reggiano, dove assistiamo a un passaggio dalla bruta estorsione al recupero crediti, ossia a una legale fornitura di "servizi" che tuttavia i mafiosi sarebbero in grado di erogare anche grazie alla reputazione di violenti che li accompagna (288). In questo caso il passaggio dall'ambito illegale a quello legale passa attraverso una fama esplicita di eccellenza nell'illegalità. Tuttavia, i tre modelli hanno forse una certa aderenza empirica, se nella realtà concreta possiamo addirittura intravedere dei casi in cui due di queste configurazioni sembrano scontrarsi. È il caso dell'odio cordiale che lega le famiglie Marcianò (Ventimiglia) e Pellegrino (Bordighera).

Come possiamo leggere nel capitolo dedicato al Ponente Ligure, i Marcianò criticano i Pellegrino per la loro eccessiva visibilità, per l'ostentazione del potere e della ricchezza, «mentre loro sono per la linea tradizionale, essere invisibili, andare in giro con la Panda, magari anche ammaccata, vivere in abitazioni modeste, e così via» (Int. Magistrato, 235). La loro condotta è improntata alla sobrietà, alla discrezione, alla prudenza, al rispetto formale dell'autorità. Il loro boss Giuseppe Marcianò «è per una 'ndrangheta molto di basso profilo, fatta di rispetto per strada, di togliersi il cappello quando si incontra il sindaco, espressione di un potere silente, non di sparatorie, non di estorsioni, neanche di pizzo, se vogliamo» (Int Magistrato, 238), il che ha favorito l'instaurazione di legami con esponenti delle istituzioni e della politica (235). Inoltre, Marcianò gode di prestigio per la sua capacità di riportare ordine, attraverso azioni violente, in caso vi fosse disordine creato da «ladri, scippatori, immigrati» (243). Come nei territori di origine, il boss assicura sicurezza e controllo della microcriminalità, ossia servizi molto apprezzati e stimati anche nel Centro Nord. Quello dei Marcianò è quindi un caso esemplare di visibilità dissimulata e alternata, e quindi di rispetto quantomeno formale del contesto sociale di inserimento, di uso latente della violenza, di primato della persuasione, di diffuso rapporto con la politica e di basso coinvolgimento negli affari illeciti (usura). L'età dei boss è matura, e la 'ndrina di riferimento sono i Piromalli di Gioia Tauro – forse, ma qui l'ipotesi avanzata è una pura congettura, non a caso visto il celebre talento diplomatico della cosca dominante nella piana.

Al contrario, i Pellegrino non mancano di esibire il loro del potere e la loro forza, attraverso l'ostentazione della ricchezza. Sono più arroganti dei Marcianò, sono più giovani, e sono arrivati in Ligurai in tempi più recenti. Recentemente pare abbiano acquistato: «una villa da nove milioni di euro sulla cornice di Montenero, un bunker! Addirittura la statua di San Michele Arcangelo, due falchi pellegrino, il lusso più sfrenato, le mogli ingioiellate» (Int. Consigliere comunale, 250). I Marcianò accusano i Pellegrino di aver attirato l'attività giudiziaria e di aver perso "consenso sociale", rovinando la fitta tela tessuta nel corso dei decenni nelle relazioni con la politica e l'imprenditoria locale. Difatti, i Pellegrino oltre a ostentare le loro ricchezze sono anche

maggiormente coinvolti in traffici illeciti, quali droga e prostituzione, e intrattengono un rapporto molto meno continuativo con la politica locale rispetto a quanto non facciano i Marcianò.

Dunque, il rapporto tra stima sociale, visibilità e appartenenza criminale sembra configurarsi in modo differente nei diversi contesti e nelle pratiche dei diversi attori. Ciò sembra confermare l'ipotesi più generale secondo la quale i meccanismi che regolano il riconoscimento e la stima sociale siano complessi e molteplici, anche all'interno della stessa organizzazione mafiosa.

In conclusione di articolo, vorrei accennare ad problemi legati al riconoscimento che possiamo porre a partire dalle argomentazioni e le analisi avanzate in *Mafie del Nord*. La prima questione riguarda l'esistenza di una possibile correlazione tra radicamento e modalità di configurazione del rapporto tra stima sociale e visibilità criminale. In particolare, sarebbe interessante capire se una modalità sia più efficace delle altre ai fini di un certo tipo di radicamento nello specifico contesto sociale. Ad esempio, il controllo del territorio nel senso stretto del termine richiede un'ostentazione intimidatoria del marchio criminale, e della reputazione di violenza che ne deriva? Una relazione stabile e continuativa con la politica locale, o addirittura la partecipazione diretta ad essa, è possibile solo a partire dal terzo tipo di configurazione? E all'inverso, la cattiva ed esplicita reputazione criminale è compatibile soltanto con un'attività predatoria e mobile, come nel caso dei truffatori legati alla camorra attivi in Veneto (340), in assenza di un qualunque progetto di insediamento?

La seconda questione riguarda invece la possibile correlazione tra traiettoria sociale e fattore generazionale da un lato, e strategia di visibilità dall'altro. L'esibizione della ricchezza, l'ostentazione della violenza è un carattere tipico dei mafiosi più giovani, come mostra il caso dei Pellegrino e della tensione interna ai Marcianò, dove la generazione emergente richiede più potere e un atteggiamento meno strategico ed attendista? Esiste una traiettoria della reputazione, che fa sì che la stabilizzazione della traiettoria sociale sia accompagnata dal superamento del primato dell'attività esplicitamente violenta in favore della costruzione di una base di riconoscimento più ampia? Un caso che sembra deporre a favore di questa tesi è quello degli Iaria di Courgné, il cui radicamento sembra seguire due tappe: una prima fase, in cui la reputazione mafiosa è costruita attraverso l'uso esplicito della violenza; una seconda fase in cui la reputazione «è riconosciuta all'esterno, ovvero (quando) la loro attività criminale si sovrappone e si combina con altri campi di azione, nella sfera legale dell'economia e della politica. Da questo punto di vista, è esemplare la figura di Giovanni Iaria, il quale riesce ad accreditarsi come mafioso, imprenditore e politico» (213).

Si tratta di domande aperte, la cui complessità non permette al momento e in questa sede di delineare alcuna risposta definitiva. Tuttavia, la capacità del volume *Mafie del Nord* di suscitare interrogativi di simile ampiezza e profondità testimonia sia dell'originalità della ricerca di Sciarrone e degli altri autori che hanno partecipato al volume, sia della capacità da parte del fenomeno della 'ndrangheta di porsi come caso studio per eccellenza per chi voglia comprendere le complessità e le ambiguità del nostro tempo presente.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bourdieu, Pierre. 1980. *Le sens pratique.* Paris

Bourdieu, Pierre. 1994. *Raisons Pratiques*. Paris

dalla Chiesa, Nando – Panzarasa, Marina. 2012. *Buccinasco. La 'ndrangheta al Nord*. Torino

Foucault, Michel. 2007. *L'ermeneutica del soggetto.* Milano

Grasso, Tano. 2010. *Racket e antiracket a Napoli*, in *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*. Bologna

Honneth, Axel. 2002. *Lotta per il riconoscimento*. Milano

Mapelli, Walter – Santucci Gianni. 2012. *La democrazia dei corrotti*. Milano

Mead, George Herbert. 1934. *Mind, Self, and Society*. Chicago

Sciarrone, Rocco. 2009. *Mafie vecchie, Mafie nuove. Radicamento ed espansione.* Roma

Sciarrone, Rocco . 2014. *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*. Roma Scillitani,

Lorenzo. 2011. *Antropologia filosofica del diritto e della politica.* Soveria Mannelli

NUOVO meridionalismo studi

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
INTERVENTI

Per una antropologia filosofico-politica del diritto all'educazione: primi spunti[*]

di Lorenzo Scillitani
(id orcid.org/0000-0001-8144-6888)

«Fra uomo e uomo questa è la situazione più alta: il discepolo è l'occasione perché il maestro comprenda se stesso, e viceversa il maestro è l'occasione perché il discepolo comprenda se stesso» (Kierkegaard 1972: 212). Lo spunto iniziale delle considerazioni che seguiranno è dato dalle parole del grande scrittore di cose religiose (come amava autodefinirsi) Søren Kierkegaard, che illustrano, forse meglio di altre, la *situazione educativa* nella quale viene ad ambientarsi il tema proposto: il *diritto all'istruzione*.

Nella discussione che porteremo avanti, mi avvarrò dell'inflessione terminologica *education*, di matrice anglosassone, che, recepita nella traduzione italiana dei documenti ufficiali, rende uno spettro di significati più ampio del termine *istruzione*.

Nell'articolo 26 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, del 1948, si legge infatti che «ogni persona ha diritto all'educazione (…). L'educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (…). I genitori hanno, con precedenza, il diritto di scegliere il genere di educazione da dare ai loro figli».

A più di sessant'anni di distanza da quella storica Dichiarazione, resta ancora valido il commento che Jean Piaget dedicò all'articolo 26, in un opuscolo dell'UNESCO su *Il diritto all'educazione nel mondo attuale*: il diritto all'educazione è «il diritto dell'individuo a svilupparsi normalmente, in funzione delle possibilità di cui dispone, e l'obbligo per la società di trasformare queste possibilità in realizzazioni effettive ed utili» (Piaget 1951: 19).

Nei testi presi in considerazione si parla di *educazione*, non di istruzione, volendosi con ciò esprimere la condensazione semantica della tedesca *Erziehung*, ovvero la formazione dell'essere umano nel suo complesso, di cui tratta Edith Stein nei suoi scritti (Stein 1994: 40; Cerri Musso 1995).

[*] Questo scritto riprende idealmente i temi trattati nel numero zero di *NuovoMeridionalismoStudi.it*, 2014, tentando di svilupparli in una prospettiva alla quale lo scrivente lavora da tempo, avendo avuto occasione di anticiparla, oltre che in un convegno internazionale (con una relazione su *L'éducation aux droits de l'homme*, pubblicata nei relativi Atti, 2000, presso l'Università di Scienze sociali di Grenoble, nel quadro del colloquio internazionale su *Droits de l'homme et suffrage universel: 1848/1948/1998* [28-30/4/1998]) e in lavori scientifici (cfr. Scillitani 2012), anche in varie circostanze pubbliche, tutte localizzate geograficamente in zone del Sud Italia (Torre Santa Susanna, 2003; Guglionesi, 2004; Foggia, 2006).

L'accoglimento della gamma di significati presenti nell'educazione permette di ampliare il discorso dall'equivoco tecnicistico, nel quale si rischia d'incorrere con gli usi del termine *istruzione*[1], al campo della riflessione *filosofica*. È al livello filosofico (Acone 2006)[2], difatti, che una riflessione sull'educazione non può non attestarsi, per almeno due ordini di ragioni: storicamente, la prima *scuola* nasce in ambiente filosofico, più precisamente nell'antica Grecia; in secondo luogo, l'educazione viene per la prima volta *pensata* in ambito filosofico. La *paideia* ellenica nomina l'intera civiltà greca come civiltà eminentemente filosofica. Viceversa, da Socrate in poi, la filosofia come tale assume a suo compito, identificativo della stessa sua missione, quello di *educare* il pensiero.

Educazione e filosofia, sin dai loro inizi storici, come sin dal principio fondativo del loro esserci, appaiono *insieme* e *contestualmente* (Drouin-Hans 1998), unite dalla comune vocazione a finalizzarsi all'uomo *in quanto tale*, prima che a qualunque aspetto funzionale inerente alla sua esistenza in società. Non è forse un caso che entrambe si professino come *discipline*, rivelandosi la filosofia, in particolare, come disciplina del pensiero. Dove c'è disciplina ci sono discepoli, e maestri: gli uni e gli altri concorrono al darsi del fenomeno educativo come tale da implicare che l'insegnare e l'imparare hanno non tanto obiettivi quanto *scopi*. Ed il primo e fondamentale scopo di un'educazione filosoficamente pensata ed impostata risulta essere, fin dall'inizio, l'*uomo*, kantianamente inteso come fine a se stesso. Si potrebbe pertanto precisare il discorso col sottolineare che alla base del processo educativo, nel quale la filosofia svela sé a se stessa, c'è una preoccupazione di carattere *antropologico*. È proprio quest'attitudine dell'educazione, a finalizzare e a finalizzarsi all'uomo, che la distingue da ogni altro sapere di ordine pratico, a cominciare dall'istruzione: si può infatti istruire qualcuno in *qualcosa*, cioè per uno scopo diverso da quel *qualcuno* che è il termine – non l'oggetto – dell'educazione, ma si può educare qualcuno soltanto, e a niente meno, che a diventare *uomo*, vale a dire *se stesso*. A questo è rivolta l'educazione, in questo essa rivela la sua intima vocazione, *antropologico-filosofica*. Tensione ad uno scopo, e ad uno scopo *assoluto*, quale è l'uomo, vuol dire inoltre caratterizzazione dell'educazione secondo una *positività ultima* che implica il riconoscimento che l'esistenza umana ha un senso, prima e piuttosto che avere obiettivi, per quanto importanti (o dichiarati tali, o presunti tali), da raggiungere. Una *funzione* dell'educazione, come ad esempio la didattica, può avere degli obiettivi, primo dei quali la *formazione* – nel senso della tedesca *Bildung* – della persona umana. Ma nessuno di tali obiettivi, per quanto nobile, può assimilarsi al fine ultimo al quale l'educazione risponde: *che l'uomo tiri fuori da sé il se stesso*, ovvero che cresca liberamente secondo le potenzialità del suo essere. A questa finalità non può tendere una qualche funzione educativa, ma soltanto l'educazione nel suo complesso, e nell'interezza del suo statuto, ossia in ciò che la fa essere quel che è, autenticamente e profondamente.

Dal momento che l'uomo ha come suo primo ed imprescrittibile diritto quello di essere *libero*, ovvero di essere se stesso, l'educazione non può essere meno che educazione alla libertà[3], che vuol dire: educazione a quel che l'uomo è chiamato a diventare, ossia sempre più se stesso.

---

[1] In verità, George Steiner ha messo in guardia anche da un altro equivoco, non meno foriero di malintesi, per il quale l'istruzione non sarebbe tale se non fosse, in ultima analisi, educazione. Con ciò si dimenticherebbe l'importanza dell'istruzione in quanto tale, e delle sue (possibili) valenze intrinsecamente educative. Un'educazione che non fosse (anche, e nello stesso tempo) istruzione verrebbe meno, in fin dei conti, ai suoi compiti (Steiner 2004).

[2] Se filosofi del calibro di Kant (2004), Bergson (2001), Scheler (2009), Benjamin (2012) hanno dedicato una particolare attenzione ai temi educativi (per una fenomenologia dell'educazione cfr. in generale Costa 2015), vuol dire che è insita nel filosofare (anche con i bambini, cfr. Martens 2007) una attitudine pedagogica sua peculiare.

[3] È per questo che, secondo Rémi Brague, «l'istruzione non è liberale, per definizione» (Brague 2010: 6).

In questo senso, un diritto all'educazione, nella sua duplice valenza – come diritto ad essere educati e come diritto ad educare –, può essere fondato solo nei termini di un diritto incondizionato, configurandosi la sua ragion d'essere nella titolarità dell'uomo ad essere libero. Il pieno *sviluppo dell'uomo nell'uomo*, scopo statutario di una educazione intesa secondo *verità* (il che non significa necessariamente in maniera pedagogicamente, "scientificamente" corretta), richiede come intrinseca all'educazione la formazione al senso del diritto e della libertà nell'uomo. Al punto che si potrebbe sostenere che l'educazione corrisponde alla verità del suo essere in quanto essa è *educazione al diritto*. Oggi, l'educazione all'*umano* prende anzi il nome ed il significato di *educazione ai diritti dell'uomo* (Bosisio 2005; Grignoli 2003; Scillitani 2012).

L'educazione ha dunque una sua verità, antropologicamente perché filosoficamente fondata. E la sua consistenza, di opera umana tesa a far emergere quel che di umano c'è nell'uomo, procede dal riconoscimento kantiano – ma già platonico e aristotelico – che l'uomo è l'unica creatura che deve essere educata. Alla determinazione di questo compito concorre in modo *essenziale* il diritto: quel diritto che procede dal soggetto dell'educazione, l'*autorità*. Perché, in accordo con un'intuizione di Emmanuel Mounier, «l'educazione coincide con l'incontro di un essere con l'autorità ed evidentemente l'autorità è un fatto che fonda un diritto» (Giussani 1997)[4]**.** L'educazione *è* un diritto perché è il diritto di chi si pone *autore* della scoperta che l'educando fa della (sua e dell'altrui) libertà. La dimensione autoriale/autoritativa, non autoritaria, dell'educazione è giustificata solo dalla finalizzazione alla libertà che l'intero processo educativo rappresenta, nelle sue intenzioni di fondo e nella sua struttura. A tale proposito, nel tratteggiare le caratteristiche *specifiche* della *relazione educativa*, la Stein faceva notare che *limiti* dell'attività di educatore, «dei quali ogni educatore deve essere consapevole, sono innanzitutto la *natura* dell'allievo, a partire dalla quale non tutto si può "*fare*", la sua *libertà*, che può opporsi all'educazione e vanificarne gli sforzi; infine l'*inadeguatezza dell'educatore stesso*, la limitatezza della conoscenza, ad esempio della natura dell'allievo, su cui, pur con la migliore buona volontà, non può procurarsi completa chiarezza» (Stein 2013: 19-20). La Stein attirava altresì l'attenzione sulla necessità di «ricordare che l'*individualità* è qualcosa di misterioso, e inoltre che con ogni *generazione* viene al mondo qualcosa di nuovo, non del tutto comprensibile per la precedente» (ivi: 20).

Se quindi può aver senso parlare di un diritto che abbia ad oggetto l'educazione, questo senso è da rintracciarsi nel modo stesso in cui l'educazione si fa leggere, quale esperienza di un rapporto, della legge di questo rapporto, che è giuridica in quanto corrisponde alla struttura ontologica dell'essere umano. Autorità e libertà si "chiamano" reciprocamente per dar luogo alla messa in atto dell'educazione come di ciò che rende l'uomo tale.

La «povertà di spirito pedagogico del nostro tempo», lamentata da Nietzsche, rischia però di allontanare, se non di neutralizzare la prospettiva sin qui delineata. A tal proposito, si può sostenere che l'educazione è materia troppo seria ed importante perché la si lasci alla competenza, per quanto scaltrita dall'esperienza, di una *pedagogia*. Non può, l'educazione, essere ridotta ad oggetto di una scienza, fosse la psicologia, la sociologia, o la stessa pedagogia. L'educazione può semmai costituire il tema, il soggetto, di una filosofia, per la condivisione delle origini e del destino che le accomunano.

[4] È infatti Mounier a suggerire che l'incontro con un'autorità è l'incontro con un appello, con una persona (tradizionalmente il padre, cfr. Cavina 2007) che incarni l'appello nella voce, nel comportamento, nell'esistenza. Va tuttavia precisato, con Gaston Fessard che pensa il nesso essenziale tra forza, autorità e diritto, che, «nella forza che fa nascere l'autorità, si dà sempre un appello dell'amore» (Fessard 1969: 113), perché «è mediante l'amore che l'autorità diventa conforme alla sua essenza» (ivi: 14).

Soltanto una pedagogia d'impostazione filosofica, come quella dei classici greci, che, in Platone, apre l'uomo all'idea del Bene, può valorizzare il gesto fondatore di ogni educazione: l'apertura, nel discepolo, dello spazio in cui la coscienza si rende disponibile ad accogliere l'istanza dello *spirito*, ovvero di ciò che nomina il libero trascendimento delle condizioni dell'esistenza. La valenza spirituale di un'educazione, comunque e con qualsiasi modalità pedagogica impostata, non è prerogativa di un'educazione religiosa, che è a sua volta una *forma specifica* dell'educazione. L'educazione è fondamentalmente un atto spirituale, e lo è nella misura in cui dispiega l'essenza dell'uomo *in quanto educazione*, in quanto ente alla ricerca del senso ultimo dell'esistenza.

Questo vuol dire che l'educazione è tutto fuorché una funzione: perché, pur con tutti i ruoli che può comportare, *l'educazione è innanzitutto un'elevazione di ordine spirituale verso uno scopo trascendente* (Bruzzone 2012)[5]. Non c'è pertanto *progetto* educativo che "tenga" (Jaspers 1990)[6], nel senso che nessun progetto è in grado di esaurire la portata oltre-funzionale dell'educazione. Così come non c'è nessun programma didattico, per quanto efficace e "funzionante", che riesca a soddisfare in pieno l'esigenza che sta alla base di ogni percorso educativo: l'esigenza di generare l'umano nell'uomo. Trattasi di un'esigenza *universale*, che comunica all'educazione una proiezione altrettanto universale. Non si dà educazione se non in chiave universale, con dentro una *intenzione di universalità*.

È questo il fattore che rende l'educazione *di diritto* interculturale, o quantomeno pensabile come tale. L'internazionalizzazione dell'educazione – o, meglio, dei programmi educativi – è soltanto un aspetto di questa vocazione universalistica dell'educazione, che, ancora una volta, rivela di percorrere una strada parallela all'evoluzione delle forme giuridiche della relazionalità umana. La stessa *educazione del genere umano*, di humboldtiano auspicio, non è che un corollario dell'educazione in prospettiva universale del *singolo*. Così come suo corollario è l'educazione dell'uomo a diventare, kantianamente, cittadino del mondo: che è il tema della globalizzazione oggi in atto. Fino al punto che è oggi teoricamente presentabile, sostenibile, codificabile un vero e proprio *diritto all'educazione da un punto di vista cosmopolitico* (Garibo 2009)[7] .

Da tutto quanto detto finora si può trarre un elemento di giudizio critico in ordine ad autorevoli prese di posizione odierne in tema di educazione e connessi.

---

[5] A questo riguardo, la direzione indicata da Viktor Frankl sembra fornire utili elementi, allo scopo, tra gli altri, di interpretare il nesso culturale, probabilmente non occasionale, tra il determinismo scientistico che permea l'insegnamento delle scienze positive e la sempre più diffusa apatia delle giovani generazioni, dai banchi di scuola alle aule universitarie (in particolare Frankl 1974: 111 n. 47).

[6] Pur riconoscendo a scienze come la psicologia e la sociologia la loro utilità strumentale ai fini di una corretta impostazione metodologica della progettazione dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione, Karl Jaspers denunciava lo stravolgimento, se non proprio lo snaturamento, che si annida in questo processo: «la pianificazione è stata spinta a tal punto in primo piano da indebolire la responsabilità per lo spirito del tutto (…). Lo spirito di una tradizione nella sua interezza, la credenza in una comunità educativa hanno avuto sempre minor rilievo» (Jaspers 1990:28), fino a creare le premesse di un complesso di regole di addestramento, che ha preso il posto della libera vita spirituale (ibidem). Jaspers avvertiva che, quando la pianificazione diventa un fine, l'uomo fatalmente diventa una funzione, con conseguente collasso della crescita umana in uno stato di sola energia di vita biologica: «questo è un processo che trova il suo significato e si compie solo nel totalitarismo» (ivi: 31). Un'antropologia filosofica dell'educazione, nel solco della lezione jaspersiana, non può ignorare di essere, al contempo, un'antropologia filosofico-*politica* dell'educazione, nella misura in cui sviluppa una peculiare sensibilità all'intima connessione della libertà dello spirito con la sua espressione politica, di segno anti-totalitario. Del resto, «le più criminali utopie politiche del secolo scorso comportavano tutte un progetto educativo» (Brague 2010: 4).

[7] È in questa chiave, forse inconsapevolmente kantiana, che sembra dover essere interpretata la consegna del Premio Nobel per la pace, nell'edizione 2014, alla studentessa pakistana Malala Yousafzai, testimone di una lotta per il diritto all'educazione che non può farsi condizionare da confini politici, culturali, religiosi. Non va tuttavia sottaciuta la crisi *istituzionale* dell'educazione, particolarmente avvertita nel mondo occidentale (Ferguson 2013: 100 ss.).

Dice per esempio Umberto Galimberti, in una intervista concessa tempo fa ad un settimanale a grande tiratura: «istruzione è fornire un sapere, educazione è prendersi cura di processi di apprendimento che confliggono con crisi adolescenziali e stati di famiglia» (Galimberti 2003). Certo, l'istruzione coincide con l'offerta di un sapere, ma perché il sapere dell'educazione la precede e la rende possibile, dandosi a pensare e a praticare come *passione* per la singolarità dell'individuo con cui ha a che fare (Steiner 2004: 133; Recalcati 2014)[8]. Il ruolo della famiglia, su questo piano, non è da vedere anzitutto in chiave conflittuale – con altre istanze –, ma è da riconoscere come *primario*, benché non esclusivo. Perché l'individuo è irriducibile alla famiglia (Winnicott 2012), e la scuola esiste, e in questo compito consiste, per garantire, anche istituzionalmente, la libera espressione delle attitudini del bambino[9] e dell'adolescente, anche al di fuori del quadro di riferimento familiare, spesso oggettivamente inidoneo ad assicurare un ambiente sereno, capace di consentire un lineare processo di crescita – che è qualcosa di più, di infinitamente di più di (più o meno codificabili) "processi di apprendimento"[10]. La presentazione, che qui si è tentato di fare, della *specificità* della forma culturale che è l'educazione porta a riprendere in considerazione il *paradosso costitutivo* dell'atto educativo, che è dato da quella "perdita di tempo" in cui ogni educare consiste. Perdita di tempo equivale a sottrazione del tempo dell'imparare alla logica del calcolo/risultato. Che possa darsi vita ad un fenomeno relazionale come quello educativo, intercorrente fra un maestro ed un allievo, dipende dal libero abbandonarsi dei soggetti coinvolti allo stupore che ogni vera *conoscenza* porta con sé[11]. Ma questa conoscenza non è a sua volta fine a se stessa, poiché l'amore che, filo-soficamente, le si rivolge è suscitato dallo stesso essere dell'uomo, pensabile come ente in rapporto con l'infinito. È pertanto inscritto nel codice genetico dell'educazione il suo essere *umanistica* (Nussbaum 2011), perché lo dice lo statuto dell'atto educativo. Le cosiddette discipline umanistiche[12] sono soltanto una parte, un'interpretazione parziale della vocazione ontologica dell'educazione in senso umanistico – comprensivo, dunque, delle cosiddette discipline scientifiche[13].

È questa vocazione ontologica che fonda, prima di ogni etica, la responsabilità dell'educatore, dai genitori agli insegnanti alla scuola, considerata, nel suo complesso, come agenzia educativa.

---

[8] George Steiner ha messo in luce la dimensione specificamente *religiosa* dell'insegnamento, con particolare riferimento alla relazione maestro-discepolo (Steiner 2004: 169; Bergoglio 2013), della quale lo psicologismo oggi dominante preferisce esaltare gli aspetti affettivi.

[9] Per un primo approccio antropologico alla condizione infantile si rinvia a Lallemand (2006).

[10] Sulla difficile condizione nella quale tuttavia la scuola oggi versa si vedano Lafforgue-Lurçat 2009 e Furedi 2012. Sui più recenti processi evolutivi del sistema scolastico, sollecitati dalla cosiddetta «terza» rivoluzione industriale, cfr. Rifkin (2014: 153-168).

[11] A questo livello, è vero che «l'efficacia dell'insegnamento non dipende dal metodo» (Jung 1991: 56), ma semmai dalla forza del buon esempio, incarnato dalla *personalità* dell'educatore (ivi: 55), perché «prima di trasmettere qualsivoglia cosa, bisogna cominciare col trasmettere la vita» (Brague 2010: 10), come si può imparare dalla lettura di Florenskij (2010). Una pedagogia ridotta a pedagogismo (Brague 2010: 4-5) sembra però sorda a questo richiamo,
perché incapace di ascoltarlo. Una pedagogia *filosofica* potrebbe viceversa produrre gli anticorpi in grado di contrastare efficacemente la deriva culturalmente anti-umanistica, e politicamente illiberale, che l'istruzione superiore sta registrando, anche in Occidente.

[12] Sul contributo delle discipline umanistiche alla formazione del senso critico negli studenti-cittadini si rimanda a Ordine (2013), circa la in-utilità di ciò che ha valore (ancora Brague 2010: 9).

[13] È precisamente in questo senso che può valere la pena perorare la causa del primato dell'umanesimo, quale è propugnata da un filosofo del diritto e della politica come Martha Nussbaum: sulla base dell'esperienza storica degli Stati Uniti d'America, e in particolare delle loro istituzioni educative cattoliche, «ci sono ragioni per supporre che un'educazione umanistica rafforzi quelle capacità di immaginazione e pensiero indipendente che garantiscono successo nel campo dell'innovazione» (Nussbaum 2011: 70). Una formazione umanistica generale si presta dunque ad essere la risorsa decisiva di un'adeguata crescita sociale, anche in termini economici – come peraltro dimostra anche la sperimentazione avviata in India dagli ITM (ivi: 108).

Fuori dal riconoscimento di questa vocazione c'è soltanto spazio per una "gestione", più o meno efficace, dei passaggi istituzionali che portano alla progressiva "socializzazione" dell'individuo.

Risolvendosi quest'ultima in una, fra le tante, funzioni dell'*operatore scolastico*[14], il risultato sarà una contro- educazione funzionalistica, necessitante riforme e contro-riforme, sollecitate dalla crisi "di principio", perché "di principi", che da tempo ormai interessa il mondo della scuola (e dell'università). Nel vuoto educativo lasciato dalla famiglia e dalla scuola, altre istanze – che già si sono fatte prepotentemente avanti –, come i media, la rete etc. oseranno assumersi il ruolo di (dis-?) educatori "a tempo pieno", tempo saturo degli obiettivi programmati e programmatici che una "funzione" (para-)educativa tenterà di imporre con la potenza delle sue risorse tecniche[15]. Ma alla infallibilità dell'operare funzionante (magari senza principi) e funzionale (per principio) non corrisponderà mai il "rischio" inerente all'attività educativa, che può conoscere fallimenti, ma che può altresì produrre esiti insperati di crescita umana, individuale e collettiva, perché non programmati né programmabili. Altro senso non trova il parlare di *libertà di educazione*, al di là di ogni dicotomia pubblico/privato (Alfieri-Parola-Moltedo 2010), oggi superata di fatto dalla crisi della sovranità statuale in tema di "dettatura"dell'impostazione educativa da dare al "popolo", ancorché sia proprio questo il destinatario dell'istruzione (Nussbaum 2011: 45). Così, non ha senso parlare di "autonomia" scolastica, se non nell'orizzonte di un progressivo, sempre più ampio riconoscimento della sovranità in capo all'individuo-cittadino nell'ambito delle formazioni sociali originarie che articolano la democrazia pluralistica ed associativa che va affermandosi nel nostro tempo, nello spirito di una sempre più compiuta attuazione del dettato costituzionale e dei documenti a valenza sopranazionale sottoscritti dagli Stati[16].

L'educazione, e il diritto all'educazione, presuppongono, e al tempo stesso sviluppano, una portata antropologico-filosofica che perviene fino a conseguenze squisitamente *politiche*. Martha Nussbaum lo ha efficacemente illustrato, quando ha spiegato che le democrazie dispongono certamente di grandi risorse di intelligenza e di immaginazione, «ma sono anche esposte ad alcuni seri rischi: scarsa capacità di ragionamento, provincialismo, fretta, inerzia, egoismo e povertà di spirito» (ivi: 154). Poiché «l'istruzione volta esclusivamente al tornaconto sul mercato globale esalta queste carenze, producendo un'ottusa grettezza e una docilità – in tecnici obbedienti e ammaestrati – che minacciano la vita stessa della democrazia» (ibidem), l'educazione umanistica, e in particolare il *diritto all'educazione umanistica*, rispondono a un'*esigenza di democrazia* inscritta nel codice umanistico, che prepara al senso critico, al senso dell'individualità e insieme alla responsabilità per gli altri, antitesi a tutto ciò che è passività, e pedagogia dell'apprendimento meccanico (ivi: 146). Nella misura in cui la democrazia, e le libertà civili e politiche che essa contempla, sono umanisticamente educate, cioè sono alimentate da una cultura pubblica critica della singolarità, e della solidarietà, esse risultano costruite sul rispetto del singolo, e sulla giustizia. Ove questo presupposto indispensabile venga meno, una antropologia politica filosoficamente orientata e impegnata sa, da Jaspers alla Nussbaum, che il destino che si prepara è una condizione di universale sottomissione degli spiriti, esplicitata sotto le forme di un dispotismo comunque declinato, o magari camuffata da democraticismo in versione più o meno intensamente giuridista, individualista o anarcoide (a seconda degli interessi prevalenti in un dato contesto storico-sociale).

[14] Tutt'altro significato potrebbe rivestire l'operare educativo finalizzato a un «fare per imparare», che in una prospettiva filosofica (Maddalena 2014), piuttosto che in una pedagogica (Bonometti 2013), è suscettibile di essere valorizzato e sviluppato.

[15] Per un primo approccio alle tematiche relative alla *media education* si rinvia a Bruni (2009).

[16] Su questo punto si fa rinvio ai contributi al Rapporto sulla sussidiarietà 2006.

In conclusione: la crisi e il ridimensionamento del sapere umanistico, e in particolare del pensiero filosofico, preparano la crisi della democrazia. Si tratta di un tema, o forse meglio, di una *questione* antropologico-filosofica drammaticamente apicale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Acone, Giuseppe. 2006. *Educazione* (Filosofia della), Voce dell'*Enciclopedia filosofica*. Milano. Vol. 4: 3239-3246

Alfieri, Anna Monia - Parola, Maria Chiara - Moltedo, Miranda. 2010. *La buona scuola pubblica per tutti. Statale e paritaria*. Bari

Benjamin, Walter. 2012. *Figure dell'infanzia. Educazione, letteratura, immaginario*. Milano

Bergoglio, Jorge Mario. 2013. *Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare*. Milano

Bergson, Henri. 2000. *Educazione, cultura, scuola*. Russo, Maria Teresa (cur.). Roma

Bonometti, Stefano. 2013. *Lavorando s'impara. Riflessioni didattiche sulla formazione esperienziale*. Lecce

Bosisio, Roberta. 2005. *La percezione dei diritti nell'infanzia e nell'adolescenza. Una ricerca empirica*. Bologna («Sociologia del diritto», fasc. 1): 137-165

Brague, Rémi. 2010. *Un'educazione sognata*. Paper presentato al Forum *S-valutare l'università*. Roma. 19-20 marzo

Bruni, Filippo. 2009. *Blog e didattica*. Macerata

Bruzzone, Daniele. 2012. *Viktor Frankl. Fondamenti psicopedagogici dell'analisi esistenziale*. Roma

Cavina, Marco. 2007. *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*. Roma-Bari

Cerri Musso, Renza. 1995. *La pedagogia dell'*Einfühlung: *saggio su Edith Stein*. Brescia

Costa, Vincenzo. 2015. *Fenomenologia dell'educazione e della formazione*. Brescia

Drouin-Hans, Anne-Marie. 1998. *L'Éducation une question philosophique*. Paris

Ferguson, Niall. 2013. *Il grande declino*. Milano

Fessard, Gaston. 1969. *Autorité et bien commun*. Paris

Florenskij, Pavel. 2010. Lezione e *lectio*. Milano («La Nuova Europa», fasc. 2):19-23 Frankl, Viktor

Emil. 1974. *Alla ricerca di un significato della vita*. Milano

Galimberti, Umberto (colloquio con). 2003 (10/10). *Professori via da quelle cattedre*. «L'Espresso»

Garibo, Ana Paz. 2009. *La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: diritto cosmopolita?* Milano («Ragion pratica», fasc. 32): 153-164

Furedi, Frank. 2012. *Fatica sprecata. Perché la scuola oggi non funziona*. Milano Giussani, Luigi.

1997. *L'educazione ecumenica* (1961). Milano (Quaderno di «Tracce»)

Grignoli, Daniela. 2003. *Infanzia e educazione ai diritti umani. I diritti dei bambini dal punto di vista dei bambini*, in *Infanzia, Educazione ai diritti umani e benessere sociale*. Grignoli, Daniela Mancini, Antonio – Saporiti, Angelo (cur.). Napoli: 137-153

Jaspers, Karl. 1990. *I limiti della pianificazione pedagogica*, in *Verità e verifica. Filosofare per la prassi*. Brescia

Jung, Carl Gustav. 1991. *Sviluppo ed educazione del bambino*, in *Opere* di Jung, Carl Gustav. Vol. 17. Torino: 48-61

Kant, Immanuel. 2004. *Lezione sulla pedagogia*, in *Antologia di scritti pedagogici*. Formizzi, Giordano (cur.). Verona: 61-150

Kierkegaard, Søren. 1972. *Briciole di filosofia ovvero una filosofia in briciole*, di Climacus, Johannes, in *Opere*. Firenze

Lafforgue, Laurent – Lurçat, Liliane. 2009. *La disfatta della scuola. Una tragedia incompresa*. Genova-Milano

Lallemand, Suzanne. 2006. *Infanzia* in *Dizionario di antropologia e etnologia*. Torino

Maddalena, Giovanni. 2014. *Gesto completo: uno strumento pragmatista per l'educazione*, in *Educazione* («Spaziofilosofico.it»., fasc. 10): 31-41

Martens, Ekkehard. 2007. *Filosofare con i bambini. Un'introduzione alla filosofia*. Torino

«NuovoMeridionalismoStudi.it». 2014. Numero zero.

Nussbaum, Martha C. 2011. *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*. Bologna

Ordine, Nuccio. 2013. *L'utilità dell'inutile*. Milano

Piaget, Jean. 1951. *Il diritto all'educazione nel mondo attuale*. Milano

Recalcati, Massimo. 2014. *L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento*. Torino

Rifkin, Jeremy. 2014. *La società a costo marginale zero*. Milano

Rossetti, Livio. 2008. *La componente metacognitiva della filosofia e del filosofare*. Genova (Giornale di metafisica, fasc. XXX): 1-29

Scheler, Max. 2009. *Formare l'uomo. Scritti sulla natura del sapere, la formazione, l'antropologia*

filosofica. Milano

Scillitani, Lorenzo. 2012. *L'educazione ai diritti dell'uomo,* in *Antropologia filosofica dei diritti dell'uomo*, cap. X. Foggia

Stein, Edith. 1994. *La vita come totalità*. Roma

Steiner, George. 2004. *La lezione dei maestri*. Milano

Winnicott, Donald W. 2012. *Il bambino, la famiglia e il mondo esterno*. Milano

Zambrano, Marìa. 2008. *Per l'amore e per la libertà. Scritti sulla filosofia e sull'educazione*. Genova-Milano

studi NUOVO meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
RECENSIONI

Alfonso Celotto, *Il Dott. Ciro Amendola, Direttore della Gazzetta Ufficiale*, Mondadori Editore, Segrate (MI), 2014

ISBN: 9788804638667
Pagine: 235

di Achille Benigni

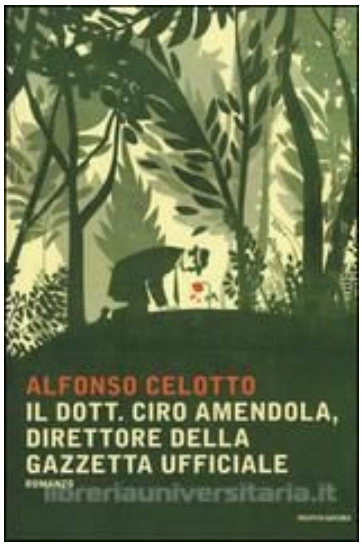

«25 miliardi di lire sono stati stanziati per creare l'archivio ufficiale delle leggi dello Stato. Quei miliardi sono stati spesi. L'archivio ancora non c'è. C'era una sola soluzione, e il dott. Amendola sapeva quale fosse. Una sola persona poteva fare quel lavoro. Senza errori, senza perdere tempo. Dott. Amendola vs Resto del mondo. La partita ha inizio».

Spesso quando nei nostri discorsi ci riferiamo ai burocrati tendiamo a rappresentarceli come se fossero delle entità astratte più che degli essere umani. In realtà si tratta di persone come noi, ciascuna con il suo bagaglio personale di sentimenti, bisogni, aspirazioni, vizi e virtù. Dopo tutto anche il burocrate è pur sempre un cittadino che ogni tanto è costretto a relazionarsi con la Pubblica amministrazione. Anche a lui può capitare di dover fare la fila all'ufficio postale o al catasto e, se per caso si imbatte in qualche disfunzione della macchina amministrativa, verosimilmente reagisce come ogni essere umano che si atteggia a vittima del sistema. Peccato che quando torna dall'altro lato della scrivania, il nostro burocrate si dimentichi di tutto ciò, finendo (spesso) per abusare della sua autorità ai danni del cittadino.

Forte di questa mia convinzione, dovuta in parte all'esperienza personale, mi ero avvicinato al libro di Alfonso Celotto con un po' di timore: ero quasi certo che la narrazione delle vicende del Dott. Ciro Amendola, Direttore della Gazzetta Ufficiale (un autentico burocrate di alto rango, insomma con la B maiuscola) avrebbe suscitato in me sentimenti di irritazione, se non proprio di indignazione. In realtà mi sbagliavo, in quanto il protagonista del romanzo mi è risultato simpatico sin dalle prime pagine. Intanto perché è un personaggio sui generis, un misto di precisione elvetica e fantasia napoletana: meticoloso ai limiti della maniacalità sul lavoro, terribilmente superstizioso nella vita, tifoso del Napoli ed amante della buona tavola, tendenzialmente misantropo, ma fondamentalmente onesto, oltre che dotato di uno spiccato senso del dovere.

A prescindere dalla piacevolezza della narrazione, il romanzo offre lo spunto per riflettere su un tema che l'Autore conosce molto bene (Celotto insegna Diritto Costituzionale a Roma ed ha ricoperto per svariati anni l'incarico di dirigente dell'Ufficio Legislativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico), vale a dire la proliferazione delle leggi e in generale delle fonti normative che caratterizza il nostro Paese.

Questo fenomeno dell'ipertrofia legislativa è figlio dell'idea per la quale ogni aspetto del vivere quotidiano debba essere regolato da una fonte normativa e che senza una regola scritta le relazioni umane siano impossibili. Si tratta di un'idea pessimistica che si nutre della sfiducia per l'individuo, ritenuto strutturalmente incapace di autogovernarsi, e che storicamente affonda le radici nel principio di supremazia della legge, di derivazione illuministica. In Italia questa concezione ha anche una matrice socioculturale, che si manifesta in uno spiccato sentimento di sfiducia verso il cittadino (per la serie: *poiché io Stato non mi fido di te cittadino, devo fare il possibile per evitare che tu ti sottragga ai tuoi doveri*). Questo senso di sfiducia è però ambivalente: anche il cittadino, a ben vedere, si fida poco delle istituzioni per cui si genera una sorta di circolo vizioso: la sfiducia nel potere esecutivo e nella magistratura (storicamente non priva di giustificazione, posto che sia l'uno che l'altra hanno spesso abusato della loro egemonia), fa sì che si cerchi di ridurre ogni spazio di libertà o discrezionalità. Il risultato di questo approccio è proprio il fenomeno della proliferazione delle leggi, alimentato dall'illusione che attraverso la regolazione minuziosa di ogni aspetto dell'agire umano sia possibile scongiurare qualsiasi abuso.

Va detto che questi spunti nel romanzo di Celotto restano sullo sfondo e qui, bisogna dire, sta tutta l'abilità dell'Autore: la capacità di costruire su una materia altrimenti arida un racconto a dir poco avvincente. Nel romanzo, infatti, si intrecciano due piani narrativi: da un lato le vicende un po' kafkiane del travet, dall'altro le peripezie umane di Ciro, entrambi impegnati in una missione impossibile. Mentre infatti il dott. Amendola pretenderebbe di realizzare il primo archivio completo delle leggi vigenti[1], Ciro vorrebbe riconquistare il cuore della sua Mirella. Poiché il libro, in fin dei conti, è anche una storia di amore. Un amore non corrisposto che dopo 30 anni (anzi per l'esattezza trentuno anni, undici mesi ed un giorno) riemerge quasi per caso nella vita del protagonista, scuotendolo dalla grigia routine quotidiana. E così tra voli in Argentina e incursioni nell'Archivio Centrale di Stato alla ricerca di leggi dimenticate (e incredibilmente contraffatte!), si arriva alla fine del libro con un (doppio) colpo di scena finale - che ovviamente non svelerò per non privarvi del gusto della scoperta - e con la piacevole sensazione di aver letto una bella storia.

[1] Pochi sanno che in Italia non esiste una banca dati pubblica delle leggi vigenti, ma solo banche dati private gestite da case editrici e ovviamente non gratuite oltre che non garantite dallo Stato, con la conseguenza paradossale che anche la Pubblica amministrazione è costretta a pagare per consultare le proprie leggi!

studi NUOVO meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015
RECENSIONI

Ennio Corvaglia, *Da Napoli a Torino. Costantino Baer fra globalizzazione e nuovo Stato*, Lacaita Editore, Manduria, 2014

ISBN: 9788865820261
Pagine: 312

di Veronica De Sanctis
(id orcid.org/0000-0003-1322-0435)

Lo scenario politico che precedette e accompagnò l'unificazione d'Italia fa da sfondo all'ampia ricerca di Ennio Corvaglia dedicata alla figura e al percorso di vita culturale di Costantino Baer; figura, non ancora interamente messa a fuoco dalla storiografia, che l'autore racconta tramite l'utilizzo di fonti archivistiche, di carteggi e di quei documenti del funzionario napoletano che non sono andati perduti dopo la sua morte. Nato nel 1819 da famiglia di imprenditori svizzeri, sin dall'infanzia le sue vicende familiari furono particolarmente travagliate e probabilmente contribuirono al suo carattere schivo e riservato. Economista autodidatta attento allo studio dei classici, in particolare di Adam Smith, fu autore di numerosi saggi sulla scienza classica, sulla moneta, sui cambi e sui nuovi problemi aperti dalla liberalizzazione degli scambi; saggi che il Corvaglia non manca di esaminare dettagliatamente nella prima parte del volume, evidenziando come il Baer tendesse verso una sintesi tra i problemi teorici e lo studio delle questioni pratiche inerenti la situazione del Regno delle Due Sicilie. Le sue conoscenze economiche ed amministrative gli consentirono di divenire in breve tempo un punto di riferimento nel dibattito napoletano e uno tra i più noti ed abili funzionari dell'amministrazione borbonica. Trasferitosi a Torino dopo la nascita del nuovo Regno, Baer raggiunse in breve tempo gradi piuttosto elevati nell'amministrazione pubblica. Fece parte di quel gruppo di politici e amministratori meridionali (Manna, Scialoja, de Cesare, Magliani) che accettò l'indirizzo cavouriano di una liberalizzazione tesa alla formazione di un ampio mercato interno ed accompagnata da un vasto programma di interventi pubblici e di rafforzamento della coesione nazionale. Fu nominato ispettore generale delle Finanze e segretario generale del Ministero di agricoltura industria e commercio, e partecipò come protagonista al compimento del famoso trattato

di commercio con la Francia del'63. Sebbene nel 1865, per ragioni non del tutto chiare, si dimise dalla pubblica amministrazione per assumere la direzione della sede torinese dell'assicurazione parigina Cassa Paterna, non smise la sua attività di pubblicista, scrivendo sulle colonne della Nuova Antologia; neppure si distaccò dal mondo amministrativo-politico nel quale era vissuto - come dimostra la corrispondenza con importanti uomini politici ed intellettuali italiani e stranieri, tra i quali Stuart Mill. In questo periodo Baer ebbe modo di riflettere sulle questioni che gli parevano prioritarie per il Paese; temeva che le istituzioni che stavano nascendo dall'unificazione di realtà tanto eterogenee non fossero in grado di governare. A tal fine, diveniva centrale una riforma basata sul ridimensionamento e la responsabilizzazione dell'apparato burocratico. Baer si schierò così a favore di un vasto programma di decentramento, unico modo per evitare la prevaricazione e l'influenza negativa delle maggioranze politiche o dell'ingerenza burocratica. In questo contesto nasceva il suo scritto più citato, il lavoro sul decentramento in Inghilterra, da cui emergeva il tentativo di ridisegnare l'intero sistema amministrativo, svuotando l'amministrazione della sua dimensione burocratica attraverso "la fusione dello Stato con la società" (p. 19) e favorendo la partecipazione dei cittadini più rappresentativi nell'esercizio delle cariche pubbliche. Si fece quindi promotore della necessità di adottare forme politiche ed istituzionali ispirate al modello inglese del self-government, modello che fa "intervenire quotidianamente la società nel governo del paese" (p. 125). Scrisse, inoltre, sulla questione delle imposte inserendosi, con il suo L'Avere e l'Imposta (1872), nel dibattito che travagliava l'Italia di quegli anni. Durante l'ultimo periodo della sua vita tornò su questioni delle quali per molto tempo non si era più occupato, in particolare i problemi del mezzogiorno e del latifondo siciliano; si dedicò anche alla traduzione, per la Biblioteca dell'Economista, di opere di importanti economisti stranieri (Patten, Goschen, Walker) e, infine, a studi storici, rimasti incompiuti, con particolare attenzione al raffronto tra l'unificazione tedesca e quella italiana. Gravemente malato, si tolse la vita nel settembre del 1894.

NUOVO studi meridionalismo

Anno I - n. 1
Ottobre 2015

AUTORI

Achille Benigni è avvocato civilista e tributarista, professore a contratto di Dirittto tributario presso l'Università degli Studi di Salerno.

Veronica De Sanctis è dottoranda di ricerca in Storia dell'Europa presso "Sapienza" Università di Roma, curriculum in Scienze politiche, Relazioni internazionali e Diritto umanitario.

Giuseppe Di Palo è dottorando di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise, curriculum in Scienze politiche, sociali e della comunicazione.

Angela Landolfi è dottore di ricerca in Relazioni e processi interculturali (SSD L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate)

Gabriele Paci è docente a contratto del laboratorio di Scrittura giornalistica presso l'Università degli Studi del Molise.

Raffaele Ruggiero è ricercatore di Italianistica e culture comparate (SSD L-FIL-LET/10) presso il Dipartimento di Lettere, lingue, arti dell'Università degli Studi di Bari.

Matteo Santarelli è dottorando di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche, presso l'Università degli Studi del Molise, curriculum in Scienze politiche, sociali e della comunicazione.

Lorenzo Scillitani è professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione dell'Università degli Studi del Molise.

Stefania Torre è ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno (SSD IUS/19) presso il Dipartimento giuridico dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Alberto Vespaziani è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico e diritto comparato (SSD IUS/21) presso il Dipartimento giuridico dell'Università degli Studi del Molise.

NUOVO meridionalismo studi

REGOLAMENTO E CODICE ETICO

A. Organi

1. Il **Comitato editoriale** di *NuovoMeridionalismoStudi* (NMS) è composto da professori universitari nominati dal Direttore di NMS. Tra di essi il Direttore designa il Coordinatore.

2. Il **Consiglio scientifico** ha il compito di vigilare sugli standards di rilevanza scientifica di NMS. I componenti del Consiglio, nel proprio ambito, designano il Direttore scientifico.

3. Il **Comitato di redazione** di NMS è composto da studiosi scelti dal Comitato editoriale. Tra di essi il Direttore di NMS nomina il Caporedattore.

B. Caratteristiche editoriali

1. NMS è una rivista on line a carattere interdisciplinare. Pubblica contributi originali e materiali di rilevanza storico-documentale aventi a oggetto studi e ricerche nei campi della storia, della sociologia, dell'antropologia, della filosofia, del diritto, della politica, della letteratura, dell'economia, delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento dottrinale o ideale, ma con un'attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d'Italia e la "questione meridionale".

2. NMS pubblica articoli originali in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Con l'invio di un articolo gli autori, implicitamente, si impegnano a garantire che lo stesso non è stato già pubblicato.

La collaborazione a NMS avviene a titolo gratuito.

3. Di norma NMS si compone di due sezioni: una Sezione ***"Ricerche",*** contenente articoli di argomenti vari, e una Sezione ***"Documenti e interventi"***, che riguarda scritti di carattere più informativo che innovativo, i cui contenuti non sono sottoposti a *peer review*. Di questa Sezione possono far parte testi di carattere storico-documentale. Sono previsti spazi a parte per le eventuali recensioni di testi.

Una selezione di articoli e documenti pubblicati su NMS potrà essere periodicamente pubblicata sulla collegata rivista stampata *Nuovo Meridionalismo* (NM) su proposta del Comitato editoriale al Direttore di quest'ultima.

C. Procedura per la valutazione degli articoli proposti

1. Il Coordinatore del Comitato editoriale riceve gli articoli inviati all'indirizzo elettronico indicato come riferimento redazionale di NMS. Gli indirizzi e-mail degli autori non devono comparire nell'articolo ma devono essere indicati in un file a parte insieme alla dichiarazione preventiva di cui al punto B. 2.

2. L'autore, inviando l'articolo, accetta che lo stesso sia sottoposto a procedura di "revisione paritaria" (*double blind peer review*).

3. Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei requisiti indicati al punto C1 e dei criteri descritti nelle norme redazionali per i collaboratori, trasmette i lavori al Caporedattore, questi a sua volta li invia ai valutatori (*referees*) esperti nel settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I loro pareri (*report*) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli autori e, qualora giudicati idonei alla pubblicazione previa revisione, corredati da eventuali richieste di integrazione.

L'autore revisiona il suo articolo e invia al Caporedattore la nuova versione del testo o in alternativa le giustificazioni dell'elaborazione originale, innescando in questo modo un processo di definizione.

Se il parere dei vari *referees* dovesse risultare contrastante, la decisione finale di pubblicazione è lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore *referee* (*adjudicator*).

I redattori di NMS verificano le correzioni e le modifiche richieste all'autore prima di predisporre il testo da destinare alla pubblicazione.

4. Il referaggio è riservato. Revisori ed autori, attivando la procedura, si impegnano automaticamente a non divulgare le revisioni. Il giudizio dei valutatori è coperto da anonimato, così come resta coperta da anonimato, per i valutatori, l'identità degli autori degli articoli.

5. Il Coordinatore del Comitato editoriale comunicherà all'autore l'esito del referaggio entro sessanta giorni a far data dalla comunicazione di avvenuta accettazione

6. Contributi non sottoposti a valutazione potranno essere destinati all'apposita sezione di NMS denominata *"Documenti e interventi"*, specificata al punto B.3.

D. Programmazione dei fascicoli di NMS

1. Il Caporedattore di NMS comunica all'autore in quale fascicolo di NMS avverrà la pubblicazione del contributo accettato.

2. È prevista una periodicità semestrale della Rivista.

NUOVO meridionalismo studi

NORME PER I COLLABORATORI

A. NuovoMeridionalismoStudi (NMS) accetta proposte di contributi in italiano, in inglese, in francese o in spagnolo. Vengono presi in considerazione solo contributi originali aventi a oggetto studi e ricerche nei campi della storia, della sociologia, della filosofia, del diritto, della politica, delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento dottrinale o ideale, ma con un'attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d'Italia e la "questione meridionale".

B. Gli **articoli** devono essere inviati in allegato all'indirizzo del Coordinatore del Comitato editoriale (rosanna.alaggio@unimol.it) in formato .rtf o .doc (*non* .pdf).

L'autore, inviando l'articolo, implicitamente si impegna a garantire che lo stesso non è stato già pubblicato. Con l'invio accetta, inoltre, che lo stesso sia sottoposto a procedura di "revisione paritaria" (*double blind peer review*).

Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei criteri redazionali, descritti al successivo para. C., trasmette i lavori al Caporedattore, quest'ultimo invia i lavori ai valutatori (*referees*) esperti nel settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I loro pareri (*report*) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli autori e corredati da eventuali richieste di integrazione. L'autore revisiona il suo articolo evidenziando in giallo le modifiche e in rosso le eliminazioni apportate al testo. Quindi l'autore invia al Caporedattore la nuova versione del testo o, in alternativa, le giustificazioni dell'elaborazione originale, innescando in questo modo un processo di definizione. Se il parere dei vari *referees* risulta contrastante, la decisione finale di pubblicazione è lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore *referee* (*adjudicator*). Il caporedattore di NMS verifica le correzioni e le modifiche richieste all'autore prima di predisporre il testo da destinare alla pubblicazione.

Il Caporedattore di NMS comunica all'autore in quale fascicolo di NMS avverrà la pubblicazione del contributo accettato.

C. Gli autori sono pregati di presentare gli articoli adottando i seguenti **criteri redazionali**:

1. Per assicurare l'**anonimato** dell'articolo, i nomi di tutti gli autori, gli indirizzi completi delle istituzioni di appartenenza e gli indirizzi e-mail non devono comparire nell'articolo, ma essere indicati in un foglio (file) a parte. Per la stessa ragione, gli autori sono pregati di rendere anonimo il proprio articolo evitando riferimenti diretti alla propria persona o ai propri lavori.
2. Gli articoli non devono superare 80mila caratteri (spazi inclusi). Le note non devono superare preferibilmente i 20mila caratteri (spazi inclusi). I *files* devono essere salvati in formato Word, carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di pagina.
3. Ogni articolo dovrà avere un titolo, eventualmente essere corredato da un sottotitolo che abbia la forma di oggetto, cioè dovrà essere elaborato in modo da indicare in modo chiaro le informazioni in esso trattate.

4. Ogni articolo deve essere corredato della traduzione inglese del titolo, di un **abstract** in italiano e uno in inglese di 100 parole, che riassuma le argomentazioni principali e i *findings* dell'articolo, oltre che di una lista in italiano e in inglese contenente, in ordine alfabetico, alcune parole-chiave (*key words*).

5. I rimandi di nota, in quantità minima indispensabile, vanno messi nel testo prima del segno di interpunzione, senza parentesi, e devono essere inseriti automaticamente (cioè usando il comando "Inserisci nota a pie' di pagina"). Non si devono lasciare spazi tra la parola e il richiamo di nota. Per gli incisi utilizzare i trattini di lunghezza media (–).

6. Le citazioni tratte da altre opere sia in italiano sia in lingua straniera vanno tra caporali (« »). Il corsivo può essere usato solo per una o due parole. Le virgolette alte (" ") vanno usate solo per espressioni idiomatiche o per evidenziare un determinato termine.

7. **Riferimenti bibliografici e bibliografia.** I riferimenti bibliografici, da indicare espressamente con questa dicitura (analogamente agli eventuali riferimenti sitografici) vanno inseriti direttamente nel testo, utilizzando il "sistema all'americana", ovvero riportando soltanto il cognome dell'autore, l'anno di pubblicazione del lavoro e – se necessario – le pagine cui ci si riferisce. Es. (Donno 2013) oppure (Donno 2013: 68-91). Alla fine del testo i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e, per ciascun autore, nell'ordine cronologico di pubblicazione delle opere.

8. **Nome e cognome dell'autore**: nella fase di compilazione dei riferimenti bibliografici il cognome e il nome dell'autore vanno in tondo, separati da una virgola, seguiti da un punto e dall'indicazione dell'anno di edizione. Il titolo dell'opera è sempre in corsivo. Segue un punto e l'indicazione del luogo di edizione. Se gli autori sono più di uno, si registrano i loro nomi e cognomi nell'ordine in cui si trovano sul frontespizio, separati tra loro da un trattino; es.:

Donno, Gianni. 2013. *L'alibi meridionale. Sul Risorgimento e altri scritti.* Lecce

Fasolari, Andrea – Guglielmotti, Francesco. 2005. *Il contesto regionale della Puglia dopo l'Unità d'Italia*. Bari

9. **Nel caso di un articolo compreso in un volume miscellaneo o relazione apparsa negli atti di un congresso**: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e dal titolo della miscellanea o degli atti del congresso in corsivo, preceduti da "in", quindi dal luogo e dalla data di edizione. Quando si tratti di atti di convegno è necessario indicare anche il luogo e la data dello svolgimento tra parentesi tonde separati tra loro da una virgola se indicati sul frontespizio. Se il volume fa parte di una collana o di una edizione monografica a carattere periodico, il titolo di questa va posto tra parentesi tonda seguito dal numero, subito dopo l'indicazione del luogo di edizione e prima del numero di pagine introdotto da due punti, es.:

Esposito, Antonio. 1972. *Vita religiosa e vita rurale nella Milano del Duecento*, in *La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento*. Todi: 197-228

Federici, Ernesto. 2004. *Itinerari di pellegrinaggio*, in *Cristianità d'Oriente e Cristianità d'Occidente (secoli VI-XI)*. Settimane di studio della fondazione Centro italiano di studi sull'Alto medioevo (Lucca 24-30 aprile 2003). LI. Spoleto: 56-99

Zabbia, Marino. 1999. *I notai e la cronachistica italiana nel Trecento*. Roma (Nuovi Studi Storici, 49)

Simoni Balis, Federico - Crema, Antonio. 1974. *Antonio e l'economia della salvezza*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen*. Roma (Studi Storici, fasc. 83-92): 907- 926

10. **Nome del curatore di un'edizione critica o di un volume miscellaneo**: nome e cognome del curatore di un'edizione critica o di un volume miscellaneo sono seguiti rispettivamente dall'indicazione ed. o cur., posta tra parentesi tonda, seguita dall'anno di edizione e dal titolo dell'opera in corsivo; es.:

Cuozzo, Errico (ed.). 1981. *Commentario al* Catalogus Baronum. Roma (Fonti per la Storia d'Italia, 31)

Feniello, Elisabetta (cur.). 1999. *Studi in onore di Giosuè Musca*. Roma-Bari (Quaderni della Società di Studi sulla Civiltà Mediterranea, 5)

Alfieri, Giuseppina. 2003. *La psicologia dell'età evolutiva*, in *Dinamiche dell'apprendimento nel nuovo millennio*. Frale, Antonio (cur.). Bologna

11. **Articolo in periodico**: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e dall'intestazione del periodico tra caporali « ». Segue il numero del periodico, sempre in numeri arabi, e l'indicazione delle pagine; es.

Hennig, John. 1952. *The Irish Counterparts of the Anglo-Saxon Menologium*. «Mediaeval Studies». 14: 98-106

12. L'indicazione dei siti web può rimandare all'indirizzo completo di una pagina web o riportare titolo e autore del documento citato; es.

Per la storia dell'educazione nell'Italia Unita: http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html

Roberti, Giorgio. 2003. *Il pensiero politico europeista*. Disponibile all'indirizzo: http://www.pensiero.it/ecm